

Katia Marilungo
Federica Guercio

Gruppo di lavoro Psicologia Giuridica
coordinatrice Ilenia Marinelli

Contributi di:

Ilenia Marinelli, Rosa Barone, Marco Briamonte,
Irene Ciani, Silvia Corinaldesi, Romolo Donzelli,
Marina Guzzini, Francesca Mancia, Andrea Nobili,
Daniela Pajardi, Elisabetta Ripari, Laura Seveso, Sabrina Tosi, Paolo Vadalà

IL TEMPO DEL MINORE E QUELLO DELLA TUTELA

***La Riforma Cartabia
ad un anno
dall'entrata in vigore,
professioni a confronto***

**ATTI DEL CONVEGNO INTER-ORDINISTICO
Macerata, 28 giugno 2024**

psicoIN

Rivista dell'Ordine Psicologi
della Regione Marche

Diretrice Responsabile

Katia Marilungo

Comitato Editoriale

Federica Guercio

Coordinatrice Comitato Editoriale

Katia Marilungo

Aquilino Calce

Ketti Chiappa

Ilenia Marinelli

Valentina Strippoli

Impaginazione:

Tipolitografia Emmepiesse snc - Ancona

Registrazione

Registrato il 19.06.2000

Presso il Tribunale di Ancona

con il n. 8/2000

Periodicità

Semestrale

Recapiti

Redazione

Ordine Psicologi della Regione Marche

Via Calatafimi, 1 - 60121 Ancona

info@ordinepsicologimarche.it

Per conoscere le norme redazionali

consultare il sito internet

www.ordinepsicologimarche.it

ISSN 2039-4101

Indice

Editoriale	5
<i>Katia Marilungo</i>	
Presidente Ordine Psicologi della Regione Marche	
<i>Federica Guercio</i>	
Coordinatrice Comitato Editoriale Ordine Psicologi Marche	
Contributi	
Breve introduzione ai temi	6
<i>Ilaria Marinelli</i>	
<i>Elisabetta Ripari</i>	
Prefazione	10
A cura del Gruppo di Lavoro "Psicologia Giuridica" e dei componenti del "Tavolo inter-ordinistico in Tutela Minori"	
Saluti istituzionali	13
Interventi e relazioni	
<i>Dott.ssa Laura Seveso</i>	19
<i>Prof. Avv. Romolo Donzelli</i>	27
<i>Dott.ssa Silvia Corinaldesi</i>	35
<i>Avv. Marco Briamonte</i>	44
<i>Prof.ssa Daniela Pajardi</i>	47
<i>Avv. Andrea Nobile</i>	52
<i>Dott.ssa Rosa Barone</i>	57, 62
<i>Dott.ssa Sabrina Tosi</i>	65
<i>Dott.ssa Francesca Mancia</i>	71
Conclusioni	77
A cura del Gruppo di Lavoro "Psicologia Giuridica" e dei componenti del "Tavolo inter-ordinistico in Tutela Minori"	



Editoriale

Katia Marilungo

Presidente Ordine Psicologi della Regione Marche

Federica Guercio

Coordinatrice Comitato Editoriale Ordine Psicologi Marche

Cari colleghi e colleghi,

è con grande soddisfazione che vi presentiamo questo numero monografico della nostra rivista, *"Il tempo del minore è quello della tutela. La riforma Cartabia ad un anno dall'entrata in vigore: professioni a confronto"*, che raccoglie gli atti del Convegno organizzato dal nostro ordine in collaborazione con altre professionalità. La tutela dei minori è un tema di grande rilevanza e complessità, che riguarda una serie di diritti e misure a protezione dei bambini e degli adolescenti, per garantire loro un ambiente sicuro, sano e stimolante per una crescita equilibrata.

A un anno dall'entrata in vigore della riforma, ci troviamo di fronte a importanti cambiamenti nelle prassi e nelle modalità di intervento a tutela dei minori.

L'evoluzione normativa ha avuto un impatto significativo sul lavoro di noi psicologi, così come su quello degli assistenti sociali, degli avvocati e di tutte le figure professionali coinvolte nei percorsi di protezione e cura.

L'obiettivo comune resta sempre quello di garantire il benessere dei minori, assicurando loro tempi di intervento adeguati e risposte tempestive ai loro bisogni.

Questa rivista nasce proprio con l'intento di favorire un confronto tra professionisti,

analizzando le nuove disposizioni e le loro implicazioni nella pratica quotidiana. La psicologia gioca un ruolo fondamentale nella tutela dei minori, poiché affronta le dimensioni emotive, comportamentali e cognitive che possono influenzare lo sviluppo e il benessere dei bambini e degli adolescenti. Gli psicologi possono intervenire nella valutazione del benessere emotivo, nell'identificare segni di disagio emotivo, traumi o difficoltà comportamentali nei minori, prevenendo e trattando tali problematiche.

Gli articoli raccolti offrono un'ampia panoramica sulle trasformazioni introdotte dalla riforma, mettendo in luce opportunità, criticità e buone prassi. La multidisciplinarità è un valore fondamentale nel nostro lavoro, e solo attraverso il dialogo tra diverse competenze possiamo costruire modelli di intervento sempre più efficaci. Un sentito ringraziamento a tutte le autrici e gli autori che hanno contribuito con le loro riflessioni e la loro esperienza, arricchendo il dibattito su un tema di grande rilevanza. Augurandoci che questa pubblicazione possa essere uno strumento utile per tutti voi, stimolando nuove riflessioni e spunti per il nostro impegno professionale. Buona lettura!

Breve introduzione ai temi

Ilenia Marinelli

Psicologa e Psicoterapeuta, Consigliera OPM, Referente del gruppo di lavoro in Psicologia Giuridica e del Tavolo inter-ordinistico sulla tutela minori

In questi cinque anni di lavoro sui temi della psicologia giuridica come referente per l'OPM, ho incontrato numerosi colleghi desiderosi di collaborare al fine di realizzare cambiamenti importanti per provare a garantire una miglior riuscita alla difficoliosa collaborazione tra Psicologia e Giustizia. Sono oltre quaranta i colleghi che, nelle diverse annualità, hanno dato il proprio contributo ai lavori del gruppo. Ricordo come nelle prime due annualità si sia arrivati a produrre una prima pubblicazione sulla rivista dell'Ordine (Anno XV, numero 2, 2021) su un tema cardine come quello della "Valutazione delle

competenze genitoriali, approfondimento tematico". Pubblicazione che si vuole, per la sua importanza qui richiamare.

Ricordiamo infatti come l'esercizio di mettersi insieme, tra Psicologi, studiare la letteratura esistente, confrontarsi riguardo ad essa arrivando a produrre una *multi-mente* elaborazione, come tale esercizio promuova la buona prassi e richiami, allo stesso tempo, il concetto indispensabile di responsabilità professionale a cui siamo tenuti costantemente ad attenerci.

L'agire psicologico, infatti, è fondamentale che si basi sempre su adeguata formazione, maturata esperienza, confronto interdisciplinare ed inter-professionale nonché rispetto del codice etico-deontologico.

Con le successive iniziative, che verranno di seguito richiamate e descritte, si è voluto proseguire in tale direzione ponendo l'accento sulla dimensione interdisciplinare abbinata al tema della Tutela minori.

Ringrazio quindi tutti i colleghi che in questi anni hanno preso par-



te ai lavori del gruppo, i Magistrati, gli Avvocati e gli Assistenti sociali che sono intervenuti - dando il loro prezioso e fondamentale contributo ai lavori del tavolo inter-ordinistico.

Proficue collaborazioni e ottime relazioni si sono costruite e consolidate in questo tempo; risorse, queste, che sono sicura potranno essere messe al servizio sia delle singole Professioni, della collaborazione tra queste che, infine, della Tutela dei "nostri" minori.

Per concludere, un doveroso ringraziamento alle Dott.sse Milena Mottola e Diana Florentina Robu, giovani colleghi in formazione che hanno collaborato in modo paziente e prezioso all'intera trascrizione degli atti del convegno.

Ringrazio i relatori che a vario titolo sono intervenuti ad impreziosire la giornata congressuale che vogliamo qui riassumere e tutti i professionisti, numerosissimi, che hanno animato la discussione. Specifico che l'ordine di presentazione dei contributi / articoli in questa pub-

blicazione segue la logica con la quale è stato costruito l'evento: l'apertura e la prima mattinata è stata dedicata agli interventi finalizzati a presentare la normativa di cui si stava dibattendo (Riforma Cartabia) e delle riflessioni riguardo ad essa in relazione al primo anno dall'entrata in vigore; il pomeriggio è stato dedicato ai diversi operatori investiti operativamente da questa riforma tra i quali Avvocati, Assistenti Sociali e Psicologi, questi sia in veste di operatori pubblici che privati (CTU, CTP, terapeuti ecc.)

Un particolare ringraziamento va all'Avvocato Irene Ciani, all'Avvocato Maria Gioia Squadroni e all'Assistente sociale specialista Dott.ssa Elisabetta Ripari, professioniste queste che hanno coordinato assieme a me la giornata. Ringrazio, in conclusione, tutte le Istituzioni intervenute (Regione, AST, Ordini professionali, Rappresentanze di Tribunali ecc.) al fine di dimostrare quanto la positiva collaborazione produca buoni risultati sempre.

Elisabetta Ripari

Assistente Sociale Specialista, Mediatrice Familiare,
Consultorio Familiare e servizio U.M.E.E. AST Macerata sede di Tolentino

Occupandomi da diversi anni di tutela minori, prima nell'Ente locale e ora nel Consultorio Familiare, ho potuto toccare con mano i cambiamenti e le evoluzioni che le riforme delle politiche di protezione sociale hanno maturato nel tempo, cercando di superare la tradizionale impostazione assistenzialistica in cui si prevedevano interventi di tipo riparativo, per giungere ad un'offerta di servizi so-

ciali e sanitari integrati, che avessero tra i punti cardine: la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

Un'impostazione a mio avviso ragionevole se l'intento era quello di adeguare un welfare al passo con le nuove domande di una società sempre più variegata e complessa, in cui non vi è più una netta demarcazione tra i cosiddetti "soggetti deboli" e cittadini "normali".

Il nuovo welfare si misura proprio con questa complessità per cui oggi l'intervento sociale non può limitarsi solo ad offrire prestazioni standardizzate e parcellizzate, utili a tamponare la "situazione problema", ma deve essere in grado di fornire risposte con progetti di intervento elaborati ad hoc sul caso e quindi di tipo "sartoriale", che siano flessibili nella strutturazione e nei tempi di attuazione, affinché si possa aiutare il soggetto e/o il nucleo familiare a ritrovare il suo equilibrio.

Per aumentare la probabilità di ottenere buoni risultati l'Assistente Sociale deve necessariamente mettersi in sinergia con altri professionisti e costruire una rete di protezione integrata, ancor più se il soggetto da tutelare è un minore e il suo contesto parentale.

Se pensiamo alla complessità per definizione sappiamo in sintesi che:

"è un modo di essere o di presentarsi che rende difficile l'orientamento o la comprensione, dovuto per lo più a profondità, minuziosità, disposizione o svolgimento necessariamente complicati."

La teoria della complessità studia infatti quei sistemi formati da un grandissimo numero di elementi interagenti tramite regole definite e soggetti a determinati vincoli, allo scopo di comprendere i comportamenti globali e predirne l'evoluzione."

Per tanto tempo gli Assistenti Sociali impegnati nella tutela minorile, nel prendere in carico la gestione di nuclei familiari multiproblematici, hanno sofferto di estrema solitudine e vissuto l'angoscia di dover valutare e prendere in solitaria decisioni importanti come, ad esempio, quella di allontanare un minore dalla propria famiglia di fronte al rilevamento di un grave pregiudizio.

La Riforma Cartabia, almeno in questo, ha meglio definito la cornice entro cui si

deve intervenire e che una decisione di tale portata non può essere demandata unicamente ad una figura professionale, ma deve essere condivisa con l'Autorità Giudiziaria.

Gli Assistenti Sociali nella loro lunga storia di costruzione della professione hanno dato cultura, parole e pratica nel favorire un lavoro di rete integrata in cui poter dialogare con le diverse discipline, affinché si potesse mettere in campo un modello di intervento "bio-psico-sociale" dove la nostra figura professionale indossa la veste di case-manager ed esercita una funzione di "cabina di regia" nell'attivazione di altri servizi e nel mantenere vivo il dialogo tra i diversi attori coinvolti nel progetto di tutela.

Quando sono stata invitata a partecipare a questo tavolo di lavoro inter-ordinistico, in cui si trattava di approfondire la Riforma Cartabia e di mettersi in connessione con gli altri professionisti per condividere buone prassi operative nella tutela del minore, ho provato una sensazione di sollievo.

Ho immaginato che finalmente vi fossero le basi per arrivare ad ipotizzare un appoggio metodologico di **corresponsabilità** tra Enti sociali e sanitari, Magistrati, Forze dell'Ordine, Avvocati, Psicologi ed altri professionisti, dove ciascuno poteva mettere a disposizione il proprio sapere, condividerlo con gli altri in un confronto di tipo paritario, in cui veramente l'attenzione era focalizzata al benessere del minore e, per quanto mi riguarda, penso che ci siamo riusciti.

Rispetto al tema che abbiamo inteso approfondire in questo secondo anno di lavoro, che ha riguardato alcuni fattori quali il tempo dedicato alla tutela del minore, in cui l'ascolto del bambino assume una connotazione interessante e di rilievo, così come l'affiancamento di una




figura come il Curatore Speciale, in realtà già presente in passato, ma sicuramente poco utilizzata, ha fatto emergere che la Riforma ha introdotto sia elementi positivi ma anche diverse criticità.

Abbiamo avuto modo di sperimentare che il tempo contingentato imposto dalla norma non sempre coincide con bisogni di tutela del bambino, non è sufficiente per consentire alle figure genitoriali di maturare una maggiore consapevolezza e adeguatezza, mal si concilia con il sotodimensionamento degli operatori dei servizi pubblici e della Magistratura, per

cui il rischio che si corre è quello di essere indirizzati e richiamati a "fare presto" piuttosto che "fare bene".

Un doveroso ringraziamento va alla Dott.ssa Sabrina Tosi per avermi invitata al tavolo, alla Dott.ssa Ilenia Marinelli e all'Avvocato Irene Ciani per la stretta sinergia con cui abbiamo coordinato i lavori dei Convegni di Pesaro e Macerata e infine a tutti i colleghi che hanno fatto parte di questo gruppo di lavoro, verso cui provo una profonda gratitudine, per il grande arricchimento personale e professionale che ne ho tratto.



Prefazione

A cura del Gruppo di Lavoro "Psicologia Giuridica" e dei componenti del "Tavolo inter-ordinistico in Tutela Minori"

L'iniziativa di costituire uno spazio inter-ordinistico nasce su primo impulso dei colleghi e delle colleghes aderenti al Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica dell'Ordine Psicologi delle Marche nell'annualità 2022/23 con l'obiettivo di creare un confronto multidisciplinare sui temi della Tutela dei minori e, a seguire, della presa in carico di situazioni complesse.

Si è quindi ritenuto indispensabile allargare la prospettiva proponendo il coinvolgimento diretto alle diverse categorie professionali quali Avvocati, Assistenti Sociali e Magistrati, da sempre in prima linea su questi temi.

Ad oggi partecipano al tavolo gli Avvocati appartenenti a tutti gli Ordini distrettuali della Regione Marche, le Assistenti Sociali afferenti all'ORDIAS, un Giudice togato del Tribunale dei Minorenni nonché gli Psicologi operanti nel pubblico e/o privato iscritti all'Ordine Psicologi della nostra regione.

Si pensava, già dall'inizio, alla creazione di uno spazio istituzionale che si ponesse, da un lato in continuità con le più importanti realtà nazionali (es. Tribunale di Milano) ma allo stesso tempo che valorizzasse le specificità territoriali della nostra regione. Si ritiene infatti importante che le diverse Istituzioni (Ordini professionali, Scuole di formazione e di supervisione ecc.) si impegnino innanzitutto riconoscendo l'utilità di tale approccio ed in seguito proponendo e formalizzando spazi integrati di confronto. Ci siamo posti quindi l'obiettivo di integrare le prospettive per la costruzione di una visione d'insieme che risultasse, proprio in ragione di questa integrazione, maggiormente capace di saper leggere la complessità e quindi, in ultimo, capace di produrre suggerimenti utili alla buona riuscita della tutela stessa.

Mettere vicini i diversi saperi, lasciarli dialogare tra loro, costruendo un linguag-

gio condiviso - foriero di comprensione reciproca- nel rispetto delle specificità di ciascuna professione.

Le diverse professionalità si sono incontrate in spazi a cadenza trimestrale e, questo lavoro di confronto costante, ha portato a riflessioni maturate su diversi temi che si sono con il tempo via via focalizzati: il primo sulle sfide poste dalla Riforma Cartabia (a pochi mesi dall'entrata in vigore della stessa) ed in particolare sulla procedura del nuovo art. 403 c.p.c. (l'allontanamento del minore in situazioni di emergenza), l'ascolto del minore, la CTU ed il Curatore Speciale.

Questo confronto ha condotto inoltre alla realizzazione di un primo evento formativo dal titolo "La tutela minorile nella riforma Cartabia", che si è tenuto a Pesaro nella giornata del 5 maggio 2023: si è seguito il principio della pratica multidisciplinare essendo stato organizzato da diversi Ordini professionali congiuntamente (ed in maniera sinergica).

Ha previsto interventi coordinati sui temi individuati, affrontati dai punti di osservazione delle singole professioni coinvolte. Questo primo evento è stato inoltre portato "sul territorio", vicino ai professionisti che ogni giorno lavorano sul campo, alle famiglie ed ai minori. Pensato come un primo evento di diversi che avrebbero potuto toccare i diversi territori della nostra regione.

Buono è stato il grado di accoglimento dimostrato dalle diverse comunità professionali, dalle numerose Istituzioni intervenute: si pensa infatti che i principi che hanno guidato sin dall'inizio questo lavoro, siano "passati" e stati insieme apprezzati per la loro correttezza teorica ed utilità pratica.

Questo accoglimento, riconosciuto anche dai diversi partecipanti, ha spronato e motivato la prosecuzione dei lavori nonché l'organizzazione, da più fronti sollecitata, di un secondo evento.

Questo si è tenuto a distanza di un anno dal primo, il 28 giugno 2024 a Macerata. Rispetto a quest'ultimo evento, si ritiene utile presentare in questo numero monografico un estratto degli importanti interventi effettuati dai diversi relatori che, nell'organizzazione e nel modus operandi, seguono i principi sopra indicati.

Un approccio che valorizza nei fatti la cooperazione, il confronto ed il sostegno reciproco degli operatori, delle persone e dei professionisti.

Siccome la riforma si è rivelata sin da subito molto corposa, si è ritenuto di approfondire alcuni temi emersi dal confronto tra professioni nella seconda annualità di lavori ed in particolare ci si è concentrati sul tema del curatore speciale, figura arricchente che necessitava di una sua maggiore definizione operativa.

I temi su cui lavorare potrebbero essere tanti, ma è il tipo di approccio che si vuole innanzitutto valorizzare; l'augurio è che questa prassi possa diventare sempre di più ordinaria ed abituale in contesti complessi e difficili come quelli relativi alla prevenzione e all'intervento in tema di tutela minorile.

Si ritiene oltremodo importante arrivare alla stesura di documenti condivisi, a più mani e fra professioni, di buone prassi utili a massimizzare l'efficacia dei vari interventi. Questa piccola pubblicazione, come primo passo in questa direzione, si propone infatti di fissare e cristallizzare l'esperienza in questi anni maturata e provare a divulgare queste riflessioni - in qualche modo anche operative - all'interno delle diverse comunità professionali, portandole all'attenzione dei diversi operatori e professionisti al di là delle categorie di appartenenza e ponendo il minore al centro del pensiero e della riflessione come elemento comune ed unificante del lavoro d'équipe.

Veniamo ora al convegno, questo vuole porre l'attenzione sulle ricadute specifici-

che che ogni intervento giudiziario, che interessa i minori, ha o può avere sul soggetto interessato.

Tale ricaduta, pur nell'intenzionalità positiva del decisore, è a volte lontana dal piano dei bisogni del minore (bambino) che si intende proteggere. I fattori che entrano in gioco in un procedimento sono molteplici, così come differenti tra loro coloro che intervengono sulla famiglia, per compiti, incisività dell'azione ed orientamento mentale. Il Giudice, a cui compete la composizione del problema, è parte di un confronto dialettico nel quale gli Avvocati, i Servizi Sociali e gli Psicologi chiamati come Consulenti rispecchiano, ognuno per la competenza che lo contraddistingue, un aspetto della vicenda che pur corretta sarà necessariamente parziale. Dopo aver compreso che, pur con positiva intenzionalità, una visione parcellizzata non aiuta nella comprensione e nella risoluzione del problema, ne è conseguita la necessità del confronto e della condivisione.

Essersi focalizzati sulla dimensione Tempo è un primo contributo per definire criteri omogenei, con i quali comprendere gli effetti degli interventi di tutela, adottati per il pronunciamento di un Giudice, per un intervento condotto dai Servizi Sociali sul tessuto socio-economico, dagli Avvocati impegnati a tutelare le legittime istanze organizzative ed economiche, dagli Psicologi, chiamati ad effettuare valutazioni e progetti di intervento.

Per l'Encyclopedia Treccani, Il Tempo può essere definito come:

Intuizione e rappresentazione della modalità con cui i singoli eventi si susseguono e sono in rapporto l'uno con l'altro (per cui essi avvengono prima, dopo o durante altri eventi), vista o come fattore che trascina l'evoluzione delle cose (lo scorrere del t.) o come

scansione ciclica e periodica, a seconda che si enfatizzino l'irreversibilità delle vicende umane o il ricorrere degli eventi astronomici; tale intuizione è condizionata da fattori ambientali (i cicli biologici, il succedersi del giorno e della notte, il ciclo delle stagioni ecc.) e psicologici (gli stati della coscienza e della percezione, la memoria) e diversificata storicamente da cultura a cultura.

Questa definizione del Tempo, in riferimento alla materia oggetto del nostro confronto, sussume in queste brevi frasi l'interconnessione di ogni intervento con quanto sta avvenendo, è avvenuto o avverrà nella vita di quel bambino, irreversibilmente, come miglioramento o come peggioramento della sua condizione. Una condizione che non può essere solo oggettiva, cioè definita qualitativamente dall'esterno, ma anche e soprattutto soggettiva, ovvero parametrata sulle esigenze specifiche di quel bambino in quella specifica fase temporale. In alcune circostanze, con il Tempo dei Codici di Procedura, delle conciliazioni tra gli adulti, dell'elaborazione delle sentenze, il Tempo del Minore potrebbe ormai essere irrevocabilmente superato; quel bambino, come un corpo celeste che attraversa il nostro sistema solare, senza che alcuna forza gravitazionale ne abbia curvato l'orbita, è ormai destinato a perdersi nello spazio profondo. Gli incontri interdisciplinari, che hanno preceduto e preparato il convegno, hanno fatto emergere le criticità del sistema giudiziario, non risolte dalla Riforma Cartabia, perché il tempo del procedimento giudiziario non è compatibile con quello dello sviluppo dell'individuo. La condivisione delle esperienze, e la ricerca di un lessico comune hanno stimolato in tutti i professionisti, ognuno con una specifica formazione, uno spirito collaborativo, che ha consentito la realizzazione dell'evento e la sua indubbia riuscita.

Sessione mattutina

“Sintesi” e “trascrizioni” degli interventi di saluto e delle relazioni

Quanto segue è stato tratto dalle relazioni tenute dagli III.mi Relatori invitati, Magistrati e Professionisti.

SALUTI ISTITUZIONALI

Avvocato Irene Ciani

Avvocato familiarista ed esperta in Diritto Minorile

(Sintesi)

La parola chiave del Convegno è il TEMPO, in particolare “IL TEMPO DEI BAMBINI” un tempo più che mai “PREZIOSO”.

La Riforma “Cartabia” è intervenuta in maniera profonda sul tempo del processo e, dunque, sul tempo della Tutela dei minori: la prassi, ad un anno

dall’entrata in vigore, ci ha tuttavia dimostrato che, non sempre, alla estrema accelerazione dei termini e del tempo del processo è corrisposta una tempestiva risposta del sistema in termini di tutela sostanziale.

Eppure, per approntare risposte del sistema che siano realmente tutelanti, serve TEMPO.

TEMPO per gli operatori del Servizio che procedono con le valutazioni, TEMPO per gli avvocati che approntano istanze di tutela, TEMPO per il Magistrato che dovrà



intervenire con provvedimenti di protezione e messa in sicurezza, personale, familiare, economica.

Il "fattore tempo" assume un valore fondamentale "nell'accertamento dello stato di abbandono, nella valutazione tempestiva del pregiudizio, nel percorso di recupero delle capacità genitoriali, nell'attesa di interventi protettivi efficaci, nella costruzione dei legami familiari riparativi in ambito civile e nella necessità di favorire la più rapida fuoriuscita del sistema famiglia e dei minori dai circuiti giudiziari..."

Giustizia e tempo, qual è il giusto tem-

sariamente, per una costante "contaminazione dei saperi": questo è il primario obiettivo del presente convegno: aprire gli operatori al dialogo interdisciplinare.

Dott. Paolo Vadalà

Presidente del Tribunale di Macerata

(Intervento trascritto)

"Il tempo nel diritto è un concetto molto ampio, sul quale obiettivamente non si può ragionare in maniera univoca. In una conferenza tenutasi a Roma, in un inter-



po della tutela? Ogni professione, ogni operatore del diritto e del sociale deve calibrare "il tempo" ad oggi ancor più scandito dall'intervento normativo: si è profondamente convinti che il giusto tempo della tutela presupponga un colloquio interdisciplinare costante fra tutte le professioni che intervengono e chiamate a "praticare tutela", dall'ingresso del minore, o della persona fragile, nel sistema giudiziario che lo dovrà proteggere sino alla sua fuoriuscita.

Il giusto tempo è quello che passa, neces-

vento sul tema "La durata del processo penale", si pensò alle Lezioni americane di Italo Calvino. Che cosa c'entra? C'entra perché nel momento in cui si pensa alla durata del processo, e questo vale a maggior ragione soprattutto per il processo minorile che, con grande stupore, non finisce mai, cioè, c'è un fascicolo aperto al Tribunale per i Minorenni, questo fascicolo aperto sta lì per anni in attesa che il minore diventi maggiorenne. Questo, per chi è abituato a ragionare anche in termini di fascicolo chiuso, è un grande

problema... (omissis)... Questo tempo infinito, l'idea di tempo infinito, crea delle problematiche serie nel momento della loro scoperta. Il giudice separazionista è favorito dal fatto che, bene o male, affronta le questioni dei coniugi dove c'è anche il minore. Tuttavia, le problematiche relative ai minori illudono che si possano risolvere nel contesto della separazione, in realtà è risaputo da tutti che non è così; e comunque, fin quando ci sarà il Tribunale per i Minorenni rimarrà questo fascicolo, virtuale o reale, aperto per molti anni.

In questo sconcerto, all'epoca si pensò alle Lezioni americane di Calvino perché in quell'aureo libretto, scritto poco prima di morire, Calvino dava risalto a dei valori letterari e diceva che non necessariamente la rapidità, in generale (lui parlava della letteratura ma si potrebbe dire la stessa cosa del diritto), è un concetto funzionale al buon esito del procedimento. Ci sono dei casi, come quello del processo minorile, in cui le situazioni vanno accuratamente ponderate; quindi, dire "Il processo si risolve presto" significa dire "Sì, io ho messo la parola fine al fascicolo" però questo non significa che abbia risolto la problematica specifica della famiglia che, come è risaputo, è un aggregato oramai indistinto dove confluiscono più famiglie, abbandonando da tempo il concetto della famiglia previsto dall'art. 29 della Costituzione. La famiglia non è più un aggregato individuabile in maniera specifica bensì un insieme di varie strutture alle quali il diritto deve dare una risposta faticosissima.

Quello che è fondamentale è il discorso ordinamentale, più che quello strettamente giuridico, sia perché il Presidente del Tribunale deve occuparsi quasi soltanto di questioni organizzative, sia perché la

Legge 206/2021 ha stabilito l'istituzione del Tribunale Unico per le persone, minori e famiglia. Questo nuovo Tribunale, la cui costituzione si direbbe necessaria, è ormai una realtà indifferibile; tuttavia, dire che vada tempestivamente costituito in questo momento non è un'affermazione praticabile a breve. Fra l'altro, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura nella recente circolare sulle tabelle ha indicato in modo critico l'entrata in vigore della riforma scrivendo testualmente "Le determinazioni ministeriali sugli organici, ancora non definitive, sono state già contestate dalla Settima Commissione, d'intesa con la sesta con delibera del 23 maggio 2024". Quindi, il Consiglio Superiore, nel momento in cui deve dare attuazione alla legge delega in rapporto alle nuove tabelle degli uffici, dice "Io per il momento non me la sento di affrontare il problema perché il Ministero che è deputato a dare il via a questa riforma nella parte ordinamentale non ha stabilito gli organici in modo congruo". È risaputo già che da ogni Tribunale saranno sottratti dei giudici: verranno accorpati alla sezione distrettuale, altri rimarranno nella sezione circondariale. Insomma, c'è ancora una grande confusione, in quanto non si capisce se il Ministero deciderà, come pare dalle voci correnti, di rinviare la riforma oppure di rispettare il termine originario del 17 ottobre.

Sull'ascolto del minore la problematica anche giuridica non è agevole perché fa riferimento all'art 473-bis-4 che per la prima volta nel Codice di procedura civile configura l'obbligo del Giudice di ascoltare il minore al di sopra dei 12 anni. **Questa norma è il frutto di una normativa sovranazionale, che sempre più negli ultimi anni soprattutto in materia familiare, influenza sulle norme interne: la Convenzione di**

New York del '89 ratificata nel '91; la Convenzione di Strasburgo del '96 entrata in vigore nell'Ordinamento italiano con la Legge di ratifica del 18 aprile 1991 n° 91. Soprattutto la Convenzione di Strasburgo fa riferimento a concetti e mette deroghe in misura molto più limitata di quella normativa attuale del 473-bis-4, tant'è vero che si è detto che questa Convenzione di Strasburgo è immediatamente esecutiva nell'ordinamento italiano, self-executing. Come tale, la norma attuale potrebbe configgere con quelli che sono i più restrittivi concetti espressi dalla convenzione di Strasburgo in ordine ai poteri del Giudice di non sentire il minore, di non avvalersi della facoltà di sentire il minore, che poi non è una facoltà in realtà ma un vero e proprio obbligo se il minore è ultra-dodicenne.

L'ascolto del minore non può avvenire tramite delega. Il Giudice non può delegare l'ascolto

del minore e soprattutto deve farsi assistere, perché nessuno dei giuristi è dotato di conoscenze in materie di psicologia o di psichiatria infantile, per cui è necessario per il buon esito dell'incombente istruttorio farsi assistere da uno Psichiatra infantile o da uno Psicologo infantile. E qui c'è anche un problema nel reperire le professionalità idonee perché molti di questi specialisti, anche se sono molto bravi, spesso si negano alla collaborazione con gli uffici giudiziari perché non se la sentono di assumere le relative responsabilità.

Non sempre gli apparati di videoregistrazione sono efficienti negli uffici giudiziari, non sempre ci sono le stanze idonee; quindi, è anche un problema di attuazione dell'ascolto.

Una tematica vista in maniera critica rispetto all'attuazione della Carta è quella dell'eccessiva proliferazione di figure professionali ausiliarie rispetto al Giudice. Questa riforma di diritto di famiglia è una riforma benefica perché in una situazione di pluralità, di apporti necessari nell'ambito familiare, sicuramente, è un sistema migliore rispetto a quello precedente, dove la normativa di fondo era quella sulla volontaria giurisdizione, cioè in un'udienza così, ogni tanto, si variavano le condizioni e bisognava provvedere ma era un discorso improntato più sul buon senso che sul diritto. Adesso c'è una regolamentazione giuridica espressa anche in maniera molto dettagliata, ma il Dott. Vadalà riferisce di avere una perplessità riguardante questa eccessiva pluralità di professioni, cioè che dal nulla si passi al troppo. **Nei processi familiari che interessano il minore, nel giuridico non più oggetto di diritti, vi è l'esperto, il Curatore Speciale e il consulente Psicologo: ad un certo punto si determina una sovrapposizione di voci nella quale il povero Giudice si trova alla confluenza di tutti questi apporti extra giudiziari e deve decidere sulla base, forse, di una "monetina". Quando le valutazioni di questi professionisti sono configgenti, allora il problema diventa di non poco momento".**

Dott.ssa Katia Marilungo
Presidente Ordine Psicologi Marche

(Intervento trascritto)

"Di quanto sia importante questo argomento è cosa nota dalle azioni che, come Ordine, vengono intraprese in questi anni. Negli anni sono stati parecchi i gruppi di lavoro, in particolare

il gruppo di psicologia giuridica che è un gruppo tematico che negli anni si è ridefinito diventando un vero e proprio tavolo inter-ordinistico. Da 2 anni viene attivato questo tavolo all'interno del quale ci sono oltre 30 professionisti tra cui Psicologi, Avvocati, Assistenti Sociali e recentemente anche Magistrati. **Perché si lavora in maniera interdisciplinare?** **Perché per affrontare certe tematiche non si può lavorare a compartimenti stagni, ogni professione ha bisogno di arricchirsi e di conoscere le competenze altre:** un Avvocato deve sapere bene cosa fa uno Psicologo e viceversa, questo perché la finalità non è soltanto espletare la propria professione al meglio, ma anche andare a capire, ad aiutare quelli che sono poi i propri interlocutori, in questo caso i minori e le famiglie. Quindi, come Ordine ci si muove sempre per l'interdisciplinarietà su questo e su altre tematiche, proprio per andare a capire meglio quelli che sono poi i reali bisogni dei propri interlocutori e quindi della popolazione".

Dott.ssa Veronica Cervigni
Consigliera dell'Ordine
Assistenti Sociali Marche

(Intervento trascritto)

"Il tema della tutela dei minori è caratterizzato da delicatezza e complessità: queste sono caratteristiche che rendono necessario un lavoro multidisciplinare. È infatti necessaria la collaborazione tra le professioni, così da unire saperi, linguaggi e metodologie, per un lavoro in sinergia sempre nel rispetto delle proprie specificità, questo con il fine di potenziare le risorse già presenti nelle persone, nell'ambiente, nel mondo in generale. Questo poi per affrontare la complessità

delle situazioni familiari, che ben è risaputo nelle tre professioni (Avvocati, Psicologi, Assistenti Sociali) quanto stiano aumentando e quanto siano sempre più complesse.

La Riforma Cartabia riguarda tali professioni per la realizzazione dei procedimenti civili che riguardano le famiglie, le persone, in particolar modo i minori, e in particolar modo la tutela di questi minori. **Questa riforma richiede un potenziamento delle proprie competenze, delle proprie professioni, una multidisciplinarietà, la realizzazione di un linguaggio che sia condiviso, senza stereotipi. Le differenti professioni si incontrano ogni giorno negli uffici... (omissis)...** C'è stato un tavolo dietro a questo convegno, la realizzazione di un tavolo fantastico realizzato da tutti, un tavolo che è stato costituito non sempre anche dalle stesse persone ma da tante persone che si sono messe in comunicazione, che si sono ascoltate, criticate in maniera del tutto positiva e hanno realizzato qualcosa di bello come questa giornata. Deve essere data la possibilità di rendere tutto questo visibile, di unire ancor più le proprie forze, le proprie conoscenze e le proprie splendide e complesse professioni che hanno al centro la persona nella sua fragilità, nella sua peculiarità e nella sua unicità..."

Avv. Paolo Parisella
Presidente COA di Macerata,
anche per i COA dei distretti Marche

(Intervento trascritto)

"L'organizzazione di tale evento è importante, perché la Riforma Cartabia, entrata in vigore da poco più di un anno, ha inciso particolarmente sulla materia del diritto di famiglia minorile e quindi

del processo e delle tutele. **Il titolo del convegno è molto appropriato, cioè il tempo del minore e il tempo della sua tutela. La Riforma Cartabia nelle intenzioni del legislatore dovrebbe servire proprio per diminuire i tempi della giustizia; come è risaputo, sono troppo lunghi e questo ha inciso molto nella materia della tutela minorile e della famiglia, perché è una materia in cui la tempestività degli interventi, giudiziari anche, è particolarmente importante. Non si può mai dimenticare che, quando c'è un problema, soprattutto in questo ambito, la soluzione tempestiva sia assolutamente indispensabile.** Quindi, sicuramente le soluzioni vanno ponderate ed è necessario l'apporto di tutti i soggetti che partecipano nel fornire al Giudice gli elementi per arrivare a questa decisione ma è importante che tutto questo avvenga tempestivamente; un intervento troppo ponderato e tardivo è sicuramente peggiore di uno magari meno oggetto di riflessione ma tempestivo e che intervenga nel momento in cui il problema è nel suo vivo. Quindi, è opportuno cercare di sfruttare quelli che sono i nuovi strumenti che la Riforma Cartabia mette a disposizione per fare in modo che la tutela dei minori sia effettiva e tempestiva..."

Dott.ssa Francesca D'Alessandro

Vice Sindaco Macerata
ed Assessore alle Politiche Sociali

(Intervento trascritto)

"Questo convegno pone attenzione su una questione estremamente importante e che oggi si pone un po' al centro di una società che va verso una direzione in cui il tempo sembra, come dire, fagocitarci.

Si è parlato del fattore tempo e di tu-

tela dei minori, e si parlerà di ascolto nella ratio di questa legge. **Si ritiene che il legislatore abbia voluto porre al centro della questione un tema fondamentale che sembra essere in contraddizione con il fattore tempo, perché per ascoltare ci vuole tempo.** Allora, in questo convegno, si parla di situazioni emergenziali, di tutta una serie di questioni che attengono alla cura di questioni che purtroppo vedono una complessità a cui poi si fa fatica a star dietro. **S'intende dire che, quando ci si rivolge al Giudice, già si è in una situazione di sconfitta, se vogliamo dire. Bisogna agire prima, bisogna ascoltare prima, ci si augura che non sia il Giudice ad ascoltare un minore, ma che sia la famiglia, che sia la scuola, che siano gli adulti di riferimento ad ascoltare il minore: questo è il vero problema, è il nocciolo della questione per un problema così complesso, che non riguarda solo ed esclusivamente il minore naturalmente, ma le famiglie perché, quando si parla di minori si parla di famiglie, di relazioni deteriorate, consumate.** Purtroppo, oggi, i coniugi sono incapaci di costruire relazioni efficaci tra di loro, figuriamoci con i minori, con i propri figli. Come Assessorato alle Politiche Sociali si è voluto analizzare e riflettere molto sul fronte della prevenzione: che cosa si può fare? **Intanto la rete è fondamentale, la rete dei servizi pubblici e privati: non si progredisce se non ci si mette in rete, non si tutela se non ci si mette in rete, e quindi ecco la prima cosa è la rete interistituzionale ma anche una collaborazione con il privato sociale, con il mondo del terzo settore, e poi uscire, davvero, da una logica burocratica, "sporcarsi le mani" tra la gente...** (omissis)".

Marina Guzzini

Avvocato Presidente AIAF MARCHE

(Intervento trascritto)

“... Sicuramente la questione minorile è una questione che merita un’attenzione ancora più particolare e più sensibile, in cui è doveroso combattere con i tempi della giustizia che non sono semplici e che forse nonostante tutto, e nonostante quelle che sono state le aspettative di questa Riforma tanto voluta, si stanno un pochino dilatando. Ci sono difficoltà

applicative conosciute, ma questa sinergia così costruttiva è fondamentale. Su questa sinergia, come AIAF, s’intende focalizzare l’attenzione con l’augurio che si concretizzi sempre in maniera ancor più concreta e profonda perché di ciò si ha bisogno per poter tutelare il minore, perché in questa sede occorre parlare di minore, è necessario che tutti gli operatori si confrontino e lavorino fianco a fianco. Non si è su fronti contrapposti, ma sulla stessa platea e tutti devono avere un unico obiettivo, quello di tutelare effettivamente i minori...”

INTERVENTI E RELAZIONI

(trascrizione)

“Il tempo del processo e il tempo del minore”

Dott.ssa Laura Seveso

Giudice presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche

(*omissis*)

“Perché il fattore tempo è importante?

È chiaro come il fattore tempo sia importante in qualsiasi tipo di procedura.

Nel procedimento minorile, però, il fattore tempo ha un’importanza ancora maggiore, perché riguarda dei minori che sono in crescita; quindi, in questo caso il fattore tempo ha proprio un valore intrinseco.

Il giudizio minorile non è un giudizio sullo stato degli atti come lo sono altri giudizi, è un giudizio che risponde ad una realtà che si muove. Esso non solo risponde ad una realtà che si muove, perché la famiglia che è coinvolta intorno al minore è una famiglia che si muove, cresce e fa delle cose, ma anche perché è lo stesso Tribunale che deve attivare degli interventi che non possono

essere degli interventi statici ma debbono seguire i movimenti della famiglia e cercare di incidere con degli interventi, con dei percorsi in modo da aiutare il nucleo familiare a supportare il minore verso il raggiungimento di un obiettivo di autonomia del contesto familiare. Quindi, si parla di un contesto in cui non c'è solo in rilievo la questione del fornire delle cure ma piuttosto la questione del **costruire delle relazioni. Il giudizio minorile è un giudizio che riguarda una relazione e non riguarda semplicemente il fornire delle cure che siano materiali o emotive, ma riguarda la costruzione di una relazione positiva tra genitori e figli, e proprio perché riguarda una relazione non è un giudizio nel senso di un giudizio allo stato degli atti ma è un procedimento che richiede una serie di interventi e di percorsi, e in quest'ottica il fattore tempo diventa ancora più importante.** Vi è una perplessità rispetto ai fascicoli aperti al Tribunale per i Minorenni sollevata dal Dott. Vadalà. È vero che alcune procedure, non tutte ovviamente, al Tribunale dei Minori abbiano tempi di trattazione molto più lunghi rispetto a quelli previsti, per esempio, al Tribunale di Famiglia, però è anche vero che le modalità e i tempi che sono richiesti siano legati al fatto che **si tratta di percorsi e di interventi che seguono la crescita del contesto familiare e che necessariamente hanno il bisogno di estrarre il bisogno di estrinsecarsi attraverso un periodo che può non necessariamente essere breve.** Si pensi al genitore che fa uso di sostanze stupefacenti oppure al genitore che è seguito dal Centro di Salute Mentale e che avvia un percorso di cura; chiaramente quel percorso di cura non ha un tempo definito, come può essere in un procedimento civile ordinario, ha

un tempo che segue la capacità, l'adeguatezza, le possibilità concrete, le problematicità del soggetto a cui l'intervento è rivolto. Però, il Presidente ha posto effettivamente l'attenzione su quello che è un aspetto di indubbia criticità rispetto all'intervento del Tribunale per i Minori; ciò non si nasconde anche perché ne sono oggetto diverse pronunce della Corte CEDU. **L'aspetto temporale e la necessità di definire l'intervento entro termini stabiliti per evitare che vi sia una compressione della responsabilità genitoriale dei soggetti coinvolti per un tempo indeterminato è chiaramente una condizione che deve essere tenuta presente, ed è una criticità che l'intervento del Tribunale per i Minorenni presenta e rispetto alla quale è necessario lavorare in qualche modo.**

Sicuramente la Riforma Cartabia ha inciso su questo aspetto imponendo in una serie di valutazioni, sia dal punto di vista processuale che dal punto di vista sostanziale, la necessità di seguire determinate scansioni temporali che dovrebbero favorire la rapidità dell'intervento; non solo la rapidità, che non è sempre segnale di adeguatezza, piuttosto la possibilità che l'intervento venga condensato in uno spazio temporale definito, quindi che non si protragga in modo indeterminato con una lesione dei diritti della parte. Dal punto di vista procedurale, è stata sottolineata l'importanza rispetto a questi interventi di valutare quello che è stato nell'arco di un tempo dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia l'evoluzione sostanziale delle norme che hanno prodotto nella prassi quotidiana.

Vi è stato sicuramente un aumento dei procedimenti ai sensi dell'art. 473 del Codice civile. Dalla lettura personale, vi



è stato un aumento anche dei procedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c.

Le criticità su questo articolo relative alla questione tempo sono senza dubbio legate alle prime relazioni del Servizio Sociale che pervengono al Tribunale. Erano delle criticità che erano state sottolineate già dai Giudici minorili nel momento in cui la norma stava per entrare in vigore, poi nei primi periodi in cui era entrata in vigore. In un caso dell'ospedale, quando vi è una situazione in cui occorre un intervento urgente, è evidente che la relazione del servizio è una relazione molto scarna. **Il servizio deve fare questa relazione in 24 ore, il Pubblico Ministero ha tempo 72 ore, i Giudici 48 ore per la convalida, 15 per l'audizione e altri 15 per la conferma.** Mentre il tempo che decorre tra il primo intervento e la conferma ultima del provvedimento è rispettivamente più dilatato e quindi, per quanto breve, consente l'acquisizione di materiale sia da parte del Servizio Sociale

con un'indagine, sia da parte del Consultorio, sia pure molto più sommariamente perché le valutazioni psicodiagnostiche richiederebbero più tempo. In ogni caso, diventa possibile avere un quadro che aiuta il giudice a comprendere anche quali siano le risorse. Per esempio in termini di famiglia allargata, spesso nel momento del primissimo intervento quindi l'intervento del Pubblico Ministero e la successiva convalida, in quell'arco che di fatto sono 2-3 giorni, non è possibile avere delle indicazioni che potrebbero essere utili come quelle relative alle risorse della famiglia allargata, per esempio.

Le situazioni di 403 si realizzano per lo più in situazioni di violenza intrafamiliare. Raramente si è attivato il 403 in situazioni differenti; normalmente si tratta di **situazioni di violenza intrafamiliare nelle quali si tratta di interrompere immediatamente una situazione, spesso, di gravità.** A intervenire, più che il Servizio Sociale, sono i Carabinieri, la Polizia, le Forze dell'Ordine; quin-

di, in ogni caso è un intervento che si innesca, quello del Servizio Sociale, poi dei Giudici su un intervento diverso, quello delle Forze dell'Ordine, che ha delle motivazioni d'urgenza immediate; quindi, questa criticità sicuramente c'è e permane. È anche vero che nel periodo successivo e immediatamente successivo che comporta l'ascolto delle parti entro 15 giorni, poi la conferma entro 15 giorni, di solito è possibile riuscire a costruire qualcosa di più significativo in termini di indagini e di valutazioni. **Il tempo sotto il profilo procedurale entra in gioco con particolare pregnanza nei casi in cui viene utilizzato il 473-bis. 15, perché in queste situazioni, dovendosi fare un provvedimento d'urgenza nel quale si sentono le parti entro 15 giorni, quindi anche in questo caso tempi molto stretti, ovviamente si ha a disposizione un quadro probatorio, un quadro d'intervento che ha dei limiti significativi.** Spesso l'intervento viene fatto nelle situazioni di violenza intrafamiliari, in alternativa al 403, perché di fatto le situazioni vissute personalmente e maggiormente sono queste. Sovente si tratta di situazioni che coinvolgono anche soggetti stranieri, e quindi con maggiore difficoltà dal punto di vista dell'indagine perché, spesso anche nell'audizione delle parti, richiedono la presenza di un mediatore, la presenza di un interprete, e quindi la necessità di un intervento che dovrebbe essere più corposo e che potrebbe richiedere maggior tempo. **Al contrario, il fatto che sia urgente, costringe a stringere i tempi e spesso a lavorare in una condizione che potrebbe non essere quella ottimale.** È anche vero che sono degli interventi che consentono in ogni caso di far raggiungere una condizione di tutela e di protezione nell'immediatezza e

nello stesso tempo di sentire a breve le parti. Questa sicuramente è una risorsa della Riforma.

Per quanto concerne l'audizione, il Tribunale per i Minorenni già da tempo applicava comunque quella regola che era prevista da una vecchissima sentenza della Corte Costituzionale della necessità, in caso di provvedimento d'urgenza, che l'audizione avvenga entro almeno 30 giorni. **Qui i tempi si sono ulteriormente ristretti, sono 15 giorni, e sono quei tempi che consentono di instaurare immediatamente un contraddittorio e di conoscere anche quella parte che in realtà non c'era, non era conosciuta perché era arrivato solo un pezzo dell'indagine o la valutazione inevitabilmente.** Quando il 15, cioè il provvedimento d'urgenza, viene fatto su ricorso del Pubblico Ministero, c'è una maggior facilità d'intervento perché il ricorso del Pubblico Ministero arriva "più vestito", nel senso che il Pubblico Ministero comunque è stato attenzionato dal servizio sociale in precedenza, quindi ha a disposizione delle indagini, delle primissime valutazioni; quindi il provvedimento che si può fare successivamente viene su un ricorso che in qualche modo dipinge già un quadro con degli elementi più definiti. Quando invece il provvedimento d'urgenza è chiesto all'interno di un ricorso di parte, le difficoltà sono maggiori indubbiamente, perché il ricorso di parte propone solamente la visione di una parte necessariamente e perché dover chiedere al servizio sociale un'indagine e al consultorio una valutazione richiede dei tempi che finiscono col dilatare il 15 rispetto a quelle che sarebbero in realtà le possibili urgenze, le possibili necessità. Spesso il 473-bis. 15 viene utilizzato non solo nelle situazioni di violenza intrafamiliare. Sono capitati casi che riguar-

davano famiglie straniere con ragazze di età intorno ai 15-16 anni, prossime al matrimonio. L'urgenza dell'intervento era legata alla partenza verso il paese d'origine, probabilmente per far contrarre alle ragazze un matrimonio; di qui, la necessità di evitare in una prima fase indagini e valutazioni, di limitarsi agli elementi a disposizione, e di disporre un divieto di espatrio per fermare la situazione d'urgenza rilevata.

In altre situazioni il 473-bis. 15 viene richiesto dal Pubblico Ministero e attivato dai giudici quando c'è una situazione di adolescente in difficoltà: sono capitate diverse situazioni di ragazzi che avevano tentato il suicidio oppure che avevano episodi di autolesionismo significativi o altrimenti che avevano subito dei ricoveri in neuropsichiatria. Dunque, necessitavano di un intervento di affido al servizio immediato di collocamento in una struttura comunitaria terapeutica senza che vi fossero i tempi previsti dall'art. 473-bis. 22 che sono effettivamente dei tempi eccessivamente lunghi, non tanto per i 90 giorni che rappresentano il massimo tempo entro il quale fissare l'udienza, quanto piuttosto per i 30 giorni e per i 60 giorni per la costituzione, che rappresentano a volte per il minore dei tempi eccessivamente dilatati, anche in situazioni nelle quali non emergono delle criticità così gravi da giustificare un 15. Da ultimo, si pensa a situazioni segnalate dal Pubblico Ministero per evasione dell'obbligo scolastico e che avrebbero richiesto un intervento urgente prima della fine dell'anno scolastico, per esempio, e che in realtà, dovendo rispettare quei tempi dei 30-60 giorni, diventano troppo dilatati. D'altra parte, il 473-bis. 15, che è un provvedimento urgente, indifferibile con determinate caratteristiche, non sembra corrispondere del tutto a quelle

che sono le esigenze di quest'altro tipo di intervento che è sì urgente e necessario ma non con quelle caratteristiche di indifferibilità. Vi è da sottolineare un'altra condizione, tra virgolette, che incide significativamente sulle procedure e che può rappresentare una criticità anche rispetto alla scansione temporale: quando nel procedimento, sia pur aperto dal Pubblico Ministero o con intervento del Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero minorile, quando vi è un procedimento di parte, interviene praticamente sempre; quindi c'è sempre un intervento assicurato anche del Pubblico Ministero, estremamente utile perché è una visione della parte pubblica, e quindi naturalmente molto significativo da un punto di vista dell'assicurazione di una voce neutra a tutela del minore.

In ogni caso, le procedure davanti al Tribunale per i Minorenni hanno un aspetto di criticità sulla scansione temporale quando non vi sono delle parti costituite, e purtroppo è una cosa che si verifica spesso. Mentre nei procedimenti in cui vi sono parti costituite è più semplice fissare dei termini per la relazione dopo il 473-bis. 22: il provvedimento, l'ordinanza all'esito della prima udienza della comparizione delle parti, fissare in quell'ordinanza un termine per il servizio sociale e per il consultorio per le indagini più accurate e le valutazioni psicodiagnostiche per l'attivazione degli interventi iniziali, dare un termine per le relazioni in modo che sulla base degli esiti di quelle relazioni le parti possano nuovamente interloquire e si possano riaggiustare gli interventi se necessario oppure si possa arrivare alle conclusioni. Questa modalità di procedere è più semplice nel caso in cui vi sia una costituzione delle parti, perché si dà un termine al servizio per la relazione. Nel caso in cui le parti non

siano costituite, e capita sovente soprattutto con gli stranieri ma in realtà anche con cittadini italiani naturalmente, diventa più complesso dare una temporaltà ai vari interventi e fare in modo che ci sia un contraddittorio e che ci sia un'interazione delle parti negli interventi che vengono disposti. Sicuramente questa è una criticità che credo, che al Tribunale Ordinario non vi sia, e che rappresenti una problematicità significativa.

Resta poi da chiarire, rispetto all'intervento del servizio e alla valutazione psicodiagnostica, la difficoltà che c'è in molte situazioni di avere delle relazioni di valutazione d'indagine nei tempi che sarebbero necessari all'interno di un contesto procedurale che fissa precise scansioni. È capitato sovente di fissare un termine per il servizio per indagini e valutazioni, un'udienza sostituita anche da cartolare con le parti, e di ricevere la richiesta delle parti di rinvio di quell'udienza cartolare perché non avevano ancora potuto prendere visione delle relazioni non ancora pervenute; quindi, l'udienza diventava di fatto inutile

perché le parti non interloquivano su nulla. Questa difficoltà è evidente in alcune situazioni e si ritiene necessario ribadire che si tratti spesso di una difficoltà segnata, provocata da situazioni di sottorganico nei servizi con delle difficoltà significative rispetto all'intervento, perché è evidente che se vi è richiesta di una valutazione fatta entro certi tempi è perché sono necessarie poi per assicurare un intervento che poi abbia senso. Divenuta difficile, nel caso in cui la relazione non arrivi, riuscire a costruire un progetto che abbia una rispondenza ai bisogni sia del minore e alle problematiche della famiglia che si sono manifestate.

Quindi, è particolarmente importante ribadire la necessità della tutela del minore all'interno di un'ottica interistituzionale (s'intende un'ottica che riguarda tutti i soggetti coinvolti); del resto lo dice anche il legislatore rispetto al difensore, rispetto al giudice, rispetto al servizio. Quindi c'è questa attenzione fissata anche dal legislatore rispetto alla necessi-



tà che tutti i soggetti che sono coinvolti convergano la loro attenzione sul minore, prima di tutto, così come la necessità che ci siano dei soggetti che siano in grado di svolgere il loro lavoro in tempi compatibili con le necessità procedurali. Rispetto ai tempi fissati dalla normativa recente, non solo vi è stata un'attenzione dal punto di vista della procedura, ma anche dal punto di vista sostanziale. Sotto questo profilo è interessante sottolineare che **la Riforma è intervenuta rispetto agli articoli della legge sull'adozione, e in particolare rispetto all'art. 4, ma più specificamente rispetto all'art. 5-bis. In questo contesto il legislatore ha, oltre a disciplinare l'affido eterofamiliare che** è già disciplinato da quelle norme, introducendo un'ulteriore normativa (il 5-bis), ha focalizzato l'attenzione anche sull'affido al servizio sociale. L'affido al servizio sociale è un istituto che non era regolamentato specificamente nel nostro diritto sostanziale, ma che trovava la sua regolamentazione nella normativa del regio decreto sui procedimenti amministrativi artt. 25 e 26. Il 26, in particolare, richiamava il 333 con riferimento all'inadeguatezza nella funzione genitoriale e da lì l'affido al servizio sociale, però il legislatore a questo punto è intervenuto anche rispetto all'affido al servizio sociale dando delle indicazioni specifiche. **L'affido al servizio sociale viene fatto dal Tribunale per i Minorenni e rappresenta uno degli interventi tipici di tale Tribunale, per quanto tipico come intervento nelle sue estrinsecazioni concrete (tipico nel senso che è un intervento che il Tribunale utilizza abitualmente).** L'intervento è anche utilizzato dal Tribunale Ordinario, che nella procedura di separazione, quando non può affidare ad un genitore o a un pa-

rente, affida al servizio sociale. È capitato diverse volte di vedere provvedimenti del Tribunale, poi portati all'attenzione del Tribunale per i Minorenni perché nel frattempo si era aperto un procedimento minorile con un affido, conclusi con un affido al servizio sociale senza che fosse indicato un termine. I giudici non indicano un termine, ma una progettualità. **Il 5-bis, anche sulla scorta ovviamente di una serie di sentenze della Corte CEDU che hanno condannato anche l'Italia e hanno imposto un termine rispetto a una limitazione della responsabilità genitoriale, fissa un termine di 24 mesi; chiede che il giudice indichi questo termine, che definisca il progetto e gli interventi; per il caso del collocamento in comunità fissa un ulteriore termine più ridotto di 12 mesi, all'esito del quale deve essere comunque prevista l'instaurazione di un contraddittorio per verificare l'evoluzione del progetto in atto. Non vuol dire quindi questo, che al termine dei 24 mesi necessariamente non possa esserci una possibilità di proroga. È risaputo che gli interventi del Tribunale per i Minorenni, a volte, richiedono dei tempi più lunghi, però questa possibilità di proroga deve essere valutata. Quindi, c'è un tempo di 24 mesi e poi c'è un tempo di modifica, di proroga o di revoca se non sono più necessari gli interventi.**

Sul punto è intervenuta anche la Cassazione con una sentenza, la 32290 del 2023, anche se si riferisce ad un affido al servizio sociale operato in un periodo precedente all'entrata in vigore della Cartabia e quindi in un periodo in cui non era ancora richiesta l'indicazione del tempo massimo e la Corte ne dà conto. Tuttavia, è interessante perché definisce in modo dettagliato le **modalità dell'affido**.

fido al servizio sociale distinguendo le situazioni in cui al servizio sono attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazioni della responsabilità genitoriale, compiti che tra l'altro la Corte riconosce che il servizio ha, anche in parte, all'interno dei propri doveri amministrativi e quindi compiti rispetto ai quali il servizio può attivarsi anche oltre il mandato del Tribunale. Invece, se l'affido al servizio sociale avviene quando c'è un'incidenza sulla responsabilità genitoriale, quindi c'è una necessità di intervento più pregnante, si richiede, proprio per la sua incidenza sulla responsabilità genitoriale e sulla famiglia sostanzialmente, che siano indicate le modalità d'intervento. In questo caso, le modalità d'intervento devono essere indicate dal Tribunale per naturalmente dare degli spazi ben definiti all'intervento concordato.

Un'ultimissima osservazione: **l'importanza dell'ascolto non rientra probabilmente tra gli argomenti più strettamente correlati al tempo e alla scansione temporale nell'ambito del procedimento minorile, ma sicuramente riveste una sua importanza sotto due profili:** il primo, all'interno del procedimento minorile **l'ascolto dei minori viene fatto dai giudici onorari.** È stato sottolineato quanto sia importante che l'ascolto sia effettuato da soggetti che abbiano delle competenze specifiche, soprattutto non tanto al caso dei bambini, anche piccoli, all'interno di una separazione per esempio conflittuale, ma piuttosto al caso degli adolescenti che arrivano all'ascolto del Tribunale sovente con delle situazioni in cui hanno tentato atti di autolesionismo o addirittura hanno tentato il suicidio o presentano problematiche significative. In queste

situazioni, si ritiene che sia oltremodo necessario che **l'ascolto sia effettuato da un soggetto che sia particolarmente competente e capace di, non solo di formulare delle domande, ma raccogliere le risposte con un approccio che è diverso da quello che può essere di un giudice che comunque ha un tipo di professionalità differente.** Da questo punto di vista, la presenza di Giudici Onorari al Tribunale per i Minorenni, oltre ad assicurare una competenza professionale specifica per l'ascolto, assicura anche una rapidità di intervento differente dal momento che ovviamente il Giudice Onorario rappresenta anche una risorsa da investire per poter procedere ad atti nel procedimento in tempi più celeri. La normativa sottolinea la necessità dell'ascolto diretto da parte del giudice, sia pure quella di avvalersi di un esperto ausiliare. Delle perplessità su questo aspetto sono state sollevate dai giudici minorili. Ribadendo l'importanza della figura del giudice onorario, si può osservare che tra l'altro anche **nelle convenzioni internazionali, oltre a fissare le modalità di ascolto, si fissano anche, punto molto importante su cui il legislatore non si è analiticamente soffermato, le modalità con cui informare il minore dell'importanza del suo ascolto e degli effetti del suo ascolto. Questo aspetto, nella normativa interna, manca.** È stato sottolineato anche da voci nella dottrina, rispetto all'aspetto informazione, che c'è una carenza dell'aspetto normativo che può essere colmato da questo punto di vista, cioè dalla normativa internazionale. **Sicuramente questa necessità di informazione, di formazione del minore su quali saranno gli effetti del suo ascolto, può essere più utilmente effettuata da un esperto.**

L'art. 10 della Convenzione di Strasburgo e anche l'art. 21 del Regolamento UE sulla responsabilità genitoriale, il 1111/2019, in realtà quando parlano dell'ascolto del minore fanno riferimento ad un ascolto effettuato dal rappresentante del minore, che si può far poi portavoce con il giudice. Nella normativa internazionale, quindi, questo ascolto diretto da parte del giudice non è necessariamente rinvenibile, ma c'è un ascolto di altro genere. Tra l'altro, anche una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n°

15383 del 2023, riferendosi all'ascolto del minore in una situazione in cui il minore era stato ascoltato nel corso di un procedimento per più volte perché c'erano state anche delle impugnazioni e delle consulenze tecniche, riconosce di fatto la possibilità di un ascolto indiretto.

Si pone su tale tematica una riflessione sul ruolo del Giudice Onorario e sulla possibilità che questo ascolto sia effettuato da egli stesso. In questo momento c'è una proroga della possibilità dell'ascolto da parte del Giudice Onorario".

"Il tempo, le tutele sostanziali e processuali del minore, provvedimenti urgenti e contraddittorio"

Prof. Avv. Romolo Donzelli

Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Macerata

(omissis)

"Il tema è attuale ed è di una straordinaria delicatezza, perché porre il focus sul tempo del minore e quello giurisdizionale va a toccare uno dei punti maggiormente critici della tutela minorile e familiare nell'ordinamento giuridico italiano. Il problema è straordinariamente complesso: ci sono problemi teorici, questioni teoriche, per altro a carattere strettamente interdisciplinare, e ci sono

questioni anche di ordine squisitamente e brutalmente pratico.

La multidisciplinarietà è una cosa tanto bella, ma si ritiene che ognuno debba innanzitutto e prioritariamente fare il proprio. L'attuale intervento è di ordine tecnico e giuridico sul processo, cioè su come il processo si adatta al tempo del minore, chiudendo l'intervento con due quesiti problematici a proprio giudizio e che costituiscono ad oggi for-



se due profili su cui occorrerebbe sufficientemente riflettere per cercare meglio di impostare le questioni.

Partendo da una considerazione di ordine molto generale, dagli anni '70 in poi nell'ordinamento giuridico italiano inizia a porsi il problema della tutela giurisdizionale civile differenziata. Che significa? Significa che il processo non è neutrale: il processo deve adattarsi alle diverse tipologie di situazioni giuridiche soggettive tutelate. **Qual è lo stato della giustizia minorile, familiare in Italia dagli anni '70 in poi? Vi sono tanti processi differenti: camerali, simili al processo ordinario, separazioni e divorzio con scansioni processuali e tempistiche molto differenti. Alcuni danno luogo a provvedimenti che passano in giudicato, altri no (es. camerali), quindi rispetto al parametro tempo si ha tutto e di più.** L'altra questione su cui occorre focalizzare l'attenzione ovviamente è la tutela interinale, la tutela, i provvedimenti temporanei, provvisori, urgenti. Da questo punto di vista vi sono processi che sono espressamente previsti, altri in cui non

sono affatto previsti; poi ci arriverà la giurisprudenza, ma faticosamente. Vi è un sistema grandemente lacunoso.

Altro profilo è quello dei reclami, perché si sa che tanto bello è avere una decisione il prima possibile, ma deve essere una decisione il più possibile giusta. Questo, forse, è uno dei paradossi attorno ai quali occorrerebbe soffermarsi. C'è il problema del reclamo, il problema della sindacabilità del controllo di queste decisioni provvisorie. Eppure, per tanti anni, si sono avuti procedimenti in cui il problema della reclamabilità, del controllo dei provvedimenti temporanei e urgenti, è stato un problema non risolvibile. Altro problema che era presente, sempre guardando al processo dal punto d'osservazione odierno, era la necessità di avere una risposta giurisdizionale immediata nelle prime battute del processo o addirittura prima del processo ante causa. Il ricorso alla tutela giurisdizionale cautelare atipica e materia familiare e minorile era straordinariamente difficile; quindi, occorreva aspettare di arrivare davanti al Giudice, nella prima udienza ad esempio,

in separazione e famiglia, in separazione e divorzio davanti al Presidente e attendere i provvedimenti temporanei e urgenti. Non c'era modo di smuovere la macchina giurisdizionale, prima estremamente difficile. **Arriva la Riforma Cartabia. La Riforma Cartabia ha un sacco di criticità, diversi punti, ma è sostanzialmente una buona riforma. Ciò è indiscutibile, se si ha un minimo di onestà intellettuale, ovvero che la riforma ha fatto fare un corposo passo in avanti.** I dettagli potranno essere anche importanti, però certamente **si entra in un altro modello giurisdizionale e di questo bisogna essere senz'altro contenti.** Si entra in uno schema su cui tutti possono ragionare e adattare le prassi alle esigenze che si vede emergere oppure provare con ulteriori riforme che verranno a far apportare i dovuti aggiustamenti.

È indubbio altresì che il nuovo processo pone finalmente al centro il minore. Il minore ora è al centro del processo. La tutela giurisdizionale ruota attorno all'interesse o, meglio, ai diritti del minore, quei diritti che vanno a costruire il contenuto della responsabilità genitoriale, un complesso di diritti e di doveri che spettano da un lato ai genitori e dall'altro, ovviamente, sul piano attivo, al minore. Come si adegua il processo a queste particolari situazioni giuridiche soggettive? Il processo (omissis) deve adattarsi alla natura della situazione giuridica soggettiva. Dunque, è necessario comprendere per quale motivo è così importante creare un processo ad hoc, quasi a parte rispetto alla sistematica del processo civile. Come sono queste situazioni giuridiche soggettive? Vi sono i diritti soggettivi del minore che sono all'apice del sistema costituzionale e l'ha detto la Corte Costituzionale in diverse occasioni, sin dai primi anni del 2000. Vi sono diritti della

personalità inviolabili, che richiedono il massimo della tutela. Non solo: l'interesse sotteso a questi diritti è un interesse personale, ma che presenta un elevatissimo grado di vulnerabilità. **Che significa vulnerabilità vista dal punto di vista del processo? Dal punto di vista del processo, la vulnerabilità si declina in due direzioni, nel senso che la giurisdizione può creare un danno al minore. Qual è questo tipo di danno? È un danno che è irreparabile perché ha contenuto non patrimoniale, schiettamente non patrimoniale, personalissimo, che ci si può portare avanti per tutta la vita. Spesso, oltre a essere irreparabile, è irreversibile. Ci sono delle situazioni in cui la tutela giurisdizionale, se non interviene subito, non interviene più.** Ognuno avrà trovato dei casi in cui non si poteva fare più nulla; un esempio è una sentenza della Cassazione che ha bandito la "sindrome dell'alienazione parentale". Questo caso pratico è importante perché è un caso di una coppia altamente conflittuale dove la giurisdizione non era intervenuta tempestivamente e la Cassazione rinviava al Giudice del rinvio, ma chi leggeva con attenzione tra le righe della sentenza, la sentenza diceva probabilmente "Non si può fare niente oramai". Era una situazione che era partita quando la minore era una bambina, aveva 6-7 anni, ormai ne aveva 13. **Serve, dunque, una giurisdizione che intervenga subito per non determinare questo danno, ma serve anche una risposta giurisdizionale che abbia una buona, se non ottima, qualità perché una mancata risposta giurisdizionale arreca lo stesso danno, lo stesso pregiudizio che è una decisione sbagliata. Una decisione sbagliata è come una non decisione: tanto vale tenere le cose come stanno.**

Come si adegua il processo a questo problema? Come risponde il processo? Risponde sostanzialmente in due maniere. La prima, da intendere il processo come concepito dalla Riforma, la prima è sintetizzabile all'insegna del principio di tutela globale del minore, nel senso che la tutela d'urgenza e la tutela istitutiva entrano nel processo dichiarativo, entrano nel processo di cognizione. **Vi è un unico giudice che deve regolare in via definitiva il rapporto controverso e al contempo regolarlo nel mentre del processo, durante tutto l'arco del processo con provvedimenti provvisori che, appunto, possono giungere sin dal decreto iniziale poi all'ulteriore fase della sequela procedimentale.** È lo stesso Giudice che deve garantire l'attuazione delle sue decisioni. Qui vi sono diversi problemi tecnici ma, a livello di principio, il principio regge, e questo principio è stato fatto proprio dalla **Cassazione in una recente sentenza che si è occupata dell'ammissibilità dei reclami verso i provvedimenti indifferibili, la n° 11688 del 2024 che ha posto tal principio come principio fondativo del processo civile minorile.**

Quindi, primo aspetto, la tutela cautelare entra nel processo, non sta per fatti suoi in via eventuale, ma come elemento strutturale del processo. L'altro elemento di risposta del processo a questo bisogno di tutela immediata è quello di garantire una **sequela procedimentale che sia il più possibile concentrata**

ta, ma anche che riesca ad adattarsi al tempo, alla natura della controversia, che nel nostro caso è il tempo del minore, l'urgenza di provvedere.

Rapidamente si esaminano questi due profili, partendo dal secondo. Il rito unitario è una sorta di modello base, un po' come il rito cautelare uniforme che si può allargare un po'. Lo schema base, se si guarda il precedente processo camerale o separazione e divorzio, risulta molto concentrato perché vi sono tra i ricorsi e l'udienza in linea di principio 90 giorni con delle attività difensive che sono straordinariamente compresse. Ovviamente anche quelle dei Giudici sono attività compresse, ma quelle difensive in questa fase lo sono particolarmente perché, prendendo il 473-bis-17, si osserva che le 3 memorie di trattazione che spettano agli Avvocati si fanno a distanza di 10 giorni l'una dall'altra.

L'ordinamento giuridico italiano, in presenza di situazioni caratterizzate da una particolare urgenza, consente innanzitutto al giudice di abbreviare i termini. La prima fattispecie la si trova nell'art. 473-bis-6. È un potere facoltativo quello del



giudice e ricorre quando si è in presenza di un **rifiuto del minore dell'altra figura genitoriale** oppure quando sono allegate condotte che ostacolano il mantenimento di un rapporto. **La seconda fattispecie la si trova all'art. 473-bis-42 in materia di violenza.**

È chiaro, ad esempio, il processo in cui ci sono le questioni di violenza è, per così dire, un banco di lavoro elettivo per andare a vedere come funziona questo processo e come riesce a bilanciare rapidità e giustizia.

È stato aggiunto al punto 14 un ulteriore comma che consente al Giudice, rende atipico sostanzialmente questo potere di abbreviazione dei termini, perché, dice la norma "Se sussistono gravi, se sussistono ragioni d'urgenza, il giudice può abbreviare sino alla metà i termini del punto 14 e del punto 17". Quindi vi è uno schema che ha una tempistica che già di per sé è ristretta e che può essere ulteriormente compressa in presenza di alcune situazioni più critiche. Spesso, ad esempio, tutti questi meccanismi richiedono al giudice un'attività di case management particolarmente pronunciata, cioè il giudice deve capire come meglio organizzare le risorse processuali per far andare al processo coi giusti tempi. L'Avvocato dovrà sollecitare evidentemente o rappresentare le diverse alternative. Anche su questo l'attività difensiva deve essere molto oculata, bisogna prestare particolare attenzione. Quindi vi è un processo che può essere un poco più lento, ma non tanto, e un processo che è molto veloce perché i termini a cui si faceva riferimento che erano 10, 10, 5, una volta abbreviati diventano due e mezzo. E se c'è il weekend di mezzo? Un giorno con la cancelleria che deve sbloccare, accettare il deposito. **Come si fa a difendere una persona se non si sa quello che dice l'altra parte? Rispetto agli assistenti**

sociali e psicologi, i giuristi si muovono su un piano che è quello tecnico, giuridico, pratico. Dai problemi d'ordine pratico dipende la possibilità di prestare una difesa efficace ed effettiva nei confronti delle parti coinvolte.

L'altro aspetto è quello della durata urgente. Nel modello base vi è sempre in questo processo un provvedimento temporaneo urgente, sempre perché il Giudice, in presenza di minori, lo deve pronunciare d'ufficio. **Quindi vi è sempre in prima udienza, la prima decisione provvisoria e questo fa comprendere che nella meccanica del processo la prima udienza è il fulcro che tiene assieme da un lato la fase introduttiva e dall'altro la fase istruttoria, che potrebbero richiedere tempo ma potrebbero non richiederlo, tanto che si potrebbe addirittura rimettere in decisione subito in udienza.** Essendo la fase del processo in cui, fisiologicamente, il Giudice provvede d'urgenza, il reclamo è pacifico, è sempre ammesso e ha una sua coerenza. Il primo comma del punto 24 deve ammetterlo sempre perché è una meccanica automatica, provvedimento temporaneo, subito reclamo per vedere se è giusto o errato, o viziato, quanto sia. Dopodiché, sempre a livello, per così dire, fisiologico, la tutela d'urgenza, la tutela - ora questa piccola precisazione, il problema della qualificazione come cautelare non cautelare è un finto problema; questi provvedimenti hanno tutti la stessa natura, al di là del nome. Nel corso del procedimento, ovviamente, il provvedimento temporaneo urgente può essere adeguato al farsi del processo e quindi può essere adeguato ai fatti che sopravvengono, **perché questo è un processo che è sempre in divenire e può essere adeguato alle risultanze istruttorie, cioè al farsi della**

cognizione. Questa è una garanzia di giustizia della decisione.

Peraltro, guardando il problema della revoca o modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti a tutela del minore, occorre tener conto di una faccenda, ovvero che il punto 23 nella parte in cui subordina la revoca o la modifica alle sopravvenienze, a giudizio personale non vale per il minore, perché se il minore ai sensi del punto 19 non subisce preclusioni, ecco le stesse preclusioni non possono impedire la revoca o la modifica. **Quindi la revoca o la modifica per il minore può essere richiesta anche sulla base di fatti che non sono stati allegati e che in realtà preesistevano al momento dell'istanza, perché l'esigenza di tutela di giustizia è massima per il minore; questo dice la legge.**

Questi provvedimenti possono essere reclamati ma solo a rigore di particolari condizioni, cioè quelle del secondo comma del punto 24. È una soluzione che non è che convince del tutto, in ogni caso, personalmente vi sono alcuni profili di incostituzionalità. La Corte di Cassazione quando ha esaminato il problema dei reclami del punto 15, ha detto "Il problema c'è, forse, ma non è questa la sede per parlarne". **In ogni caso, vi è un reclamo che, con una formula un po' più sintetica, è ammissibile quando vi sono decisioni che incidono in maniera significativa sulla responsabilità genitoriale.**

Maggiormente qualificanti della riforma sono i **provvedimenti indifferibili**, croce e delizia di questo processo perché sono molto utili, vi si fa ricorso frequentemente, talvolta anche un po' troppo, però in ogni caso **il processo consente ora di poter chiedere al giudice da subito, con il decreto che dovrebbe essere quello iniziale di fissazione di udienza con de-**

creto, di pronunciare dei provvedimenti temporanei e urgenti che vengono chiamati indifferibili ma che hanno la stessa natura, come già detto, al rigore di due presupposti: pregiudizio imminente e irreparabile oppure quando la convocazione potrebbe pregiudicare l'attuazione della decisione. Il secondo presupposto è abbastanza chiaro, il primo sta a significare che non si può nemmeno attendere l'udienza, cioè **questi provvedimenti vanno concessi quando l'interesse del minore subirebbe questo pregiudizio imminente e irreparabile anche solo attendendo l'udienza.** Peraltra, la sequela procedimentale consente prima di pronunciarsi con decreto inaudita altera parte e poi con ordinanza di conferma. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza già hanno evidenziato che in realtà quando il rigore, il pregiudizio imminente e irreparabile, il giudice può fare un bilanciamento tra esigenza di effettività e tutela del contraddittorio, quindi, ad esempio con decreto fissare l'udienza, convocare le parti ad horas, e all'esito del contraddittorio pronunciarsi direttamente con ordinanza. Se si cede a questa soluzione e si tiene conto che il Giudice può concedere d'ufficio i provvedimenti indifferibili, il giudice, tra le varie opzioni, ha un pool, ha un paniere di soluzioni processuali per dettare i giusti tempi, tra cui quello di dire, forse con decreto, di fissare l'udienza dovendosi eventualmente all'esito in via indifferibile fare questo piccolo subprocedimento, questa udienza immediata prima che arrivi l'udienza presidenziale. Talvolta si nomina il CTU già all'esito di questa udienza e si chiede una relazione preliminare; quindi, sostanzialmente il giudice arriva alla prima udienza, quella punto 22.

Ci sono poi quei provvedimenti temporanei e urgenti, definibili "di transizione". Sono fattispecie particolari, sono quei

casi in cui si passa dal minorile all'ordinario, dall'ordinario al minorile ai sensi dell'articolo 38 d.att.cc, oppure sono quei casi in cui si passa dal Giudice dell'attuazione al Giudice del merito ai sensi del secondo comma, del 473-bis-38. In questi casi la legge afferma che il Giudice deve, quando si spoglia della causa e la rimette all'altro Giudice, emettere i provvedimenti temporanei urgenti necessari. Qui il problema è: vanno pronunciati sempre? Sono reclamabili? Personalmente vi sono solo risposte secche. Non vanno pronunciati sempre, dipende dallo stato del procedimento, dei due procedimenti e infatti la legge dice "necessari" e sono sicuramente, direi, mi sbilancio, reclamabili, ormai tenuto conto della sentenza della Cassazione e soprattutto delle motivazioni della sentenza della Cassazione che si è pronunciata sul reclamo avverso i provvedimenti indifferibili, che sono appunto ad oggi reclamabili. Anche su questo interviene il correttivo con una soluzione pessima tecnicamente e praticamente dicendo che i provvedimenti indifferibili sono reclamabili, unitamente a quelli provvisori urgenti resi in prima udienza, il che è una sorta di obbrobrio dal punto di vista del processualista.

Dice Calamandrei: "Tra il far presto e male e il far bene ma tardi, i provvedimenti cautelari mirano innanzitutto a far presto, lasciando che il problema del bene e del male, cioè della giustizia intrinseca del provvedimento, sia risolto successivamente con la necessaria ponderatezza delle riposate forme del processo ordinario". Che significa questa cosa? Significa che una cosa è far presto, una cosa è far bene. Ma poi significa pure un'altra cosa: che far presto sta di qua e far bene sta di là, può esserci un'inconciliabilità; in tal materia non è permesso.

(PROIEZIONE SLIDE)

$$q = \frac{r \times t}{c}$$

$$t = \frac{q \times c}{r}$$

q = qualità r = risorse t = tempo c = complessità

In questa formula **q** è qualità della decisione giusta; **r** rappresenta le risorse; **t** è il tempo, l'urgenza, il tempo che si impiega; **c** è complessità.

Ora, di regola, tanto più occorre intervenire rapidamente, tanto più **c** è grande, cioè la controversia è complessa. E allora, a parità di risorse e di tempo, se la complessità aumenta, il **c x q** che fine fa? Diminuisce perché sono inversamente proporzionali. Quindi se si vuole a **t** fisso una decisione rapida, a risorse date e con la complessità che sale si avrà una pessima decisione. Se si vuole far sì che nonostante **t** fisso, se sale la complessità e sono i casi in cui occorre avere una risposta, cosa occorre aumentare? Le risorse. Quali sono le risorse a disposizione? Il reclamo è una risorsa in quanto sono coinvolti altri Giudici. La rivedibilità della decisione è una risorsa. Ma poi? Se il numero di Giudici rimane lo stesso, l'avvocato quante ore lavora di notte? Quando ha quei termini lavora di notte; con tali termini i servizi sociali riescono a dare risposte tempestive? Questa formula permette di comprendere che la macchina può essere bella ma senza benzina non gira l'angolo. Cosa si può fare nel proprio piccolo? Aumentare il grado di specializzazione, perché consente di andare più veloce; anticipare il più possibile le attività quando è possibile; prepararsi, la prevenzione, la cautela che è

intrinseca del giurista, dell'Avvocato; essere collaborativi con la controparte; eliminare il rumore.

Si è dato per scontato che "q" come qualità della decisione consista nella decisione maggiormente conforme all'interesse del minore, ovvero una decisione giusta. Ma che significa? Perché oggi vi sono due diverse concezioni di questo processo e queste due diverse concezioni impattano sul tempo. **A che serve il processo? Il processo serve a tutelare i diritti, accertarli nel momento in cui il processo si svolge o serve a prendere in cura il nucleo familiare, a curare le persone e quindi questo processo rimarrà aperto nel tempo e sine die.** Sono due concezioni opposte del processo. Bisogna fare chiarezza su

questo perché, se non si chiarisce a cosa serve questo processo, tutte le variabili successive sono corollari, cambia tutto.

Il processo è un'area, un ambiente di garanzie. È strutturato all'esito di una lunghissima evoluzione storica, normativa in una certa maniera; quindi, dargli un'altra curvatura è un po' complicato. Un sacco di garanzie saltano. C'è questo rischio, bisogna fare molta attenzione. **Secondo profilo, siamo sicuri che il processo può curare le persone?** Perché ad un certo punto, si potrebbe dire alla fine di quel che "se funziona, funziona, basta che funzioni", come dice Woody Allen, che il processo civile può curare le persone? **Un percorso di sostegno alla genitorialità funziona in un processo?**"



“Il tempo del Magistrato e il tempo dei Servizi Sociali”

Dott.ssa Silvia Corinaldesi

Giudice Presidente I Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Ancona

(omissis)

“Il Pubblico Ministero può fare il ricorso, può introdurre le azioni civili, oltre ovviamente ad avere la sua competenza penale presso il Tribunale per i Minorenni; presso il Tribunale Ordinario ancora quasi per niente, però anche il ruolo nel processo c’è, in alcune udienze particolarmente delicate dove c’è un intervento un po’ più lungo del previsto. Relativamente all’intervento ci si chiede se sia un intervento valido oppure no. La Riforma Cartabia ha esplicitato un contenuto che già il Pubblico Ministero aveva e che va implementato e ristrutturato.

Il tema del tempo ha sicuramente la sua rilevanza anche per chi lo inizia il procedimento o per chi riceve delle segnalazioni che possono avere dei profili di urgenza e che comunque quando riguardano i minori hanno sempre un diritto di attenzione primario. Perché vi è tale sovrapponibilità? La sovrapponibilità è data dal fatto che questa riforma ha introdotto un procedimento un po’ sulla base di quella che è la procedura del rito contentioso civile, mentre il Tribunale per i Minorenni ha spesso ragionato in termini di procedimento camerale, quindi con una libertà di forme decisamente maggiore.

La riforma ha posto l’attenzione su due temi centrali: la prima è la necessità che ci sia un unico settore in cui convogliare la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia. Se anche il minore aveva una tutela giurisdizionale differenziata, quasi sempre il minore sta in una famiglia, quindi è necessario che sia differenziata e sia specifica anche la tutela della famiglia, che la persona sia in un ambito di concentrazione di tutele.

L’altro aspetto è quello di procurare un ritmo uniforme. Questo aspetto forse è stato visto con maggior favore da alcuni e con minore favore d’altri ma è un dato imprescindibile. Il tema del Tribunale Unico ha le sue difficoltà perché sono difficoltà ordinamentali, organizzative; insomma, si è fatto un passo molto avanti, ma forse è un po’ più lungo della gamba. Intanto il rito uniforme c’è.

Cosa si chiede al processo, cosa si chiede al Tribunale, che sia il Tribunale Ordinario o il Tribunale per i Minorenni? Si chiede la tutela dei diritti e la risoluzione dei conflitti che vengono posti all’attenzione, certo con una sensibilità particolare, con un’attenzione all’evoluzione delle dinamiche personali e familiari, ma qualcosa di diverso dal percorso di cura. Queste

attenzioni, l'evoluzione della personalità e le dinamiche incidono nel processo e se ne deve tener conto, ed è il motivo per cui ci si rivolge al Servizio Sociale, al Consultorio, ai CTU, agli Psicologi.

La tutela giurisdizionale è diversa dalla tutela della persona: si passa dall'attenzione al disagio, ai problemi psichici o sociali e alle dinamiche di altro tipo, dove magari sia gli Psicologi che gli Assistenti Sociali intervengono nella loro funzione primaria a prescindere dal processo.

Questa differente concezione del processo, probabilmente, incide anche sulla diversa concezione del tempo nel processo. Vige una necessità nell'essere attenti a un processo che evolve e a una serie di situazioni che evolvono e che hanno bisogno del loro tempo. **Ci sono situazioni in cui il tempo del minore soprattutto, ma anche il tempo della famiglia, richiede l'urgenza di provvedere e mette i giuristi davanti all'urgenza di provvedere.** Ci sono, inoltre, situazioni in cui c'è la necessità di un tempo più dilatato, come diceva Calamandrei, di un "processo più riposo", più attento a tutto. In tutto questo, ecco, si può citare il contraddittorio. **Il contraddittorio non è ostacolo, non rallenta; al contrario, aiuta sempre.**

In tutto questo, il procedimento che ha seguito la Riforma Cartabia ha proposto un rito che dà una scansione ordinaria per il tempo ordinario in cui si presenta il ricorso. Nel Tribunale Ordinario ancora sono solo le parti a presentarlo uno nei confronti dell'altro: il coniuge che si vuole separare o divorziare dall'altro coniuge o l'ex convivente che vuole che si provveda sull'affidamento del figlio. Presso il Tribunale per i Minorenni c'è invece un'ampia sequela di casi in cui è il Pub-

blico Ministero che riceve segnalazioni e da soggetto terzo presenta il ricorso al Tribunale. La dinamica non cambia. Il Presidente, o chi per lui delega, lo deve fare entro tre giorni; quindi, c'è la massima attenzione perché sono cause che hanno la priorità nei programmi di gestione: c'è la fissazione dell'udienza, c'è l'assegnazione del tempo per la notifica che è di 60 giorni liberi prima dell'udienza, perché è un tempo che deve consentire le difese, c'è un termine per la costituzione del convenuto. Poi c'è la prima udienza che è l'udienza centrale; prima dell'udienza c'è lo spazio per le memorie, perché altrimenti il contraddittorio sarebbe come dire, fermo, invece la filosofia della Riforma Cartabia è che all'udienza si arriva preparati. In precedenza, si giungeva all'udienza e poi si chiedevano termini oppure si davano termini o si chiedevano rinvii; **adesso all'udienza si arriva preparati perché è un'udienza in cui può esserci la discussione centrale e forse anche il risolversi della controversia.** Nell'esperienza tutte le situazioni, anche le più complesse, spesso trovano una soluzione alla prima udienza. **Quindi, l'istruttoria, la parte successiva, è rimessa alle situazioni davvero complicate, complesse o che richiedono tempo.**

Questa concentrazione avviene in un periodo alla fine di 90 giorni. In realtà, è una corsa contro il tempo, e lo sanno gli avvocati che devono scrivere, scrivere e scrivere. Una volta arrivavano dal Presidente che si mettevano d'accordo, adesso non c'è più l'udienza presidenziale: o si sono messi d'accordo o devono scrivere un giudizio. In questa dinamica, che è quella ordinaria, dopo la prima udienza, se c'è bisogno si fa l'istruttoria; successivamente ci sono uno o due udienze e in fine c'è l'udienza di rimessione della cau-

sa in decisione al Collegio, anche questa non seguita dalle comparse conclusionali, ma preceduta dalla precisazione delle conclusioni e dello scambio di comparse. **In questo è la scansione della Riforma Cartabia che si applica dappertutto: si applica ai Giudici Minorili e al Tribunale Ordinario. In questa scansione ci sono delle accelerazioni e dei rallentamenti: le accelerazioni sono quelle che il Professor Donzelli ha indicato. C'è il punto 15, cioè il mondo dei provvedimenti indifferibili.** I presupposti sono i casi di pregiudizio imminente e irreparabile oppure quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti. Un esempio è l'iscrizione scolastica: i genitori si accorgono che scade fra 10 giorni e improvvisamente non sono d'accordo se far fare al figlio la scuola in una città o in un'altra, o il liceo scientifico o il liceo classico e viaggi, gite, cure mediche, situazioni particolari. Sono casi spot. In alcuni casi la richiesta è quasi di anticipare i provvedimenti temporanei e urgenti, tipici del Presidente del Tribunale nelle cause di separazione e divorzio. **La Riforma Cartabia li ha lasciati all'udienza del punto 22 e cioè assegnazione della casa e i provvedimenti economici a contenuto patrimoniale che di solito sono connessi.** Questi capitano soprattutto nel Tribunale Ordinario, perché, per esempio, se i genitori sono ancora conviventi e sposati o semplicemente conviventi, può essere che non ci sia l'accordo su chi dei due deve lasciare la casa. In ciò può rendersi un provvedimento indifferibile da dare con urgenza.

La dinamica, la **struttura dei provvedimenti urgenti**, non solo questo ma anche in altri casi, è quella del ricorso dell'istanza, del decreto inaudita altera parte, ovvero fissazione di udienza in

contraddittorio e ordinanza con cui si modificano, confermano o revocano i provvedimenti dati inaudita altera parte. L'esperienza consente di capire quando la convocazione dell'altra parte, lungi da pregiudicare l'attuazione del provvedimento, potrebbe essere di utilità. Anche nei casi di violenza, se si sa già che una parte ha lasciato l'abitazione coniugale, non c'è più questa esigenza fortissima di protezione, la convocazione può aiutare a trovare una soluzione condivisa. **Invece ci sono casi in cui veramente la convocazione, anche solo la notifica del provvedimento del ricorso in cui si chiede la separazione o comunque l'affidamento del figlio, può provocare reazioni scomposte perché ci sono situazioni di violenza, di dipendenza o di altro tipo, e allora è più opportuno il decreto inaudita altera parte.** L'altra ipotesi è quella dei casi di violenza in cui sono allegati situazioni di abuso familiare o condotte di violenza domestica e di genere. In questi casi quello che la Riforma Cartabia ha previsto è la possibilità di abbreviare ancora i tempi. Qui non c'è generalmente un'urgenza di provvedere in maniera indifferibile, però c'è l'urgenza di provvedere; quindi, i tempi del processo possono essere abbreviati fino alla metà, alla fine sono un mese e mezzo, ma ancora salvaguardando il contraddittorio. Altra ipotesi è quella degli ordini di protezione perché, quando la situazione è particolarmente difficile o pregiudizievole per la parte o per il minore e quindi la condotta è causa di grave pregiudizio all'altro, è possibile adottare un ordine di protezione. Nei casi di urgenza anche questi ordini di protezione possono essere adottati con decreti inaudita altera parte con la solita formula, quindi poi successivamente contraddittorio, udienza e conferma.

Con riguardo al punto 38, se nel corso dell'attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, possono essere richiesti anche verbalmente provvedimenti temporanei. Anche qui, se c'è l'esigenza, il pericolo nell'attuazione particolarmente grave perché c'è un pericolo di sottrazione del minore, per esempio o di condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, anche in questo caso si parte col decreto inaudita altera parte e il contraddittorio è posticipato.

È stata ricordata inoltre un'ipotesi sostanziale, ovvero **l'ipotesi in cui il minore rifiuta di avere contatti o di incontrare uno dei due genitori. È indicata come quasi un'ipotesi, in quanto non è ben chiaro se sia una modalità di oggetto di uno specifico procedimento o se sia una situazione che può caratterizzare tutti i procedimenti. Per cui se l'unica questione è quella del rifiuto, che fine fa il procedimento? Cioè, che procedimento è? È un procedimento di risoluzione del conflitto, è un procedimento, magari non si chiede la separazione, non si chiede l'affidamento, ma si rappresenta solo questo. Anche in questo caso il legislatore chiede che il tempo sia stretto, che sia accelerato e che i motivi del rifiuto siano esaminati immediatamente.**

Quando si parla di urgenza e accelerazione del processo, torna in mente anche il punto 3 che è l'articolo che parla dei poteri del Pubblico Ministero, perché la prima urgenza può venire all'esame del Pubblico Ministero e quindi egli può assumere informazioni, acquisire atti, svolgere accertamenti anche a mezzo della Polizia Giudiziaria e dei servizi. Sicuramente è un'accelerazione, qui la legge di riforma è un po' lacunosa, forse

perché non si sa bene che spazio hanno, che luogo trovano queste attività. Sono attività che vanno nel fascicolo e che vanno in allegato al ricorso e quindi ovviamente dovrebbero essere ostensibili immediatamente alle parti a cui il ricorso va notificato. Il Pubblico Ministero fa una valutazione preliminare di quello che deve rimanere segreto, perché c'è un segreto investigativo e quello che può essere ovviamente dato, esteso alle parti. Sono casi in cui la normativa processuale ha un'accelerazione. Anche tutti i casi in cui il Giudice, può essere anche il Presidente, nel momento della nomina del relatore, ravvisa la necessità di nomina di un Curatore Speciale, perché anche questa nomina è fatta senza indugio nei casi obbligatori soprattutto, cioè quando per esempio c'è la richiesta di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi o, meglio, obbligatorio quando sono di entrambi. Però, oltre che nei casi di conflitto, di interesse, sono tutte ipotesi in cui quello che si deve fare nel processo richiede un'urgenza e una fretta. È un'abbreviazione di termini che è scandita dal legislatore che fissa comunque dei termini massimi ma è in mano al giudice e ovviamente alla parte che ne può fare richiesta.

Al contrario, ci sono tutta una serie di ipotesi che sono date essenzialmente dalla complessità del procedimento in cui invece occorre un'istruttoria, occorre verificare le capacità genitoriali, occorre un monitoraggio, in cui si rende necessario l'allontanamento di un genitore anche come misura di protezione. Cosa si fa con il suo diritto alla genitorialità e con il diritto a mantenere i rapporti con il minore? Qui si apre tutto uno spazio di ragionamento e di complessità che non è compatibile con una decisione immediata e quindi occorre valutare se



si sta allontanando il minore solo per il conflitto grave con l'altro genitore o con il coniuge o con l'ex convivente o anche per una carenza genitoriale; se si parla di violenza diretta o di violenza assistita, se sono possibili incontri all'inizio protetti oppure se invece è necessario che anche nel contraddittorio si esplorino queste possibilità. Queste situazioni possono richiedere una velocità maggiore o un rallentamento.

Nel tema c'era anche il tempo del magistrato e il tempo dei servizi sociali, ma anche quello dello psicologo. Il tempo dello psicologo è un po' più scandito, nel senso che almeno al Tribunale Ordinario lo Psicologo entra come consulente tecnico d'ufficio, consulente del Giudice al quale è assegnato un incarico, un quesito, e ge-

neralmente un tempo che non è mai ridotto, è sempre di 60, 90 giorni. Le parti possono accogliere più o meno bene questa anticipazione anche dell'opinione dello Psicologo perché non deve passare per un'opinione superficiale, anche quella preliminare che si fa, però a volte serve per capire dove il minore può star meglio collocato e quindi può star meglio. Per esempio, è iscritto a scuola, quale scuola? Sono tutte decisioni che non si possono prendere al buio, ma si devono prendere velocemente.
Altro tema è quello del **tempo, dell'approfondimento che è un tempo che per forza deve essere un po' più dilatato**, però non così tanto perché a volte anche alle indagini dei servizi o dei Consultori si danno dei tempi

stretti. Il punto essenziale è avere la capacità da tutte le parti di distinguere quando la situazione richiede un intervento immediato e una conoscenza immediata, almeno sommaria, e quando invece sia richiesto un approfondimento la cui esigenza emerge facendo le cose. Le risorse sono necessarie dovunque ci siano parti pubbliche che possono gestire e spendere, perché è una spesa per queste professionalità affinché la introducano. Con quelle che ci sono si deve poter lavorare distinguendo le situazioni e capendo quando la richiesta del giudice non è "Voglio una relazione entro 20 giorni" perché è sempre così, ma la si deve fare entro 20 giorni e tutte le volte c'è una richiesta di proroga di 20 giorni che diventano 60 o 90 o anche di più. A volte si può richiedere una relazione che può essere l'indagine socio-ambientale oppure l'acquisizione, il controllo della presenza di alcune segnalazioni o della fondatezza di alcune segnalazioni che possono farsi in poco tempo e devono farsi in quel poco tempo perché il giudice deve prendere una decisione immediata. Talvolta l'approfondimento può svilupparsi in un tempo più ampio, in un tempo più dilatato che è quello appunto del monitoraggio, della verifica delle capacità genitoriali e della verifica della qualità delle relazioni. Questo presuppone che la materia non è disciplinata in maniera organica.

Le funzioni degli Assistenti Sociali stanno in varie leggi: il DPR 616/77, la legge 328/2000, la legge 149/2001, la legge 183/1984. Tali leggi sono sparse in maniera disorganica e la Riforma

Cartabia ha perso l'occasione per fare una *reductio ad unum*. Nello specifico, la riforma ha espresso l'art. 5 bis della legge 183/1984 e ha indicato l'affidamento al servizio sociale, però non l'ha raccordato con il Codice Civile, tanto meno con il Codice di Procedura Civile. Al contrario, l'ha messo in una legge che il giudice della famiglia non pratica, non tratta, perché non è quella dell'affidamento e non ha indicato il contenuto di questo affidamento, ma si è limitata a dire **all'articolo 473 bis. punto 27 che il giudice può avvalersi del servizio sociale e in**



tal caso indica in modo specifico l'attività richiesta al servizio sociale. A tal punto, dato che ogni testa è Tribunale e ogni Tribunale è tante teste si avranno tanti incarichi diversi. **La difficoltà del servizio sociale è spesso di non sapere cosa deve fare, perché cosa vuol dire affidamento al servizio?** Almeno la norma ha demandato al Giudice anche la fissazione dei termini in cui i servizi devono depositare la relazione periodica e la fissazione dei termini entro in cui le parti possono depositare memorie. L'altra premessa è che le relazioni sono conosciute dalle parti, come sulla falsariga della consulenza tecnica, e

il consulente tecnico svolge la sua attività in contraddittorio con il consulente di parte, a differenza dei servizi sociali, ma all'esito redige una relazione che prima comunica alle parti ed attraverso la quale i loro consulenti tecnici possono sviluppare osservazioni. Tale relazione, in seguito, è depositata e completata delle proprie valutazioni, di quelle che sono le osservazioni delle parti: si parla di contraddittorio tecnico. **Per i servizi sociali non c'è questo contraddittorio, ma ci deve essere comunque un momento in cui le parti conoscono le relazioni dei servizi, relazioni che anche qui, dando la Riforma Cartabia per scontato il contenuto dell'attività e delle relazioni, hanno un contenuto che è sia espositivo e descrittivo, sia valutativo.** L'unica differenza, che è positivissima che sia stata messa nera su bianco nella Riforma, è che le relazioni dei servizi devono distinguere i fatti accertati. Ad esempio, i servizi sociali sono stati a casa della madre che vive in un monolocale però dotato di tutti i servizi eccetera o del padre che però non ha un luogo idoneo al riposo e allo studio del minore eccetera. Questi sono i fatti accertati perché, se l'Assistente Sociale va in casa lo vede direttamente. Diverse sono le dichiarazioni, ad esempio "la madre mi ha riferito questo...", "Gli insegnanti dicono che il minore a scuola è sereno", come fossero testimoni. **La relazione è una prova atipica, prevista nell'art. 213 c.p.c. Le valutazioni che provengono dalla tipica professionalità del singolo operatore devono essere tenute distinte perché in passato effettivamente capitava che un operatore andava e al ritorno affermava: "La madre del minore mi ha detto questo..." Cosa si può sapere di questi genitori? Quali sono le loro relazioni, la qualità della loro relazio-**

ne con il minore? Quali sono i pregiudizi? Quali sono le risorse? Quali sono le potenzialità di questa coppia o di questa famiglia? La Riforma Cartabia richiede proprio una maggiore attenzione a ciò, forse maggior tempo, però a prezzo di una sicurezza, migliore intellibilità delle relazioni dei servizi. In tutto questo l'attività dei servizi sociali non è ben disciplinata dalla norma. Possono svolgere attività di indagine (indagine socio-ambientale), di monitoraggio (supervisione o verifica), anche dell'attuazione di provvedimenti, di supporto per gli incontri protetti (per esempio, se non è possibile che la frequentazione del minore con uno dei due genitori avvenga serenamente e liberamente) oppure di affidamento. **L'ordinanza 32290 del 2023 è molto importante in quanto ha ripercorso la storia dell'affidamento ai servizi sociali, affidamento previsto dal regio Decreto-legge del 1934 n°1404 che parlava dei minori irregolari per condotta o per carattere, poi esteso ai casi in cui il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del Codice civile, locuzione che è riportata nell'articolo 5 bis adesso pari pari, senza nulla da aggiungere, nulla togliere, nulla precisare. E allora è stata la Cassazione a dire che occorre distinguere, ma occorre distinguere anche prima della Riforma Cartabia quell'affidamento che ha solo compiti di vigilanza, di supporto, di assistenza dove non c'è una limitazione di responsabilità genitoriale e che la Cassazione suggerisce di chiamare non affidamento ai servizi ma mandato di vigilanza e di supporto.** Al servizio è demandato il compito di vigilanza, di supporto in quanto i genitori non sono limitati nella loro responsabilità genitoriale. Possono essere più o meno

bravi, più o meno capaci, più o meno idonei, però nessuno li ha limitati, le decisioni le prendono loro, hanno i rapporti con i minori, con i figli minori che sono disposti dal giudice, però hanno bisogno di essere aiutati. Ecco che interviene quel supporto che può avvenire anche nel processo, può avvenire o in sede di provvedimenti indifferibili o quantomeno nell'udienza in cui si danno i provvedimenti temporanei e urgenti, perché magari c'è una richiesta di decadenza o c'è una situazione di dubbio o c'è una situazione in cui nessuno dei due chiede la decadenza dell'altro. È chiaro che ci sono problemi, dalla dipendenza alla violenza, dalla particolare, come dire, povertà economica alla irregolarità della condotta di vita di uno dei due genitori che magari sta lontano e torna ogni tanto. **In questi casi serve l'aiuto del servizio incaricato dal Giudice che possibilmente gli riferisce quello che deve fare come supporto e che poi ovviamente può dare il suo supporto anche secondo i suoi compiti principali, sui compiti istituzionali, seguendo le indicazioni del Giudice per quanto riguarda il supporto alla coppia.**

Nell'affidamento vero e proprio si decide una limitazione della responsabilità genitoriale. Essa è una delle modalità con cui si emettono quei provvedimenti opportuni che non sono la decadenza, perché la decadenza è un provvedimento talmente grave, talmente definitivo che spesso si è in difficoltà nel darla, ma sulle modalità dell'alternativa spesso non si è d'accordo. C'è chi si limita alla sospensione che però dà vari problemi, perché nel tempo della sospensione sì, non c'è la responsabilità genitoriale, ma non si sa cosa altro c'è e non si sa qual è la tutela del minore. **L'affidamento al servizio è**

una delle possibilità che si possono dare, esplicitato dalla Cassazione. Si tratta di un caso in cui il provvedimento di affidamento consegue a un provvedimento limitativo, anche provvisorio, della responsabilità genitoriale e costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare, come **l'affidamento eterofamiliare deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente agli interessi morali e materiali del minore, magari perché gli interventi di supporto e sostegno già indicati non hanno avuto effetto e deve essere messo in contraddittorio anche con il minore.** Ecco perché la legge, e qui si chiude il cerchio, prevede che in tutti questi casi vi sia la nomina di un Curatore Speciale. Se il provvedimento è emesso prima della nomina perché era urgente, il contraddittorio è posposto, ma se l'esigenza nasce prima, si nomina prima il Curatore Speciale e si mette anche il Curatore Speciale, che rappresenta il minore nel processo, a parte di questa esigenza di limitazione della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori. **Anche in questo caso, ovviamente, lo ha ridetto la Corte di Cassazione ma è abbastanza scontato, i poteri dei servizi sociali affidatari devono essere espressamente indicati nel provvedimento in base a quelli che sono i poteri e doveri della responsabilità genitoriale, distinti magari dai compiti del soggetto collocatario perché, quando c'è un affidamento al servizio sociale, il minore non è collocato presso il servizio** che non è una famiglia, per cui o rimane pre-collocato presso uno dei genitori oppure si sceglie un parente magari gradito da entrambi e possibilmente, non una casa-famiglia. Ovviamente, ci può essere la necessità di individuare strutture o co-

munità o famiglie e con la precisazione dei compiti di ciascuno, del Curatore, del collocatario, del servizio affidatario. **La decisione di affidamento di un minore a un servizio, ma anche quella con cui si dà al servizio il mandato di vigilanza e di supporto, è preceduta da un'indagine approfondita mediante un tempo dilatato. È un tempo in cui spesso il servizio e a volte anche il CTU Psicologo collabora con il Giudice. Anche nella CTU vi sono le stesse esigenze e spesso il CTU evidenzia l'incapacità di uno dei due genitori e la necessità o di un supporto o di un affidamento esterno. La situazione, dunque, va triangolata perché il consulente in genere non ha un'attività di supporto e di sostegno, se non quando piega un po' la CTU anche a un ausilio, a un sostegno psicologico delle parti. Le soluzioni proposte dal CTU devono essere dettate dal Giudice e attuate con la collaborazione degli enti, riportando in campo i servizi sociali.**

Infine, vi è la situazione in cui il processo si chiude. **Si deve chiudere, non esiste un processo che va avanti sine die, ha un inizio e una fine, e non solo perché c'è la legge Pinto che ci dice di stare nei tre anni. Deve esserci una risposta definitiva.** Vi sono situazioni che

ben possono essere modificate. Tutte le sentenze di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale possono essere seguite da un procedimento che si riapre di modifica delle condizioni della separazione, del divorzio o della responsabilità genitoriale. Tutte le soluzioni sono date *rebus sic stantibus* e anche solo il fatto che il minore cresca di età o anche le situazioni cambino, si danno la possibilità di una modifica. **Tuttavia, è necessaria una parola definitiva, ovvero quella della sentenza. Dato che anche con la sentenza si può dare un affidamento ai servizi, va ribadito che tale affido ha una durata limitata.** Un termine dà anche il senso della validità di un progetto e della necessità di controllare se questo progetto è valido o no oppure se deve essere cambiato. Anche qui manca qualcosa della legge perché lo si poteva prevedere, però la soluzione possibile sembra essere che **una volta che si è chiuso il procedimento davanti al Tribunale Ordinario o per i Minorenni, si apre la vigilanza del Giudice Tutelare, quindi o c'è la necessità di aprire un altro procedimento di modifica ed è rimessa alle parti ma anche al Pubblico Ministero, o c'è la vigilanza del Giudice Tutelare che segnala queste attività”**

“Il punto sui profili processuali civilistici in tema di violenza domestica a un anno dall’entrata in vigore della riforma Cartabia”

Avvocato Marco Briamonte
Esperto in Diritto di Famiglia

1

DISPOSIZIONI SPECIALI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

- SEZIONE PRIMA CAPO TERZO – ARTICOLO DA 473 BIS.40 A 473 BIS.46:
SI APPLICANO NEI PROCEDIMENTI IN CUI SIANO ALLEGATI ABUSI FAMILIARI O CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE POSTE IN ESSERE DA UNA PARTE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA O DEI FIGLI MINORI

2

FORMA DELLA DOMANDA (ART. 473 BIS.41)

- IL RICORSO INDICA, OLTRE A QUANTO PREVISTO PER IL PROCEDIMENTO “ORDINARIO” (ARTT. 473 BIS 12 E 13) GLI EVENTUALI PROCEDIMENTI, DEFINITI O PENDENTI, RELATIVI AGLI ABUSI O ALLE VIOLENZE
- AL RICORSO SI ALLEGÀ COPIA DEGLI ACCERTAMENTI SVOLTI E DEI VERBALI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI E DI PROVE TESTIMONIALI, NONCHE’ DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE PARTI GIA’ EMESSI DALL’AUTORITA’ GIUDIZIALE O DA ALTRA PUBBLICA AUTORITA’

3

PROCEDIMENTO (ART. 473 BIS.42) A)

- AMPI POTERI DEL GIUDICE CHE:
 - PUO’ ABBREVIARE I TERMINI FINO ALLA META’
 - COMPIE TUTTE LE ATTIVITA’ ANCHE D’UFFICIO E SENZA ALCUN RITARDO
 - PER ACCERTARE LE CONDOTTE ALLEGATE, PUO’ DISPORRE MEZZI DI PROVA ANCHE OLTRE I LIMITI DI AMMISSIBILITA’ PREVISTI DAL C.C.
 - TUTELA LA SFERA PERSONALE, LA DIGITÀ E LA PERSONALITÀ DELLA VITTIMA E NE GARantisce LA SICUREZZA, ANCHE EVITANDO, SE OPPORTUNO, LA CONTEMPORANEA PRESENZA DELLE PARTI

4

PROCEDIMENTO (ART. 473 BIS.42) B)

- SE ESISTE GIA’ UNA SENTENZA DI CONDANNA O DI APPLICAZIONE DELLA PENA O UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE CIVILE O PENALE O UN PROCEDIMENTO IN FASE SUCCESSIVA AL 415 BIS C.P.C. PER ABUSI O VIOLENZE, IL GIUDICE HA LA POSSIBILITÀ DI FISSAZIONE DI UNA DATA CONVENIENTE PER AVVICINARSI A UN MEDIATORE FAMILIARE > DIVIETO DI INIZIARE O PROSEGUIRE MEDIAZIONE FAMILIARE (ART. 473 BIS.43)
- IL GIUDICE CHIEDE AL P.M. O ALLE ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI:
 - INFORMAZIONI SU EVENTUALI PROCEDIMENTI RELATIVI AD ABUSI E VIOLENZE ALLEGATI
 - LA TRASMISSIONE DEI RELATIVI ATTI NON COPERTI DA SEGRETOLE PARTI NON SONO TENUTE A COMPARIRE PERSONALMENTE ALL’UDIENZA

5

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA (ART. 473 BIS.44) A)

- IL GIUDICE:
 - INTERROGA LIBERAMENTE LE PARTI, AVVALENDOSI, SE NECESSARIO, DI ESPERTI O ALTRI AUSILIARI CON COMPETENZE SPECIFICHE
 - ASSUME SOMMARIE INFORMAZIONI DA PERSONE INFORMATE SU FATTI
 - PUO’ DISPORRE D’UFFICIO LA PROVA TESTIMONIALE FORMULANDONE I CAPITOLI
 - ACQUISISCE ATTI E DOCUMENTI PRESSO UFFICI PUBBLICI
 - PUO’ ACQUISIRE RAPPORTI DI INTERVENTO E RELAZIONI DI SERVIZIO DELLE FORZE DELL’ORDINE (SE NON COPERTI DA SEGRETO)

6

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA (ART. 473 BIS.44) B)

- QUANDO NOMINA UN CTU, SCELTO TRA QUELLI DOTATI DI COMPETENZA IN MATERIA DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE, OVVERO DISPONE INDAGINI A CURA DEI SERVIZI SOCIALI, IL GIUDICE:
 - INDICA NEL PROVVEDIMENTO LA PRESENZA DI ALLEGAZIONI DI ABUSI O VIOLENZE
 - GLI ACCERTAMENTI DA COMPIERE
 - GLI ACCORGIMENTI NECESSARI A TUTELARE LA VITTIMA E I MINORI

ASCOLTO DEL MINORE (ART. 473 BIS.45)

- IL GIUDICE PROcede PERSONALMENTE E SENZA RITARDO ALL'ASCOLTO DEL MINORE (EX ART. 473 BIS.4 E 5), EVITANDO OGNI CONTATTO CON LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DEGLI ABUSI O DELLE VIOLENZE
- NON SI PROcede ALL'ASCOLTO QUANDO IL MINORE E' STATO GIA' ASCOLTATO NELL'AMBITO DI ALTRO PROCEDIMENTO, ANCHE PENALE, E LE RISULTANZE DELL'ADEMPIMENTO ACQUISITE AGLI ATTI SONO RITENUTE SUFFICIENTI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (ART. 473 BIS.46)

- ALL'ESITO DELL'ISTRUZIONE, ANCHE SOMMARIA, QUANDO RAVVISA LA FONDATEZZA DELLE ALLEGAZIONI, IL GIUDICE:
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI A TUTELARE LA VITTIMA E IL MINORE (ANCHE CON ORDINI DI PROTEZIONE EX ART. 473 BIS.69 E 70)
- DISCiplina IL DIRITTO DI VISITA INDIVIDUANDO MODALITA' IDONEE A NON COMPROMETTERE LA SICUREZZA DELLA VITTIMA E DEL MINORE
- PUO' DISPORRE L'INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI
- SE LA VITTIMA E' IN COLLOCAMENTO PROTETTA PUO' INCARICARE I SERVIZI PER L'ELABORAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (ART. 473 BIS.69)

QUANDO LA CONDOTTA DEL CONIUGE O DI ALTRO CONVIVENTE E' CAUSA DI GRAVE PREGIUDIZIO ALL'INTEGRITA' FISICA O MORALE OVVERO ALLA LIBERTA' DELL'ALTRO CONIUGE O CONVIVENTE, IL GIUDICE, SU ISTANZA DI PARTE PUO' EMETTERE UN ORDINE DI PROTEZIONE

IL PROVVEDIMENTO PUO' ESSERE EMESSO ANCHE SE LA CONVIVENZA E' CESSATA

RIPRODUZIONE DELL'ART. 342 BIS C.C. DA CUI SI DIFFERENZA SOLO PER LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA

CONTENUTO DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE (ART. 473 BIS.70)

- ALTERAZIONE DELLA CONDUTTA
- REALLONAMENTO DALLA CASA NATALE
- DECRETO DI AVVICHINAMENTO AL LEGATO ATTUALMENTE PROSEGUIMENTO DEL BENEFICIO DEL LAVORO, CONCILIO FAMIGLIA DI CONIGLIO O DI PRENDERE COMITATO DI ALTRE PERSONE, SCUOLA
- INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI
- INTERVENTO DI ASSOCIAZIONI CHE SOSTENGONO E ACCOLGONO VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
- REASSOCIAZIONE DI MANTENIMENTO PER I SOGGETTI RIMASTI PIU' DI MEZZO ANNO
- MEDAGLIA (NON SUPERIORE A UN ANNO, MA PROSSIMALE PER GRADI MOTIVI E PER IL TEMPO NECESSARIO, NECESSARIO)
- IL MIGLIORE DI ATTUAZIONE (ES. ALLOGGIO FORZA PUBBLICA)
- RIPRODUZIONE DELL'ART. 342 BIS C.C. DA CUI SI DIFFERENZA PER IL MIGLIORE DELLA POSSIBILITÀ DI DISPORRE LA MEDIAZIONE FAMILIARE

PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (ART. 473 BIS.71)

- Istanza proposta, anche personalmente, con ricorso al Tribunale (in composizione monocratica deformalizzata) del luogo di residenza dell'istante
- Il giudice, sentite le parti, procede nel modo ritenuto più opportuno;
- agli atti istruttori necessari
- alle indagini sui redditi, tenore di vita, patrimonio personale e comune
- DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
- IN CASO DI URGENZA, IMMEDIATO ORDINE DI PROTEZIONE E SUCCESSIVA UDENZA (ENTRO 15 GIORNI) PER CONFERMA, MODIFICA O REVOCÀ
- CONTRO IL DECRETO E' AMMESSO IL RECLAMO AL COLLEGIO

ASPECTI FONDAMENTALI

- **1) Celerità del procedimento** (anche dimezzando i termini ex art. 473 bis.42)
- **2) Coordinamento tra Autorità Giudiziarie:**
 - trasmissione informazioni al Giudice Civile
 - «circolazione» della prova per valutazioni omogenee
 - ruolo del P.M.

ASPECTI FONDAMENTALI

3) Protezione della/e vittima/e:

- ordini di protezione anche quando non vi è più convivenza (art. 473 bis.69);
- provvedimenti ritenuti più idonei a tutelare la vittima (art. 473 bis.46)
- superamento principio onere della prova (art. 473 bis.42);
- nessun contatto tra vittima e aggressore, né mediazione, né conciliazione;
- no a duplicazione ascolto del minore.

4) Formazione specialistica Giudice e CTU

TRIBUNALE VERONA, SEZIONE PERSONE, MINORI E FAMIGLIA, DECRETO 28.07.2023, N° 22025

- A seguito di allegazione di condotte di violenza domestica, richiesta di adozione, inaudita altera parte, di ordine di protezione;
- dall'assunzione di atti del procedimento penale ex art. 473 bis.42, è risultato che il resistente e già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e, pertanto, non sussiste utilità di adozione di ordine di protezione che avrebbe lo stesso contenuto della misura cautelare in atto;
- non sussistono presupposti per provvedimenti urgenti indifferibili di contenuto economico o di affidio super esclusivo del minore.

TRIBUNALE NOVARA, DECRETO 23.6.2023, N° 4468

- allegazione di violenza sessuale nei confronti della moglie e di violenza assistita nei confronti dei figli minori;
- abbandono della casa coniugale > intervento assistenti sociali > reperito alloggio protetto attraverso centri antiviolenza;
- provvedimento Tribunale per i Minorenni: collocamento in protezione dei minori insieme alla madre in adeguata struttura;
- inaudita altera parte, divieto di avvicinamento alla ricorrente e ai luoghi dalla medesima abitualmente frequentati;
- disposto intervento dei Servizi Sociali per la mediazione delle comunicazioni tra le Parti relative ai minori;
- disposta comunicazione urgente del provvedimento sia ai Servizi, sia al T.M. per le opportune determinazioni

CASSAZIONE CIV. III SEZ. SENT. N° 34560 DEL 11.12.2023

- **L'ascolto è un diritto fondamentale della persona del minore**, funzionale a tutelarne l'interesse a che le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano presse tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti;
- tra i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano i minori rientrano anche quelli di cui agli art. 473 bis.40 e segg. anche se il minore non sia vittima primaria di abusi e violenze e quindi parte formale del procedimento;
- **il minore**, pur non essendo parte in senso formale, riveste la **qualità di parte sostanziale e quindi gli si deve assicurare il diritto al contraddittorio che si realizza mediante l'ascolto**;
- **il mancato ascolto integra una violazione del diritto al contraddittorio** che vizia il provvedimento giudiziale sul piano sostanziale (salvo superficialità o contrasto interesse o diversa volontà del minore, purché motivati specificamente dal giudice).



17

- ✉ moglie e figlio minore vittime di maltrattamenti da parte del marito/padre tossicodipendente;
- ✉ Il marito/padre ammette le proprie condotte addebitandole all'uso di stupefacenti;
- ✉ procedimento penale in corso;
- ✉ Il Giudice, ex art. 473 bis 45 c.p.c., rilevato che dagli atti risulta che il minore è stato già ascoltato nell'ambito del procedimento penale pendente a carico del padre e ritenuto che le risultanze dell'adempimento siano sufficienti ed esauritive, non procede all'ascolto del minore che viene affidato in modalità super esclusiva alla madre, con monitoraggio da parte dei Servizi e del SERD.

TRIBUNALE SAVONA DECRETO DEL 21.6.2023

19

- ✉ Accertate gravi violenze domestiche e sussistenza anche di altri reati a carico del padre, seppur assolto dal reato di maltrattamenti per ritrattazione della moglie in dibattimento;
- ✉ audizione della minore non disposta perché valutata in contrasto con i suoi interessi (adempimento) e con le circostanze specifiche del contesto, alla tensione e alla percezione delle passate esperienze negative e sussistendo il rischio concreto che rivive gli eventi traumatici subiti e del pericolo di instrumentalizzazioni e pressioni degli adulti circa le sue risposte;
- ✉ in tema di ascolto del minore infra dodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'**audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore** messi in gioco (adempimento) e/o con le circostanze specifiche del minore o per altre circostanze, come viene specificamente enunciato dal Giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espresso sulla preventiva valutazione del discernimento del minore.

CASSAZIONE CIV., SEZ. I, N° 24626 DEL 14.8.2023

- Chiesto allontanamento, inaudita altera parte, del marito/padre dalla casa coniugale per molestie fisiche e verbali perpette nei confronti della moglie con aggravante della presenza della minore;
- udienza fissata a trenta giorni;
- disposto rilascio dell'abitazione familiare da parte del marito, denunciato per maltrattamenti e, peraltro, disposto affido condiviso della minore e accolto piano genitoriale proposto dal padre;
- carenza assoluta sia nella motivazione, sia nel dispositivo di riferimenti alla violenza domestica.

TRIBUNALE FIRENZE, SEZ. I, SENTENZA 16.6.2023

18

CASSAZIONE CIV., SEZ. I, ORDINANZA N° 32290 DEL 21.11.2023

20

- La C.d.A. nomina curatrice speciale delle minori, **respinge al richiesta di CTU, essendovi in atti le relazioni dei Servizi Sociali e respinge la richiesta di audizione delle minori** rilevando che le stesse hanno dieci anni, sono state seguite dalla psicologa del consultorio familiare con modalità adeguate alla loro età, escludendo che abbiano acquisito la maturità necessaria per esprimersi davanti all'Autorità Giudiziaria.
- Il diritto all'ascolto è un diritto personalissimo, proprio della persona minore di età, attraverso cui è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo; costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore.

21

SEGUE CASS. CIV. N° 32290/2023

- **CAPACITA' DI DISCERNIMENTO:** specifica competenza individuale che, pur non coincidendo con la piena acquisizione dell'attitudine a compiere validamente atti giuridici, consente al minore di rappresentare con sufficiente ragionevolezza i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte.
- Minori già ascoltate da una psicologa e si è ritenuto, dagli atti, che non fossero in grado di esprimere in maniera libera e autonoma le proprie opinioni in sede giudiziaria, per quanto aventi uno sviluppo cognitivo nella norma (secondo le relazioni dei Servizi).
- Il Giudice ha ampiamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto che l'ascolto indiretto tramite psicologa dei Servizi Sociali fosse il mezzo migliore per recepire le istanze e le esigenze delle minori.
- Distinzione dei diversi ruoli dei Servizi Sociali (affido, vigilanza, supporto, accertamenti, etc.).

TRIBUNALE PESARO, DECRETI 21.11.23, 30.1.24 E 8.2.24

Poiché trattasi di procedimento ex art. 473 bis-40 c.p.c., rilevata la pendenza di un procedimento penale e di un procedimento avanti il T.M., viene disposta l'abbreviazione dei termini ex art. 473 bis-42, la comparizione delle Parti alla stessa data ma in orari diversi, la trasmissione del provvedimento alla Procura c/o il Tribunale e al T.M. per la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti già pendenti.

Attivazione dei Servizi Sociali per monitoraggio e sostegno.

Accelerati maltrattamenti del marito/padre su moglie e minori (procedimento penale pendente con divieto di avvicinamento poi sostituito con arresti domiciliari e braccialetto elettronico).

In assenza di obiettivi elementi sulla sussista incapacità genitoriale del padre, audizione della più grande dei minori (15 anni), dalla quale emerge forte trauma psicologico > valutazione neuropsichiatrica urgente della minore che resta a convivere con il padre.

Contrasto tra provvedimenti civile/penale per contatti/incontri padre/figlio minore.

Sollecitazione a T.M. e a Servizi per trasmissione atti.

22

Sessione pomeridiana

“L’ascolto del minore: quando è essenziale procedere con la nomina dell’ausiliario psicologo CTU. Obiettivi, tempi e modi dell’ascolto”

Prof.ssa Daniela Pajardi

Docente Associato di Psicologia Giuridica presso l’Università di Urbino, Direttore del Master in Psicologia Giuridica, Penitenziaria e Criminologia, membro operatori del gruppo di lavoro CNOP sulla Psicologia Giuridica

La Professoressa inizia il suo intervento ringraziando per il lavoro interprofessionale presentato nel corso del convegno sui vari temi legati al Diritto di famiglia, aggiungendo come la Riforma Cartabia rappresenti una sorta di “miniera”, di cui si continuerà a parlare ancora per diverso tempo, analizzando cosa funziona, cosa non funziona, cosa è applicabile/realizzabile o meno. Riprendendo un’espresione utilizzata dalla Dott.ssa Marinelli nella sua apertura, “il minore al centro dell’attenzione”, la Professoressa afferma che non sia del tutto sicura che l’ascolto obbligatorio del minore sia una vera forma di tutela, perché se alcune volte il minore fosse lasciato fuori dalla stanza del Giudice, senza dover dire qualcosa su mamma e papà, forse gli verrebbe fatto un “favore”. Il minore è diventato soggetto di diritti ed è al centro dell’attenzione,

così come è vero che è cambiata la sensibilità nei suoi confronti da un punto di vista giuridico ma forse si è esagerato. La relatrice ricorda la sua partecipazione ad un convegno a Venezia negli anni 90, dove il Professor Quadrio aveva avanzato la proposta di nominare un difensore del minore nelle cause di separazione. In risposta, era stata invocata una sentenza della Corte Costituzionale che diceva che il minore non poteva avere un suo Tuttore legale in quanto, nella causa di separazione dei genitori, non aveva veste di “lite consorte”, quindi non era una delle due parti in causa. Da quel momento ad oggi molte cose sono cambiate, tanto che ora viene previsto anche un “Custode Speciale sostanziale”. La Professoressa afferma come, il fatto che la Riforma Cartabia preveda tassativamente che sia il Giudice a dover sentire il minore, possa

non sempre rappresentare una tutela, in quanto a noi, al Giudice e a tutti quanti sfugge cosa succede prima e cosa succede dopo a quel minore, con quanta pressione può arrivare da parte di chi lo accompagna, che pressione può ricevere dopo un ascolto da parte del giudice che fa presente al minore che i genitori sono fuori in corridoio, una posizione emotiva non proprio confortevole per il minore stesso.

Il Tribunale di Milano, come altri Tribunali, aveva adottato la scelta, quando veniva nominata una Consulenza Tecnica, di delegare l'ascolto al CTU: una parte del colloquio del minore veniva fatta, video-registrata, trascritta e poi consegnata al Giudice come forma di ascolto.

Adesso il Giudice ascolta il minore, a seguito del quale può avere dei dubbi sulla situazione e fare una CTU, oppure fa una CTU e poi comunque deve riascoltare il minore.

Questa centralità del minore valorizza il suo punto di vista, ma può diventare anche un importante carico per lui e può diventare una situazione in cui il minore vada ulteriormente in confusione, perché magari ha detto delle cose o fatto delle richieste al Giudice e questo ne decide delle altre, senza che lui capisca effettivamente perché. Proprio per questo, il Giudice deve chiarirgli bene che l'ascolto non vuol dire prendere alla lettera quello che il bambino dice: mettere una cornice rappresenta una premessa fondamentale che prima di tutto tranquillizza il bambino e gli chiarisce ruoli e obiettivi di quell'incontro.

La Professoressa Pajardi sostiene che un altro problema sia quale cornice il Giudice possa avere per valutare, pesare, filtrare quello che il minore riferisce.

Da qui si apre il tema enorme della formazione dei Magistrati. La preoccupazio-

ne dei Magistrati dotati di una certa sensibilità e autocritica in questo momento è sul come gestire le domande, cosa chiedere, cosa non chiedere. C'è anche il tema di come interpretare, come valutare, in che contesto mettere quello che il minore sta dicendo.

Non dobbiamo pretendere che conseguano una Laurea in Psicologia, ma che acquisiscano comunque qualche elemento di formazione nell'interazione del minore, qualche conoscenza minima del fatto che parlare con un bambino/ragazzino di 12 anni, è diverso del parlare con uno di 14, qualche principio di Psicologia dello sviluppo. Alcuni Giudici molto sensibili a questo tema stanno sentendo il peso di questo, altri invece sostengono che tenere nel cassetto dei lego e dei peluche possa essere sufficiente a facilitare l'interazione con il minore. Il rischio è che il giudice possa utilizzare delle proprie categorie personali per codificare quello che il minore dice e per interagire con il minore.

Un altro tema importante riguarda la capacità di discernimento, capacità che dobbiamo ancora cercare di capire bene che cosa sia dal punto di vista psicologico e che comunque è certamente una capacità complessa. Ma come la valutano e chi la valuta la capacità di discernimento? Sulla base di che cosa il giudice decide se quel minore ha una capacità di discernimento? Anche in questo caso il rischio di contestazione da una parte o dall'altra è alto.

Finché sono piccoli piccoli il Giudice si "salva", quando il minore ha 6-8 anni non li vede e non li sente, ma il problema sono le età prossime ai 12 anni.

La Professoressa evidenzia come il ricorso all'esperto sia previsto dalla Riforma Cartabia, che ha considerato la possibilità che il Giudice possa da solo non riuscire

a valutare effettivamente la spontaneità, sia la gestione sia l'interpretazione. Almeno nel Tribunale di Milano, prassi era stata e prassi è incentivata ulteriormente che il Giudice possa nominare un esperto per la conduzione dell'ascolto: partecipa ovviamente, ha un momento prima di confronto con il Giudice sul caso, partecipa interagendo con il minore e poi fa una breve e sintetica relazione di osservazione sull'ascolto. Non è un colloquio clinico, è una partecipazione in parte silente in parte attiva ad un colloquio fatto da altro. Non è il luogo in cui è metodologicamente corretto mettersi a fare valutazioni più approfondite.

Quindi bisogna stare attenti che il ruolo dell'esperto in questa sede è un ruolo di supporto al Giudice nella conduzione e nella interpretazione di quello che il minore sta dicendo, sulla base di quello che è noto dagli atti e che viene reso noto durante il colloquio. Peraltro, durante

questo ascolto, se è nominato, cosa sempre più frequente, un Curatore Speciale, è a sua volta presente e può essere un punto di riferimento utile. La Professoressa racconta che le è capitato di fare un ascolto di una ragazzina che faceva fatica a raccontare un certo evento e la curatrice è stata molto brava a supportarla dicendo "guarda noi ne abbiamo parlato, vuoi che ne accenni io?"; ha fatto così da ponte comunicativo. L'ascolto del minore è obbligatorio, però che sia una effettiva forma di tutela dipende molto da come viene condotto, da come viene iscritto al minore nel suo ruolo, nella valenza che viene dato a quello che lui dice dal giudice e con quali elementi viene valutato. Il tema dell'ascolto diventa davvero cruciale nelle situazioni, molto frequenti al Tribunale di Milano di trasferimento. Se un minore dice *"voglio andare con la mamma"* e il Giudice non ha un quadro per capire questa situazione, non può



che prendere atto del contenuto verbale che gli viene detto.

Un altro tema di particolare rilevanza è quello del rifiuto del minore.

Nel DSM l'alienazione parentale genitoriale non è stata riconosciuta come una patologia del bambino, ma come una patologia della relazione, inserendola in un'appendice del DSM. È un costrutto su cui ci sono migliaia di contributi scientifici internazionali e italiani; poi spetta a noi ctu, se c'è una situazione di questo genere, farne una valutazione non prendendo i criteri di Gardner che centrano la cosa sul minore, ma prendendo una letteratura scientifica aggiornata e andando a citare quella che è la base scientifica su cui noi diciamo che, avendo osservato questa modalità del bambino, questa strategia di un genitore e quest'altro elemento e non essendoci elementi di conclamata, franca, motivata ad esempio violenza, non si ravvede una motivazione per questo rifiuto e quindi può essere qualcosa che affonda, ha una patologia del sistema familiare e della comunicazione tra tutti. Se parliamo di alienazione parentale senza ancorarla, senza motivarla, senza spiegare come si è arrivati a dire che si tratta di questo, allora si sta distribuendo come una sorta di etichetta non motivata. Bisogna affrontare, fare la fatica di recuperare quali siano gli elementi su cui possiamo dire, alla luce di quello che osserviamo, che effettivamente ci sia un rifiuto che non ha una motivazione, che ci siano delle modalità di un bambino di adesività ad un genitore o all'altro.

Rifiutare un genitore ha delle conseguenze cliniche sul bambino e sullo sviluppo, è una responsabilità enorme che il bambino si prenda nella sua vita perché non è detto che poi quel bambino una volta diventato grande voglia rincontrare il genitore. La Riforma Cartabia su questo

sembra avere una strategia molto utile: i tempi di intervento da parte del giudice in questi casi, nei casi di manifestato rifiuto. Il giudice deve fare una "corsia privilegiata" perché si è visto che i tempi di valutazione e intervento possono essere determinanti. Perché anche se si cerca di fare le ctu in fretta, ci sono dei tempi processuali.

Più tempo passa più diventa difficile recuperare la relazione; quindi, una cosa estremamente positiva è la tempistica che la Riforma mette in campo.

La Professoressa affronta un altro aspetto che viene sottolineato dalla Riforma: la metodologia della stesura della Consulta Tecnica, cioè il CTU deve scrivere una relazione con alcune accortezze. In particolare, deve:

1)distinguere i fatti dai riferiti dalle interpretazioni. I fatti sono quello che noi osserviamo (che la signora piange mentre parla, che i due litigano...), cioè sono quello che noi vediamo, non certo quello che viene raccontato perché quello è quello che ci stanno raccontando loro. E l'interpretazione, ovvero, se scrivo che quella madre propone un attaccamento dipendente/invischiato al bambino motivo il percorso logico per cui ho messo insieme a, b, c di quello che ho osservato, che ho visto che è stato riferito;

2)i riferimenti scientifici: la CTU deve essere basata sulla letteratura scientifica e su protocolli condivisi a livello internazionale. Uno dei protocolli dell'APA (American Psychological Association) dice che si devono utilizzare dei sistemi multimetodo (osservazione, colloqui, incontrare anche le terze persone, usare i test). Ma non bisogna avere timore di usare i test, ci sono dei protocolli che affermano che i test sui genitori e sui minori si usano per avere degli

elementi il più possibile confrontabili e paragonabili. Inoltre, esiste la letteratura evidence-based che dice che i test hanno un accreditamento. Perché l'idea nelle persone e a volte nei Giudici, negli Avvocati, nell'opinione pubblica è che i test facciano qualcosa che sia lontanamente scientifico. Si deve dimostrare che, quando parliamo di "attaccamento di un certo tipo", di "depressione", di "scissione", ecc. non sono costrutti autoreferenziali e idee nostre, ma hanno una letteratura che ci dice cosa sono, come li dobbiamo valutare e interpretare. Siamo una disciplina scientifica, e abbiamo una epistemologia basata sullo stesso principio di probabilità della medicina.

L'articolo 473-bis²⁶ della Riforma introduce gli interventi sul nucleo familiare a favore della relazione genitori-figli, per promuovere le relazioni genitori-figli nelle situazioni critiche. È un intervento che il Giudice può affidare ad una persona nell'elenco dei Consulenti tecnici oppure ad altra persona se le parti sono d'accordo, che deve essere fatto se le persone ovviamente aderiscono a questo progetto. Il giorno dopo l'uscita della Riforma Cartabia, all'insegna di questo articolo, tutte le poste elettroniche sono state invase

da mail di promozione di corsi per coordinatori genitoriali: ma questo ruolo non è quello del Coordinatore Genitoriale. Non è un intervento di coordinazione nel momento in cui è un intervento che deve essere fatto per la promozione e il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli nelle situazioni critiche.

Ciò significa che la persona che viene nominata si mette a fare un intervento senza avere una valutazione? Senza sapere se questo bambino è in crisi con il padre perché... non è che possa intervenire senza fare lui una valutazione anche se più approfondita, meno approfondita.

La Professoressa riporta il seguente esempio: *"sarebbe come pensare di andare da un chirurgo senza aver fatto una risonanza e farsi operare, chi lo farebbe? Alla cieca, prova ad aprire il ginocchio e vediamo cosa trovi".*

È un nuovo fronte ma è necessario lavorarci; può essere una forma di tutela del minore e di abbreviazione dei tempi, ma quando si parla di promozione delle relazioni e di favorire delle relazioni i protagonisti siamo noi e non persone che hanno altri compiti. Ci si deve muovere ad intervenire su qualcosa che si è valutato e conosciuto prima di fare delle attività di intervento.

“Quali obiettivi, tempi e modalità del contatto con il minore in tutela”

Avv. Andrea Nobili

Esperto in diritto di famiglia e diritto minorile
Presidente della Camera Minorile di Ancona,
già Garante dei Diritti dei Minorenni della Regione Marche

Una riflessione preliminare sull’impianto complessivo della Riforma Cartabia conduce a poter condividere il pensiero di coloro che sostengono si tratti di una buona riforma, una riforma necessaria, peraltro fortemente auspicata dagli Avvocati che si occupano di Diritto di famiglia. Tuttavia, sia consentito avere qualche dubbio sul fatto che la stessa si ponga come obiettivo essenziale quello della

tutela del soggetto minorenne, portatore di precisi diritti.

Difatti, da più parti si sono levate voci, specie dalla Magistratura minorile, di preoccupazione rispetto a una non compiuta attenzione alle esigenze del minore. Per meglio intendersi, proviamo a prendere in considerazione uno dei passaggi della riforma che appare tra i più rappresentativi dello spirito del legislatore: la



formulazione del nuovo art. 403 del codice civile, il quale concerne l'intervento della pubblica autorità nei casi in cui appaia necessario disporre l'allontanamento del minorenne dalla propria famiglia. La Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha precedentemente affermato che il ricorso a tale misura è risultato aumentato in modo significativo, con la conseguenza di mettere a dura prova sia gli uffici giudiziari che gli operatori dei servizi.

Leggendo bene la norma, si evince una sorta di riproposizione in chiave minorile delle regole previste nel codice di procedura penale relative alle garanzie in materia di applicazione di quelle misure cautelari da cui deriva la privazione della libertà personale. Garanzie che, *mutatis mutandis*, per quanto ci riguarda, vengono assicurate ai genitori del minorenne allontanato.

La sensazione è quella che con la modifica dell'articolo in questione si accenda un riflettore, soprattutto, sul rispetto dei diritti dei genitori: una situazione che sembra, pertanto, il portato di una visione prevalentemente adulto-centrica.

La proceduralizzazione prevista da questo articolo va nella direzione di rispettare compiutamente quello che gli avvocati ritengono un cardine fondamentale del giusto processo, tant'è che sono riusciti ad ottenere il suo inserimento nella Carta costituzionale: il principio del rispetto del contraddittorio tra le parti, principio che si declina e si sviluppa in vari modi.

Ne consegue un interrogativo in merito all'effettiva rispondenza ai diritti dei minori coinvolti. O se piuttosto, si vogliano tutelare le posizioni genitoriali, che entrano nella vicenda processuale minorile con un ruolo diverso, non sempre in sintonia con la tutela dei loro figli. I genitori sono parti processuali che, con la nuova

disciplina, per quanto sia prevista nomina di un curatore speciale per il minorenne, ottengono un'attenzione incisiva, Eppure, quando parliamo dell'applicazione dell'art. 403 del codice civile dovremo ricordarci che trattasi di una misura di protezione per i minorenni, allontanati, in emergenza, da un contesto familiare pregiudizievole.

Non è solo questo uno degli esempi sui quali vale la pena soffermarsi per riflettere se la Riforma Cartabia vada effettivamente nella direzione di una tutela prioritaria dei diritti dei minorenni.

Se gettiamo uno sguardo al lavoro degli operatori dei Servizi Sociali, possiamo riscontrare come il rispetto del principio del contraddittorio entri surrettiziamente in gioco anche con riferimento all'elaborazione delle loro relazioni. Quale veste giuridica e quale peso hanno queste relazioni nell'ambito del procedimento giudiziario?

Osservando gli articoli del codice di procedura civile, introdotti dalla riforma, si nota che le consulenze tecniche d'ufficio (art. 473 bis.25) e le relazioni dei servizi sociali (art. 473 bis.27), sono in larga parte sovrapponibili, nonostante il differente modus operandi che li contraddistingue. In tal senso colpisce l'indicazione secondo cui, dopo il deposito delle relazioni dei Servizi Sociali, sia previsto un termine per consentire alle parti di replicare al contenuto delle stesse. Un'attività, quella svolta dai Servizi Sociali che si sviluppa in una dimensione processuale e che sembra acquisire caratteristiche di ausiliarietà alla Magistratura e rilevanza probatoria. Caratteristiche che suggeriscono un coinvolgimento delle parti, da individuarsi, in particolare, nei genitori.

Con il rischio di rendere suscettibile di difficoltà l'operato dei Servizi Sociali, a cui vengono assegnati compiti impegnativi,

da declinare con il coinvolgimento o la supervisione delle parti processuali.

Nell'attesa di veder nascere il Tribunale unico per i minorenni e la famiglia, in questa fase di perigiosa transizione, colpisce il confronto tra l'operato del Tribunale Ordinario e quello del Tribunale per i Minorenni, riscontrandosi talvolta un diverso habitus mentale tra i Magistrati, conseguenza di culture, prassi e sensibilità differenti.

Come esempio si prendano i provvedimenti limitativi del ruolo genitoriale, con espresso riferimento alla sospensione o alla decadenza della responsabilità genitoriale.

La spesso apprezzabile prudenza che caratterizza le scelte del Tribunale Ordinario diverge da quella posta in essere dal Tribunale per i minorenni: nel primo caso sembra emergere una maggiore cautela nei confronti delle posizioni genitoriali, mentre nel secondo, in cui le decisioni limitative sono più frequenti, appare tendersi a forme di preponderante protezione dei diritti dei minorenni.

Avvicinandosi al tema centrale del convegno, sia consentita qualche considerazione sulla tempistica processuale introdotta dalla riforma, con termini stringenti e scadenze definite, in misura maggiore rispetto al passato; un aggiornamento che va nella giusta direzione, con il rispetto di tempi che parrebbero essere più adeguati alle esigenze dei minori coinvolti in un processo.

Questo perché il dato temporale, in presenza di minorenni partecipi a un contesto processuale, assume una portata relativa: nella fase della crescita gli anni, i mesi e anche i giorni contano di più di quanto possano contare per un adulto.

Tuttavia, in concreto, si può verificare la circostanza che il rispetto ossequioso di una proceduralizzazione finalizzata a

una più rapida archiviazione dei processi, possa determinare qualche controindicazione. Comprensibilmente i giudici, nel rispetto della tempistica procedimentale, hanno l'obiettivo di definire il contentioso tra le parti e chiudere il processo. Talvolta, anche prendendo atto della persistenza di situazioni che coinvolgono minorenni rimaste "in sospeso", con il rischio di una certa difficoltà interpretativa da parte di coloro che dovranno monitorare e intervenire proprio a tutela di questi ultimi.

Ciò accade in presenza di provvedimenti e sentenze che definiscono i procedimenti, delegando a soggetti terzi, come i servizi sociali, attività che ricadono in una sfera decisionale di importante discrezionalità. Quante volte agli operatori dei Servizi sSte, con l'ulteriore impegno di interloquire con quello che dovrebbe essere il dominus della fase successiva all'archiviazione del procedimento, ovvero il Giudice tutelare? La Riforma Cartabia lascia margini di incertezza in presenza di situazioni, non rare, assai intricate (che continuano a risentire della frammentazione processuale determinata dalla contestuale presenza del Tribunale Ordinario e del Tribunale specializzato), anche perché non sempre avviene de plano il passaggio del fascicolo dal Tribunale, che ha gestito la separazione o divorzio, al Giudice tutelare.

Gli Avvocati, a più riprese, nel corso degli anni antecedenti alla riforma, avevano espresso critiche in ordine al fatto che i procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni, spesse volte rimanevano "aperti" a oltranza: si sapeva quando iniziavano ma si ignorava quando, effettivamente, potevano terminare.

Tale dilatazione dei tempi processuali, però, forse, portava un vantaggio, come ha ricordato la giudice del Tribunale per

i Minorenni: nella pendenza del procedimento veniva svolta un'attività di monitoraggio che accompagnava il percorso di crescita del minorenne con un'attenzione costante da parte dei Magistrati che seguivano l'evoluzione di casi critici. A tal proposito si potrebbe valutare da parte del legislatore l'opportunità di adottare qualche correttivo o precisazione ulteriore.

Venendo al tema dell'ascolto del minorenne, come è stato sottolineato in altri interventi, si assiste, forse, a un'enfasi eccessiva sul punto: va rimarcato come esista anche il diritto del minorenne a non essere ascoltato. Minorenne che si trova a vivere, soprattutto oggi, con le previsioni della Riforma Cartabia, in un contesto di relazione con una pluralità di soggetti istituzionali, che potrebbero ingenerargli una certa confusione,

non riuscendo a collocarli nella dimensione più appropriata.

A tal proposito si aggiunge che risulta fondamentale che tutti coloro che svolgono un ruolo professionale nell'ambito della tutela minorile abbiano una formazione dedicata, a partire dalla categoria cui appartengono. Il lavoro di Avvocato impegnato sul fronte della giustizia minorile impone una specializzazione e una particolare sensibilità: sono importanti percorsi formativi ad hoc per i Magistrati e gli Avvocati, che si occupano di diritto di famiglia.

L'Unione Nazionale delle Camere Minori-

li, che rappresenta gli avvocati specializzati in diritto minorile, sta spingendo le istituzioni competenti a fare di più; occorre evitare che avvocati, o altre figure professionali del settore, non siano adeguatamente preparate, con il rischio che il loro operato possa recare svantaggio al minorenne.

Si pensi agli avvocati che rivestono la figura del Curatore Speciale del minore, incaricati di un compito quanto mai delicato.

Un ruolo che deve prendere le mosse dalla consapevolezza che l'ascolto del



minorenne, centrale nello svolgimento della funzione di Curatore Speciale, è altro rispetto all'ascolto processuale, che farà il Giudice. Il Curatore Speciale deve avere presente che nella fase di ascolto non può in alcun modo orientare o suggestionare il minorenne, sentendosi, più o meno coscientemente, una sorta di sostituto del Magistrato chiamato a sentire lo stesso in sede processuale. Il Curatore Speciale, viceversa, deve principalmente fornire spiegazioni al minorenne, tentando, con molto equilibrio, di fargli capire ciò che accade in

un momento particolare della sua vita. Difatti, laddove avvenga la nomina di un curatore speciale, sussiste, evidentemente, una situazione di conflittualità tra genitori e di potenziale pregiudizio per il minorenne. E il Curatore Speciale deve anche avere presente i limiti del suo operato: quando non gli vengono assegnati compiti di carattere sostanziale, la sua è una figura processuale, che vive il procedimento con il compito di rappresentare il minorenne.

In questo convegno si sta parlando dell'impatto della Riforma Cartabia sul versante civilistico. È bene, però, non dimenticare che esiste anche un altro ambito processuale di particolare rilevanza che coinvolge i soggetti minorenni: quello relativo ai procedimenti penali.

Un ambito in cui il fattore tempo assume un rilievo di straordinaria importanza. Per consentire il recupero del minorenne, fine principale della giustizia penale minorile, si rendono necessari interventi immediati. La presa in carico e la messa alla prova che giungono a distanza di anni da quando sono stati commessi i fatti pregiudicano tale obiettivo.

Accanto agli interventi delle istituzioni competenti, orientati in tale direzione, si colloca l'impegno dell'Avvocato specializzato che assiste un ragazzo o una ragazza (un dato quello dei reati consumati da giovanissime purtroppo in incremento) implicati in una vicenda penale. Si tratta di un lavoro, basato sull'ascolto e sul confronto con il soggetto minorenne alquanto impegnativo. Il legale dovrebbe avere uno sguardo che definisco con un'espressione un po' colorita "strabico". Da una certa prospettiva anche l'avvocato che si occupa di diritto minorile risponde al dovere professionale che i legali assumono con il patrocinio che gli viene assegnato, di

impegnarsi rispetto a quanto gli viene domandato dal proprio assistito, termine che preferisco a quello di cliente.

Ma non è detto che ottenere un'archiviazione o un'assoluzione in un procedimento penale minorile corrisponda davvero al bisogno del ragazzo, il quale al contrario, potrebbe avere necessità di un sostegno istituzionale da parte di esperti, che lo aiutino a risollevarsi dopo un inciampo, ad esempio con un percorso di messa alla prova.

In conclusione, la tutela dei soggetti minorenni richiede competenza e sensibilità speciali che, in tempi complessi come quelli che stiamo vivendo, suggeriscono interventi che abbiano tempi e modi appropriati. Per questo è importante il convegno cui stiamo partecipando, promosso da diversi ordini professionali, con il coinvolgimento di Magistrati ed esperti, per provare ad avere uno sguardo e un linguaggio originali. Mettendosi in gioco in un presente che chiede a tutti noi di parlare la stessa lingua. Una lingua che deve essere capita anche dai soggetti minorenni che intendiamo tutelare.

“Quale ascolto del minore, il colloquio dell’Assistente Sociale con il minore e il lavoro di rete con gli adulti di riferimento”

Dott.ssa Rosa Barone

Assistente Sociale Specialista, con master universitario di primo livello sul Codice Rosa. Vanta una lunga esperienza operativa nell’area tutela minori e del contrasto alla violenza; attualmente posizione organizzativa presso la AUSL Toscana Centro nonché dal 2021 ricopre la carica di presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana

Il tema dell’ascolto del minore non può in questa fase essere decontestualizzato dal processo di riforma avviato con la legge Cartabia. Già dalle prime fasi, c’è stata una grandissima mobilitazione con molte iniziative per prepararsi sul cosa fare e come farlo, con momenti di confronto con l’Autorità Giudiziaria.

Forse però è mancata una riflessione di carattere più generale sulla portata innovativa della Riforma e sulle motivazioni che sottendono ad alcune scelte del legislatore. Non ci siamo interrogati abbastanza se e quanto questa Riforma rispondesse ai bisogni dei bambini e delle famiglie che noi accompagniamo in percorsi evolutivi. Una domanda importante per gli Assistenti Sociali in quanto sappiamo che l’intervento di tutela giudiziaria, che ha lo scopo di garantire il diritto del minore alla protezione e indica gli ambiti di controllo e limitazione della responsabilità genitoriale, non esaurisce l’intervento dell’AS, ma costituisce solo una delle possibili dimensioni.

Infatti una delle “specialità” del lavoro degli Assistenti Sociali, sta proprio nella capacità di coniugare sostegno e vigilanza, inserendoli in una cornice di senso che mette al centro sia il diritto dei bambini a stare protetti nella propria famiglia, sia il diritto dei genitori a ricevere aiuto per superare le condizioni di malessere e disagio, che ostacolano la loro genitorialità. L’intervento dell’Assistente Sociale rientra in una cornice metodologica e deontologica che va oltre l’incarico assegnato dall’organo giudiziario, ricercando, anche in questa delicata fase, la funzione di protezione, cura e promozione delle responsabilità familiari in un contesto quanto più possibile collaborativo.

Questa dimensione sollecita una seconda domanda, conseguente alla prima, ovvero se la Riforma Cartabia contribuisca o meno a risolvere una problematica da sempre aperta che attiene al rapporto che i servizi sociali hanno con l’Autorità Giudiziaria nell’ambito della tutela.

In risposta, potremmo osservare che la Riforma Cartabia in generale si pone degli obiettivi condivisibili, anche in relazione a quella che è la dimensione specifica del ruolo professionale degli Assistenti Sociali, ma che permangono molti dubbi sull'approccio complessivo adottato.

Sembra emergere una tendenza a voler risolvere il tema della complessità delle relazioni familiari, soprattutto quando queste sono disfunzionali, con una standardizzazione dei procedimenti e con l'adozione di una serie di indicazioni operative molto stringenti nei tempi e nelle fasi.

mandato dell'Autorità Giudiziaria. Permane il mandato professionale nel rispetto del codice deontologico che è quello della promozione del benessere del minore, che include eventualmente anche percorsi di protezione nell'ambito della tutela ma non li esaurisce.

Questo perché la funzione più importante è sempre quella di stare vicino ai bambini e alle loro famiglie. Una funzione fondamentale che, per quanto sviluppi in un contesto d'aiuto prescrittivo, scommette sul fatto che questi "cattivi genitori", come li ha definiti Cirillo, possano avere una pos-



Dobbiamo interrogarci se la proceduralizzazione e la standardizzazione siano sempre risposte funzionali per sostenere le famiglie con problematiche relazionali. Ad esempio, per riprendere il tema dell'ascolto del minore, la Riforma aiuta a raggiungere l'obiettivo ultimo che è quello di restituire voce e titolarità dei diritti alle persone minorenni? Per quanto riguarda il ruolo dell'Assistente Sociale: con quale "giacca" ascolta il minore? Infatti, l'ascolto, anche se inserito all'interno di un percorso di tutela, non può solo rispondere al

sibilità di riscatto. È in questa opportunità di riscatto che si realizza o meno l'interesse superiore del bambino. Si tratta quindi di declinare, non un teorico superiore interesse del minore, ma reali opportunità per sviluppare un cambiamento nel sistema familiare. In fondo il superiore interesse è dato dal poter restituire ai bambini i loro genitori che, pur con capacità residue, possono assolvere alla funzione genitoriale.

Reali opportunità di cambiamento con conseguenti percorsi di accompagnamento.

mento, modulati sul livello di complessità delle problematiche familiari, in cui l'Assistente Sociale può avere un ruolo fondamentale, ricercando sempre la collaborazione dei genitori.

Per questo ordine di motivazioni spesso la contingentazione dei tempi e la standardizzazione delle procedure possono costituire dei veri vincoli al processo di accompagnamento al cambiamento.

La giusta misura del tempo contribuisce ad evitare che il protrarsi del percorso di tutela provochi condizioni di vittimizzazione secondaria o, al contrario, che una eccessiva contrazione dei tempi possa compromettere la conoscenza della situazione complessiva del sistema familiare, essenziale per individuarne risorse e criticità, mobilitarne le potenzialità e attivare le risposte più coerenti con i bisogni rilevati. Tuttavia, la giusta misura del tempo deve prevenire forme di eccessiva standardizzazione degli interventi, tenendo conto che la valutazione di fattibilità necessaria per progettare un percorso di accompagnamento di una famiglia in difficoltà, non sarà mai in grado di prevedere esattamente gli sviluppi reali delle storie personali e familiari.

Le valutazioni sociali e psicosociali sono dei processi dinamici, orientati all'accompagnamento e alla costruzione di un rapporto di fiducia con la famiglia. La valutazione delle fragilità e vulnerabilità, presenti in un sistema familiare, richiede tempi adeguati a individuare risorse e potenzialità trasformative.

È inefficace, infatti, un approccio che mira semplicemente a leggere le aree di criticità. I fattori di rischio sono spesso più evidenti rispetto alle possibilità di miglioramento. Non possiamo limitarci a fare una valutazione come se fosse una «istantanea» più incline alla riparazione fittizia di uno stato di disagio che all'empowerment delle persone.

Se non usiamo questo approccio, rischiamo di diventare, usando una metafora, dei semplici «notai del fallimento», laddove si rinunci a leggere la complessità dei sistemi familiari.

Ma sulla base di questa premessa dobbiamo anche chiederci se e come il sistema dei servizi sociali della tutela all'infanzia riesca a garantire il diritto all'ascolto dei minori.

Attingendo dalla mia esperienza professionale, vorrei condividere uno spaccato sul tema dell'ascolto, restituito dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio che ha svolto un'analisi dei fascicoli del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minori. L'indagine ha rilevato che circa il 35% degli atti e dei ricorsi depositati ha delle allegazioni di violenza, di cui non emerge traccia nelle fasi del procedimento.

Nel rapporto si legge che «nel 95,3% dei casi in cui il Tribunale Minori ha delegato il servizio sociale ad esperire gli accertamenti, nella delega non è espressamente demandato l'ascolto del minore, che si riscontra solo nel 4,7% dei casi. Nel 69,2% dei casi non si è proceduto all'ascolto del minore.»

Questo significa che nel 69% dei casi ai minori non è stata «data voce», non si sono raccolti i loro desideri, non si è consentito loro di esprimere le proprie opinioni e le proprie esigenze, e, più in generale, non si è dato reale spazio al loro superiore interesse, se non in forma indiretta e filtrata da operatori, non sempre specializzati in materia di violenza.

Emerge inoltre che «per quanto riguarda gli ascolti delegati, 40% sono stati delegati al consulente tecnico nominato, 45% al servizio sociale e nel 7% i minori sono stati ascoltati sia dai Servizi che dal consulente tecnico d'ufficio. Nel 97% dei casi non è il minore a richiedere di essere ascoltato,

ma anche nei pochi casi in cui questo è avvenuto (3%), il Tribunale non ha accolto la sua richiesta il 28,7% delle volte”.

C’è una forte resistenza del sistema giudiziario a rispettare le convenzioni internazionali che sanciscono il diritto del minore ad essere ascoltato.

Quando il minore viene ascoltato, “in nessuno dei casi esaminati, i consulenti o i responsabili del servizio hanno veicolato al Giudice le opinioni del minore sulle decisioni che lo riguardavano. Quando il bambino dice con chiarezza che vuole stare con la madre e manifesta le sue ragioni o le sue paure, il Consulente adotta una sua lettura interpretativa”

Qui ritorna il ragionamento che faceva la Dott.ssa Pajardi, cioè nel senso che si fa riferimento alle consulenze tecniche che, invece di avere un ancoraggio scientifico, inseriscono tutta una serie di elementi di valutazione che sembrano quasi soggettivi. Questa indicazione, recepita dalla Riforma Cartabia, interessa anche gli Assistenti Sociali che devono redigere documentando a che titolo e su quali basi scientifiche sono ancorate le valutazioni.

La Commissione Femminicidio nel rapporto evidenzia come nell’ascolto, quando realizzato, non si tenga conto del punto di vista dei bambini rispetto alla loro esperienza in tema di violenza assistita. Le relazioni vengono definite

“violence blind”, in cui, cioè la violenza è negata a priori o considerata in modo acritico poco impattante sulla salute dei bambini. In sintesi, per quanto riguarda il ruolo dei servizi, ci dice che non facciamo quello che dovremmo fare.

Si legge infatti, a conferma di questo senso di sfiducia, che emerge una “egemonia dei servizi sociali, delegati di fatto a compiere numerose attività, relegando a ruolo ancillare quello di supporto, di sostegno”. Nello stesso tempo si afferma che: “ep-

pure i servizi sociali potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel raccontare proprio quella storia antecedente alla separazione che manca nei fascicoli processuali: la qualità e quantità delle cure materne, le condizioni dei minori con riferimento sia allo sviluppo psico-biologico, andando a colmare il vuoto che esiste nelle consulenze tecniche focalizzate sul qui e ora, rispetto alla storia pregressa del minore e alla storia familiare”.

Insomma, abbiamo tanti spunti riflessivi per cogliere l’occasione, nella fase di applicazione della Riforma Cartabia, di riorientare le nostre prassi professionali verso un “child welfare” con una forte attenzione alla prevenzione di forme di vittimizzazione secondaria.

La Convenzione di New York del 1989 è la prima convenzione che sancisce l’ascolto come un diritto. Il diritto all’ascolto, all’articolo 12 il Comitato ONU raccomanda:

- in quanto diritto l’ascolto non può essere imposto va pertanto richiesto l’assenso del minore;
- non c’è un limite di età per l’esercizio di questo diritto;
- di prevenire il rischio di effetti iatrogeni dell’ascolto determinati da spazi e tempi non adeguati, da operatori non formati e dalla ripetizione degli ascolti, soprattutto quando legati ad effetti traumatici.

In particolare, nelle relazioni maltrattanti, tutte le volte che si sollecita l’ascolto si sollecita anche il ricordo del trauma e quindi si produce vittimizzazione secondaria.

Ascoltare, dare voce ai bambini, implica la capacità di porli al centro dell’intervento, di dialogare con loro, di dare voce ai silenzi e saperli riempire nel modo giusto. L’intervento di ascolto da parte degli operatori deve essere progettato e applicato a seconda delle situazioni familiari e delle

fasi del processo di intervento, valutando i migliori formati di colloquio e adeguandoli al bisogno dei singoli bambini. Il progetto implica pensare al "prima colloquio": preparare il bambino, dare tutte le informazioni sul percorso, sui vari ruoli e le varie figure, tradurre il significato degli atti che seguiranno e le decisioni assunte. Implica avere un obiettivo, con la capacità di "guidare il colloquio" controllando le proprie emozioni e quelle del bambino, mantenendo "il timone nelle mani" così come compete ad un adulto protettivo. Implica pensare al "dopo colloquio".



Ascoltare il bambino attraverso la ricostruzione della sua storia familiare è molto importante ma si può fare solo se si crede che il bambino possa essere anche un esperto di sé stesso e del proprio mondo. Per concludere dobbiamo "riorientare la bussola", abbiamo a disposizione i metodi, gli strumenti, l'esperienza, la competenza. Abbiamo per esempio l'esperienza del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) che è diventato un livello essenziale delle prestazioni ed è finalizzato

all'accompagnamento non solo del bambino ma dell'intero nucleo familiare in situazioni di vulnerabilità. Esso rappresenta un punto di partenza non derogabile. Per concludere nella relazione adulto/bambino esiste una differenza generazionale, di ruolo e di potere che deve essere esplicitata. Un ascolto non autocentrato è possibile solo se l'adulto ha mentalizzato che i bambini possono essere interlocutori capaci, che la loro soggettività può essere messa in parola, che il loro diritto all'ascolto deve essere assicurato. Non vi è ascolto reale se non si stabilisce una relazione, un legame. Grazie ad adulti rispettosi, disponibili a prendere sul serio le parole del bambino, e capaci di garantire condizioni di ascolto adeguate alla sua età e alla sua maturità, l'ascolto diventa un'opportunità reale e non solo retorica.

“La Riforma Cartabia sul servizio sociale: quali sono state le sfide per l’Assistente Sociale, il tempo e la qualità dei percorsi per la tutela della famiglia”

Dott.ssa Rosa Barone

A partire dagli spunti emersi nel corso del dibattito in relazione alla dimensione multidisciplinare dei percorsi di tutela, vorrei osservare che gli Assistenti Sociali, per conformazione professionale, non sono in generale preoccupati di entrare in rapporto con le altre figure professionali. Anzi, proprio per uno sguardo orientato alla dimensione globale ed olistica della persona, tendono ad essere tra i principali attivatori degli altri professionisti.

Proprio in virtù della nostra esperienza, sosteniamo che il lavoro in equipe non è un automatismo e quanto più si moltiplicano le figure e le appartenenze professionali, rischio che con la Riforma sembra amplificato, tanto più aumenta il livello di complessità nell’obiettivo di fare sintesi. Infatti è in questa sintesi che si sostanzia la capacità di restituire “senso” di un’esperienza familiare alle famiglie e soprattutto ai bambini.

In questa direzione oltre alla formazione professionale, in cui prevedere anche

un’ottica specialistica, non si pensa alla necessità di attrezzare i professionisti con delle skills specifiche per lavorare in equipe, che appunto non è una competenza che si improvvisa.

Questa considerazione ci porta a sottolineare l’importanza di investire su un profondo cambiamento del sistema dei servizi di tutela. La Riforma Cartabia introduce il tema della specializzazione in alcuni ambiti, come quello della violenza, ma non affronta in modo sistematico il tema della specializzazione dei professionisti.

La mancata qualificazione/specializzazione degli operatori produce gravi conseguenze in termini di vittimizzazione.

Ad esempio, è dimostrato come la mancanza di competenze specialistiche sulla dinamica della violenza, immetta nelle relazioni dei servizi, valutazioni stereotipate che non solo non hanno un ancoraggio scientifico ma tendono a negare la violenza trasformandola, con un forte ridimensionamento linguistico, in con-



flitto. Sono errori che pesano perché su queste valutazioni demandate ai servizi, spesso si costruiscono le sentenze dei Giudici che producono importanti conseguenze nei contesti familiari. Sempre a titolo esemplificativo, uno degli aspetti ricorrenti nelle relazioni dei servizi è l'attribuzione di comportamenti ambivalenti della vittima, che viene quasi sempre attribuita come "colpa" alla persona vittima. Un fenomeno che viene definito "victimblaming" che attribuisce alle vittime, in maniera errata e confondente, pari responsabilità dei comportamenti violenti ponendo vittime e aggressori sullo stesso piano.

Mentre invece, l'ambivalenza è connaturata alla violenza ed è una delle conseguenze che esita dalle relazioni maltrattanti, soprattutto se di lunga durata.

Il tema della qualificazione delle competenze è quindi centrale ma ad una prima applicazione della Riforma Cartabia si rileva un investimento rivolto più alla "proceduralizzazione e standardizzazione" degli interventi, aspetti che appunto da soli rischiano di essere del tutto inefficaci all'obiettivo.

Le Istituzioni dello Stato devono attrezzarsi adeguatamente, a partire dalle competenze, per prevenire la vittimizzazione secondaria che non è solo una

questione di abbreviare i tempi, ma è una questione che attiene alla capacità di leggere e valutare le storie dolorose che ci vengono consegnate. La valutazione di fattibilità necessaria per progettare un percorso di accompagnamento di una famiglia in difficoltà non sarà mai in grado di prevedere esattamente gli sviluppi reali delle storie personali e familiari. I saperi professionali e la metodologia operativa si basano su ipotesi e ricorrenze, per tali motivi è necessario disporre di competenze e strumenti specifici, di risorse adeguate, di un approccio flessibile e pronto a fronteggiare cambiamenti e accompagnare processi.

Il tempo nella relazione d'aiuto richiama quindi una dimensione complessa che implica un tempo dato dall'organizzazione dei servizi, un tempo imposto anche per Legge dalla Magistratura, un tempo legato alle esigenze del bambino e della sua famiglia. Quest'ultimo tempo è quello che mi piace definire della fiducia.

Altrettanto trascurata è la necessità di garantire, a livello organizzativo il tempo per consentire agli Assistenti Sociali di esserci, sia nel tempo breve favorendo un'organizzazione del lavoro sostenibile, sia nel tempo lungo cercando di trovare i dispositivi che limitano l'elevato turnover di questi operatori.

Il tema del tempo è a maggior ragione centrale nel nuovo art. ex 403. Come diceva il Dottor Nobili, viene trattato come se fosse un TSO o una misura cautelare, peccato che poi gli attori li abbiamo tutti lì e non li portano via, perché facciamo il 403 in presenza dei genitori.

Non solo nel procedimento si prevede una telefonata di raccordo con l'Autorità Giudiziaria che però non sembra diretta a condividere la scelta dell'adozione del provvedimento di allontanamento, quanto a trasferire informazioni per i passaggi successivi.

Da molti contributi oggi è emersa una preoccupazione comune, ovvero che la Riforma Cartabia persegua obiettivi giusti e condivisibili, ma che le soluzioni individuate possano poi non essere funzionali. Se è condivisibile ridurre gli allontanamenti, non posso sostenere l'"allontanamento zero". Infatti, nel momento in cui persegua questo obiettivo, non solo metto in crisi la funzione di protezione, ma comunico a quei bambini, che loro malgrado sono accolti in comunità, che non dovrebbero esserci, che qualcuno ha sbagliato qualcosa. Invece non è sempre detto che sia così. Dalla mia esperienza professionale posso testimoniare di tante storie familiari in cui una fase di allontanamento ha fatto la differenza. Ha costituito per quei minori un'occasione per creare uno spazio e un tempo per comprendere e dare senso alle esperienze familiari sfavorevoli. Uno spazio in cui anche i genitori, se gestiti con competenza da parte dei professionisti, recuperano un rapporto di collaborazione e di ricucitura. Gli operatori che accolgono i bambini in comunità sanno che li aiuteranno solo nella misura in cui si riuscirà a restituire loro il legame biologico con la famiglia.

Alla conclusione di questo intervento emerge quindi che la complessità del-

le tematiche affrontate nel lavoro con i sistemi familiari, richiede altrettanta complessità e integrazione istituzionale e professionale, al fine di ricomporre la frammentarietà e la discontinuità delle esperienze di vita delle persone delle quali ci prendiamo cura, nei differenti ruoli professionali e istituzionali.

La relazione tra il sistema giudiziario e il sistema dei servizi sociali e sociosanitari ha una sua efficacia laddove viene realizzata secondo un'ottica di complementarietà e di reciproco riconoscimento dell'autonomia istituzionale, superando il concetto di "funzione ausiliaria" dei professionisti esterni al sistema della giustizia. La vera sfida della Riforma Cartabia sta nell'instaurare un approccio dialogico tra Servizi e Autorità Giudiziaria che ci consenta di preservare la nostra mission che è, e rimane, quella di essere sintonizzati sui bisogni veri dei bambini e delle loro famiglie.

“L’ascolto del minore da parte del Giudice Onorario. Obiettivi, tempi e modalità dell’ascolto da parte del Giudice minorile”

Dott.ssa Sabrina Tosi

Psicologa, Terapeuta sistemico relazionale, Didatta, già Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito per il Tribunale Ordinario di Macerata e per i Minorenni delle Marche, Magistrato Onorario presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche, Docente Master Psicologia Giuridica CSS

Un ringraziamento ai rappresentanti dei diversi Ordini che si sono prodigati in questi mesi per l’organizzazione di questo evento.

Ritengo opportuno evidenziare lo spirito di servizio con cui ho aderito alle attività del gruppo di lavoro in psicologia giuridica promosso dall’Ordine degli Psicologi e Psicologhe delle Marche, da cui è nata l’iniziativa del tavolo inter-ordinistico che ha coinvolto gli Ordini degli Avvocati e degli Assistenti Sociali. Spero che nella

prossima annualità altri colleghi, mossi dallo stesso spirito di servizio, scelgano di contribuire ulteriormente a tenere viva questa attività e la trama di relazioni feconde che abbiamo intessuto in questo anno e negli anni precedenti.

Aderire al tavolo inter-ordinistico significa non solo mettere la propria esperienza al servizio dei colleghi più giovani, ma anche al servizio delle attività volte a tutelare i minori.

La tutela dei minori è un ambito estrema-





mente complesso, come è stato evidenziato precedentemente anche da altri relatori, e il sociologo ed epistemologo Edgar Morin ci ricorda che "la complessità è una parola problema e non una parola soluzione". Pertanto, è quanto mai necessario approcciare il tema in un'ottica di multidisciplinarietà¹ (Bocchi, Ceruti, 2007). Questa presentazione grazie agli interventi dei relatori che mi hanno preceduta è diventata come una sorta di morula, che in biologia è quello stadio che attraversa un organismo durante le prime fasi della gestazione e

¹ Edgar Morin, filosofo e sociologo nato a Parigi nel 1921, è uno dei principali teorici della complessità applicata alle scienze umane e all'educazione. Morin afferma che la parola "complesso" si chiarisce con il suo significato etimologico di *complexus*, ossia tessuto o tenuto insieme, in grado di connettere i saperi, di cogliere i legami tra i processi e di interrelare i fatti e i fenomeni. L'aumento della complessità non è un fenomeno gestibile o controllabile, si presta a interpretazioni differenti, richiede una radicale riorganizzazione della struttura del sapere, un continuo adattamento alle novità, e un costante aggiustamento del sistema per renderlo capace di "tenere insieme" e far funzionare bene le diverse componenti.

che rappresenta la base per la successiva formazione dell'organismo. Partiremo da una prima definizione delle tipologie di ascolto, distinzione necessaria per evitare di sottoporre il minore a tante situazioni stressanti in cui dover ripetere la sua storia a degli adulti a lui sconosciuti.

A questo scheletro di base aggiungiamo argomenti più recenti in relazione allo stato della Riforma, argomenti trattati nell'ambito della formazione per magistrati togati e onorari presso la Scuola Superiore della Magistratura nel giugno 2024, da cui è emersa la certezza della proroga dell'entrata in vigore del Tribunale Unico per le persone i minori e la famiglia, ma non ancora una decisamente opportuna modifica della stessa.

Il best interest of child rappresenta il principio informatore di tutta la normativa a tutela del minore, garantendo che in tutte le decisioni che lo riguardano il magistrato tenga presente il superiore interesse del bambino e del ragazzo. Gli strumenti internazionali si informano al principio del superiore interesse del minore, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo. In primis la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che è la con-

venzione su cui convergono in assoluto il maggior numero di paesi ratificanti (Arbia S., 1992). È quindi ampiamente condiviso, in linea teorica, che in tutte le questioni in cui sono coinvolti i minori, nella gerarchia di interessi e diritti coinvolti, quelli del minore devono essere collocati in cima alla piramide. È sul piano pratico che emergono le maggiori difficoltà, nel tradurre, cioè, il principio del best interest of child in pratiche operative.

È necessario, pertanto, avere contezza della specificità dei ruoli e dei diversi contesti, in relazione all'ascolto del minore per evitare che una pratica orientata al best interest of child, diventi piuttosto lesiva della salute del minore stesso.

I contesti dell'ascolto del minore che intendo delineare corrispondono alle tre aree che ho percorso nella mia pratica professionale: il contesto clinico in qualità di psicoterapeuta dell'individuo, della coppia e della famiglia; il contesto giuridico in qualità di CTU e Perito per il Tribunale Ordinario di Macerata e per i Minorenni delle Marche; il contesto forense, in qualità di Giudice Onorario Minorile (GOM).

Partiamo dal tempo dell'ascolto.

Nella clinica l'ascolto avviene nella seduta di psicoterapia, la quale ha solitamente una durata di 45-60 minuti, che può arrivare a 90 minuti nelle sedute familiari particolarmente complesse. La durata della seduta è sempre abbastanza definita perché i temi trattati, se non esauriti in maniera soddisfacente possono essere affrontati nella seduta successiva.

Ugualmente nell'ascolto in ambito peritale, in cui il CTU può aggiungere un ulteriore incontro peritale, laddove ritiene necessario acquisire maggiori informazioni, pur rimanendo entro i termini stabiliti dal giudice per il deposito della relazione, fatta eccezione per l'istanza di proroga che dovrebbe essere presentata solo in casi

eccezionali, stante la possibile situazione di pregiudizio in cui versa il minore.

Il tempo dell'udienza di ascolto del minore non è definito. Il giudice incontra bambini blindati che non parlano e bambini che sono come fiumi in piena. Quando il giudice ascolta il minore il linguaggio metaforico è utile per comunicare con i più piccoli e con gli adolescenti, per veicolare la conoscenza del sistema di tutela, per spiegare loro il perché devono incontrare così tante persone sconosciute. Racconto loro che il Tribunale per i Minorenni ha l'obiettivo di proteggere i bambini e i ragazzi fino a diciotto anni, cercando di aiutarli a crescere togliendo dalla loro strada gli ostacoli che impediscono la loro crescita o inserendo aiuti laddove le risorse presenti non sono sufficienti. Racconto che il Tribunale è come un individuo senza organi di senso propri, senza braccia, senza gambe, senza occhi e senza orecchie i cui organi di senso sono i Servizi, le psicologhe, le assistenti sociali, il curatore, a cui lui può rivolgersi per parlare con noi se le cose non andassero come dovrebbero ai loro occhi. Il linguaggio metaforico è così potente che riesce a veicolare persino il modello intergenerazionale di trasmissione dell'attività psichica radicato nell'epistemologia sistemica ma ormai alla base della prospettiva di osservazione delle relazioni familiari a prescindere dall'orientamento del professionista che valuta.

Un esempio concreto può rendere più limpido il concetto sopra esposto. Nel corso dell'ultima fase di un'udienza di ascolto di un bambino vittima di violenza fisica da parte del padre, come di consueto, chiedo al minore se potesse esprimere un desiderio che cosa vorrebbe, lui risponde "Vorrei rivedere mio padre ma che non mi mena. Magari mi mena ma poco, non tanto come prima..."

Riprendo a quel punto la spiegazione

sulla funzione del TM e degli operatori dei Servizi che cercano di comprendere i suoi bisogni perché a volte i genitori non sono capaci di accorgersi di questi bisogni perché, quando erano piccolini nessuno lo ha insegnato loro.

Prontamente il bambino stupito risponde "Ma lo sa che anche mio nonno menava mio padre!"

Questo è un modo di rendere il bambino soggetto del procedimento che lo riguarda, è un ascolto che richiede la presenza nel Hic et Nunc, un ascolto che non può essere svolto in sei minuti perché la legge prevede l'obbligo dell'ascolto da parte del magistrato.

Con la Dott.ssa Mancia abbiamo discusso chiedendoci se le nostre stanze fossero adatte ad accogliere e ad ascoltare i bambini e i ragazzi.

Riflettendoci, certamente gran parte delle nostre stanze non sono adatte ad accogliere i bambini, non sono a loro misura, sono fredde e spoglie, o vestite di armadi pieni di fascicoli, ma credo che più di tutti quello che dobbiamo imparare a vestire e a curare è la relazione con questi minori. La specificità della committenza determina anche la differenza nella conduzione dell'ascolto: committenti della psicoterapia sono solitamente, nel mio caso, i genitori. In ambito peritale chi commissiona l'ascolto è invece il giudice che dispone la ctu o nomina un consulente per assistere durante l'ascolto. In questo secondo caso non parliamo quindi di alleanza terapeutica e il professionista non può e non deve costruire tale alleanza in quanto non può garantire la riservatezza dei dati ai periziatì poiché gran parte di quanto emerso nell'ascolto deve essere messo a disposizione del giudice e delle parti per garantire il contraddittorio. Anche in ambito forense il committente dell'ascolto è il giudice che tuttavia deve egli stesso

svolgere l'ascolto anche se il minore è stato già ascoltato dagli operatori dei servizi o dal curatore. La cassazione stabilisce quali sono le eccezioni all'ascolto e cioè che il minore sia stato già ascoltato da un altro giudice (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 1474 del 25/01/2021; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 2001 del 23/01/2023).

Un'altra differenza determinante dei tre ambiti di ascolto del minore è legata alla finalità dell'azione. In ambito clinico il terapeuta incontra il minore come parte di un sistema familiare che è l'equivalente di una organizzazione con regole e ruoli ben definiti. Il problema è che, secondo la prospettiva sistematica, e non solo, è probabilmente proprio la specificità di tale organizzazione all'origine del problema portato dal bambino. La logica dell'intervento è quindi quella di perturbare l'equilibrio dell'organizzazione in modo che la famiglia sperimenti nuovi modi di funzionare che non comportino il sintomo manifestato dal bambino e che ovviamente tale sintomo non migri ad un altro membro fragile o invischiato della famiglia. Se questo avviene il compito del terapeuta è quello di fare degli aggiustamenti, introdurre nuove perturbazioni, creare spazi di elaborazione di significati attraverso tecniche narrative, prescrittive, analogiche ecc. Nello spazio peritale tutto questo non può avvenire, perché non è presente la domanda di terapia, né il tempo per poter costruire una risposta. Nello spazio peritale la tripla scansione di termini dettata dall'ordinamento, come accennato precedentemente, impone al CTU di svolgere le operazioni entro termini stabiliti oltre i quali non può più intervenire.

Vorrei a questo punto percorrere il binario dei contributi scientifici citando tre fonti a sostegno della tesi secondo cui è necessario agire con prudenza ed esi-

tazione nel momento in cui andiamo a valutare il minore.

Il primo contributo è quello del matematico Heinz Von Foerster (1987) che attraverso una serie di formulazioni matematiche riesce a dimostrare che il fatto stesso che noi osserviamo la realtà, comporta che essa si modifichi. Von Foerster riconosce quindi la funzione dell'osservatore nella realtà osservata. Ogni individuo costruisce il suo universo. Siamo quindi inseriti in un insieme di universi che lo scienziato chiama multiverso.

Un esempio chiarificatore. Pensiamo di essere a casa da soli a fare le nostre cose tranquillamente. Ad un certo punto squilla il telefono. Rispondiamo. È un familiare con cui conviviamo e siamo in buoni rapporti che ci dice di aver installato una telecamera in casa che è già in funzione. Da quel momento in poi molto probabilmente nessuno di noi agirà più come prima, sperimenterà una sorta di disagio, o di divertimento, o di irritazione; comunque, il peso dell'osservazione attraverso la telecamera produrrà un cambiamento a livello cognitivo, emotivo, comportamentale. Questo significa che osservare una persona significa già modificarne il comportamento e in quanto ascoltatore del minore dobbiamo agire con la consapevolezza di una grande responsabilità. Dobbiamo essere consapevoli che incontrare un giudice piuttosto che un altro, avere un avvocato piuttosto che un altro, ecc. conduce quel bambino ad avere un comportamento e a volte un destino diverso. L'epistemologo Marco Bianciardi ci esorta a considerare che non possiamo prescindere dalla complessità e dall'intreccio tra l'individuo oggetto dell'osservazione e l'individuo soggetto dell'osservazione (Bianciardi, 2016). In particolare, sull'osservatore - che abbiamo visto precedentemente

solo osservando il bambino ne modifica il funzionamento - Bianciardi ci dice che chi valuta è cieco e sordo rispetto alla realtà osservata, una cecità e sordità data dalla sua realtà. La realtà dell'osservatore- ascoltatore- valutatore è costruita grazie alle proprie esperienze, una realtà codificata dal suo universo, un universo di esperienze passate che producono "rumore", un rumore che può coprire persino il suono della realtà che dobbiamo valutare. Come i nostri Codici in ambito giuridico, il Codice Civile e Penale e i rispettivi Codici di Procedura, sono il frutto dell'esperienza sociale lungo le generazioni, così il sistema di codifica di ognuno di noi si fonda sulle esperienze accumulate negli anni. Questo codice ci permette di ordinare la realtà osservata e può renderci ciechi rispetto alla realtà del bambino osservato nel suo contesto.

Il terzo contributo riguarda tre autori, Forza, Menegon e Rumiati (2017), due avvocati di cui uno cassazionista, e un docente di psicologia che hanno raccolto una serie di contributi scientifici per affrontare il tema dei processi decisionali del magistrato e del ruolo delle esperienze e delle emozioni in tali processi. Gli autori riprendono le parole del giurista Calamandrei secondo cui "Agisce sempre, anche sul giudice che crede di fare giustizia [...] l'influsso di ragioni non confessate neanche a se stesso, di simpatia o di ripugnanza inconsapevole, che lo guidano in anticipo, quasi per intuizione, a scegliere, tra più soluzioni giuridiche che il caso comporta, quella che corrisponde a questo suo occulto sentimento".

È necessario interrogarci su questi temi in relazione al rito monocratico che richiede al Giudice, in solitudine, di decidere senza la consapevolezza di queste interferenze. Nel rito camerale - che con la Cartabia verrà sostituito dal rito monocratico per

larga parte dei procedimenti civili - due giudici togati e due onorari fanno incontrare i loro universi e mettono a fuoco i più efficaci interventi di tutela.

Gli autori Forza, Menegon, Rumiati propongono un lavoro di Findley e Scott (2006) in cui viene trattata la "visione a tunnel" in cui attraverso l'analisi dell'osservazione di casi di crimine fa emergere che ognuno di noi è ostacolato da tendenze sistematiche che ci impediscono di essere accurati nella percezione e, conseguentemente, nell'interpretazione degli eventi. Nella visione a tunnel il sistema di codifica dell'osservatore entra in gioco facendo luce su alcuni elementi legati alle proprie esperienze di vita, i cui elementi fondamentali sono depositati nel registro delle memorie implicite. Le neuroscienze oggi ci dicono che in tali archivi gli eventi vengono depositati ma influenzano inconsapevolmente le attività che svolgiamo nel presente. Parte di queste memorie implicite entrano in gioco anche nei processi decisionali dei giudici.

Concludo il mio intervento prendendo in analisi una formula contenuta in un recente decreto di un Tribunale Ordinario in cui il Giudice sottopone le parti ad una proposta conciliativa consistente in un calendario e una ripartizione di spese che qui non sto ad elencare perché non è sul contenuto della proposta che vorrei aprire una riflessione, ma sul punto successivo in cui il Giudice rinvia l'udienza per verificare la disponibilità delle parti ad aderire alla proposta, disponendo, in caso di mancato accordo, l'audizione della figlia minorenne di otto anni.

La riflessione che si intende aprire grazie al decreto riportato è sulla facilità con cui nella pratica, nella gerarchia delle questioni e dei diritti, il best interest of child, finisce sulla base della piramide, sottponendo la

bambina di cui sopra ad una forte pressione nel caso in cui i genitori non aderiscano alla proposta conciliativa e sul fatto che tale minore venga usata come ago della bilancia all'interno del conflitto dei genitori. La conclusione di questo intervento apre quindi delle domande più che fornire delle risposte.

Sulla base di quanto esposto, nelle questioni di tutela del minore è più opportuno il rito camerale piuttosto che il monocratico?

Come allenarci alla visione multioculare per il multiverso laddove siamo soli ad ascoltare il minore?

Possiamo pensare a delle pratiche di supervisione, come fanno gli psicologi, per far luce sulle zone d'ombra che abbiamo visto caratterizzano la visione a tunnel o le nostre zone di cecità?

Quali metafore utilizzare per l'ascolto del minore?

La mia conclusione è sul tempo che è anche il tema di questa giornata di studio.

Tra il tempo del processo, il tempo del Giudice, quello del curatore e quello del minore, come è possibile conciliare tutti questi tempi?

Come coniugare i diversi tempi rispetto al tempo del bambino affinché un domani diventi un soggetto in grado di tutelare?

Proseguiamo su questo. Grazie.

Bibliografia

Alston P. (1992), *Commentary on the Convention on the Rights of the Children*, UN Center for Human Rights and UNICEF.

Arbia S. (1992), *La Convenzione ONU sui diritti del minore*, in Dir. Uomo. Bianciardi M. (2016) L'osservatore cieco. Saggi di cibernetica del soggetto. Durango Edizioni.

Bocchi G. Ceruti M. (2007), *La sfida della complessità*. Mondadori.

Calamandrei (1965), *Processo e democrazia*. In Cappelletti M (a cura di), Opere giuridiche vol .1. Napoli. Jovine.

Forza A., Menegon G., Rumiati R., *Il Giudice Emotivo*. Il Mulino.

Morin E. (2000), *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*. Raffaello Cortina.

Passanante C., Tucci S. (2024), *Psicologo Giuridico e Forense. Ambiti, interventi, prassi di una professione*. Pacini Giuridica.

Tosi S. (2024), *Incompatibilità tra psicoterapia e psicologia giuridica e forense*. In Passanante, Tucci (2024), Pacini Giuridica.

Von Foerster H. (1987), *Sistemi che osservano*. Casa Editrice Astrolabio.

“I tempi dell’intervento consultoriale: la qualità del lavoro valutativo”

Dott.ssa Francesca Mancia

Psicologa, Dirigente di Unità Operativa Semplice AST2, Sostituto Facente Funzione Unità Operativa Complessa per le Cure Tutelari Ancona

“... mi ricordo che avevo paura, che ero anche molto arrabbiato quando mi chiamava la psicologa nella stanza. Era come se la colpa di tutto fosse la mia. Come se le cose della mamma e del papà fossero colpa mia. Poi mi ricordo che non capivo chi mi voleva bene.

Alla fine era tutto per aria con l’assistente sociale che mi era pure simpatica... per aria... come evaporato... denso e poi... alla fine... non ti fidi più nemmeno delle cose che potresti dire, o avere detto”.

(Mario, seduta ad anni 21)

In esergo una interazione significativa da cui vorrei partire per dare sostanza a questo scritto. Siamo in seduta, Mario potrebbe essere qualunque persona ormai adulta che ho incontrato nel mio percorso professionale, dal quale ho imparato

moltissimo perché ha saputo narrarmi il suo vissuto e percorso sin dall’infanzia. Scelgo di dare la parola proprio al minore che fu, dal quale dobbiamo ripartire per capire.

Vorrei mostrare che cosa ne pensa quella



persona di tutto il sistema istituzionale socio – sanitario – giudiziario che ha vissuto in anni di vita, negli anni più significativi della sua vita, in una età che è in forma evolutiva e registra momenti di incontro con ctu, frangenti con diversi assistenti sociali, passaggi con alcuni giudici onorari, udienze con giudici togati. Che cosa è successo nel suo mondo interno? Cercherò di dimostrare come la preoccupazione principale riguardi la rilevanza pratica del reimmettere la logica psicologica sanitaria “dentro” la scelta processuale della Legge Cartabia attuale.

Scelgo a tale proposito un esempio clinico concreto come contributo ad una riflessione forse anche etica (Amartya, 2019) a fondamento della nostra funzione sanitaria: dobbiamo riconcentrarci sulla definizione del tempo corretto per curare l'afflizione e non volto a garantire il giusto processo. Di questo percorso darei testimonianza anche tramite lo scorcio che riguarda il dentro i consultori familiari, quando vengono convocate le equipe integrate sociosanitarie seguendo un setting rigoroso anche se a volte molto patito a causa del grave carico di sofferenza gestito in questi tempi convulsi.

Si cerca di preservare il tempo per pensare alle molte situazioni di sofferenza familiare e genitoriale dal momento che ci interessa proprio la persona dentro la procedura in ambito giuridico, un setting che ci coinvolge in buone prassi.

Per noi sanitari, il Consultorio Familiare è un luogo di complessità ed un luogo di vita cui dare senso costruttivo e ricostruttivo - pur nelle intemperie del conflitto e del disagio giudiziario - per le persone che incontriamo negli anni, anni che sono fondamentali per la sana crescita di tutti, importanti per il futuro delle generazioni.

Mi propongo di discutere riflessioni di anni di professione sanitaria in consulenza per le procure e per i Tribunali in merito alla tutela ove è implicito il riferimento alla nozione di etica socio – sanitaria quale valore centrale ma anche progetto - azione rispetto ad assetti sociali dai quali non possiamo prescindere.

Sono consapevole che la prospettiva che sosterrò avrà ampia risonanza per le scelte di organizzazione delle istituzioni rispetto ai temi come ascolto del minore, valutazione della genitorialità, calendario di incontri genitore e figlio, prevenzione e cura.

In questo tempo nuovo e terribile si sta cercando di capire in primis in che modo organizzare il proprio sistema informatizzato per un deposito di documenti sanitari ad uso delle autorità e delle parti nel rispetto del nostro ruolo di cura, stiamo rendendoci conto che c'è un sistema di archivio dati sanitari diverso dalla logica della Riforma Cartabia, apparteniamo infatti ad una Amministrazione diversa, di salute, di cura che tutela e deve proseguire nel preservare il dato sanitario in maniera attenta.

I professionisti del consultorio familiare pubblico stanno cercando di capire come mantenersi eticamente saldi al proprio contratto e ruolo pubblico nel tentativo di curare queste situazioni sempre più gravi ma soprattutto di fare prevenzione liberando risorse dalla logica della valutazione di un danno richie-

sta dalle AG, logica indispensabile da trasferire semmai globalmente alle CTU aventi logica legale stringente e tutelante in tal senso.

Siamo sanitari pubblici e non abbiamo il ruolo di dirimere la questione del legislatore: questo obiettivo della Riforma Cartabia va dunque riletto e declinato correttamente in sede sanitaria, non può essere disposto come tale, il bisogno da cui è nato è infatti complesso ed è legato a vicende forse disfunzionali del passato che non saranno evitate disponendo solo cambiamenti di forma giuridica.

Nasce in primis da una sfida per il legislatore che cerca attenzione al diritto delle parti ma non dovrebbe attingere dalla sanità per dare risposte in tal senso.

Diverse sono in questo senso le riflessioni che si stanno ponendo i Consultori pubblici in tutto il territorio italiano: come mai è arrivata la riforma Cartabia senza che in sanità si sia potuto approfondire di questi aspetti disposti, assetti che hanno implicazioni sulla adeguatezza delle cure, di appropriatezza e non eccedenza degli interventi di tipo sanitario? Che cosa è accaduto allora quando, in qualità di specialisti della clinica che incontrano tutti i giorni l'area della sofferenza delle famiglie e dei minori, non fossimo stati coinvolti in questo percorso oneroso ma doveroso da un punto di vista della giustizia? Infine, che cosa possono fare di veramente clinico e trasformativo, dunque utile alla salute pubblica, quei sanitari coinvolti a più livello in molti dispositivi di tutela, udienze disposti dai tribunali? In risposta a questi quesiti mi dico: "in primo luogo io devo dare voce a Mario".

Seguiamo attentamente il suo ricordo attuale:

"Mi ricordo ancora... avevo paura, ero anche molto arrabbiato... Era come se la colpa di tutto fosse la mia. Come se le cose

della mamma e del papà fossero colpa mia... non capivo chi mi voleva bene... era tutto per aria con l'assistente sociale... mi era pure simpatica... per aria... come evaporato... denso e poi... alla fine... non ti fidi più nemmeno delle cose che potresti dire o avere detto". Questi sono i vissuti delle persone che dovrebbero ricevere cura dal sistema sanitario e non relazioni in forma valutativa, questi sono gli individui in crescita che si incontrano in ambulatorio ma finiscono per identificare la sanità come luogo ormai persecutorio ed erogante nel tempo una possibile traumatizzazione secondaria.

Soffrono moltissimo i Mario che entrano in valutazione con i loro genitori negli stessi luoghi dove hanno altri medici di famiglia. Un senso di paradossale estraneazione e perturbante angoscia li invade mese dopo mese. Dovrebbero avere sollievo e salute come quando arrivano in distretto sanitario per fare una visita ortottica. Un bilancio di salute.

Anche gli operatori sanitari soffrono a seguito di una richiesta anomala: lavorare secondo un tempo che non è psicologico ma del diritto.

Dobbiamo tutti fermarci a riflettere attentamente così vi propongo un caso di specie: può il sanitario operare un intervento di salute tramite supporto psicologico che apra ad incontri protetti disposti entro 2 mesi per diritto del genitore e farlo sempre nei tempi di un assetto di diritto?

È corretto depositare relazioni quando vogliono i genitori con i loro legali e non quando serve alla cura? È sano depositare una relazione ogni tre mesi su disposizione e, proprio per questo, perdere l'alleanza di lavoro nei supporti psicologici disposti dal magistrato?

Seguiamo il tempo sancito dalla Cartabia, è un deposito entro i termini pensa-

to per il minore, la sua psiche, la sua evoluzione o è per garantire un percorso di diritto? Il problema posto dalla Cartabia e dai suoi gestori istituzionali al sistema sanitario pubblico a mio avviso rischia oggi, con le sue premesse, di ricadere sul minore e sui suoi affetti introiettati durante il processo.

Questa riorganizzazione dei processi pone ancora una volta il vulnus della estrema difficoltà della procedura di giustizia di chiarire fruire in merito alle questioni psicologiche della verità relazionale ed interna di un soggetto, pone inoltre in risalto sempre più quanto la verità psicologica del danno subito e fatto ad altri abbia un'altra matrice, altra sostanza molto più complessa rispetto valore probatorio in aula.

Nelle sedute dopo molti anni dai fatti dell'infanzia Mario deve attraversare piuttosto la questione più imponente per la sua mente, il mettere in luce nella cura e così finalmente poter trovare ragione del fatto che la verità psicologica non corrisponde alla verità giuridica e che forse non si avrà mai ragione di questo angosciante paradosso sociale.

Mantenendo questo vertice ben più consono alla funzione della sanità pubblica è possibile forse ri-costruire una rete di pensiero su tutta la realtà dei servizi della regione, tavoli di incontro su cui si può ancora pensare in termini di preparazione professionale e ruolo specifico nonché desiderio di agire per il bene sociale e promuovere scambi su aspetti professionali così sfidanti e stringenti.

Abbiamo già capito però una cosa: in sanità si ha voglia di curare, non di valutare. In primo luogo perché è molto doloroso assistere ad accessi presso i nostri servizi sanitari in cui le persone hanno "paura" di noi specialisti mentre altri utenti in sala

di attesa vengono al distretto con grande fiducia ogni giorno, in secondo luogo perché sempre più oggi le persone implicate nel percorso - processo Cartabia sono di fatto già preparate sulle strategie della buona e valida valutazione da più fonti non sanitarie. Quando si incontra un genitore o un minore nella tanto richiesta valutazione attendibile, di fatto si valutano persone in uno stato di ansia prestazionale, in grado di conoscere preventivamente test, competenti circa le risposte adeguate da dare ai colloqui cui sono sottoposti.

Siamo ormai più che consapevoli di incontrare una persona che ha avuto un'educazione esterna alla legge, al processo, al dibattimento, dunque profondamente alienate rispetto al percorso virtuoso di cura e comprensione di sé stessi che gli stiamo proponendo come sanitari.

Qual può dunque essere la qualità aggiunta del Consultorio su questo bisogno sociale, quale *unicum* della qualità del servizio sanitario che serve alla Cartabia?

Il riconoscere con onestà intellettuale e professionale questa complessità istituzionale ed umana, cogliere e mettere finalmente in luce questo paradosso clinico/giuridico cercando comunque di essere - come sanitari pubblici - vicini alle persone che sfortunatamente hanno questi percorsi di vita e che a 21 anni, come Mario, magari possono dire e dirsi, dopo un po' di tempo, che non capiscono più niente, che la questione nella loro mente è evaporata da un trauma secondario da noi tristemente prodotto.

Allora nella Sanità che ci piace e sembra che funzioni realmente per le future generazioni, si sta scegliendo di più in alto il livello di progettualità chiedendoci come qualitativamente ed effettivamente possiamo preservare questo spazio di vicinanza e salute pubblica.

Viene detto ai Consultori pubblici che sono carenti perché non hanno sufficienti spazi di supporto psicologico; i Consultori della sanità vorrebbero tornare ad essere studi dove fare terapia, supporto psicologico, supporto alla genitorialità, gruppi con adolescenti, gruppi di genitori che hanno molto sofferto, incontri con la popolazione, consultori teenager, corsi di accompagnamento alla nascita e fare prevenzione, perché il Consultorio Familiare pubblico nasce per questa politica. Si vorrebbe semmai lavorare, per esempio, con incontri con istituzioni varie

alle Cure Tutelari, quello di cercare di ritrovare lo spazio dell'ascolto rispettoso e non sospettoso, dell'ascolto del tempo psichico e non giuridico del minore e dei genitori. Ciò ha in sé il tempo delle relazioni di attaccamento con la sua famiglia e poi con le istituzioni anche nel caso di una evoluzione disfunzionale. Solo così si può pensare ad allontanamenti zero in senso metaforico, in primis avendo spazio di pensiero nella propria riflessione interiore sulla efficacia ed efficienza reale dei nostri interventi sulla vita delle persone, per poi arrivare a produrre il reale



coinvolte nella riforma Cartabia, soprattutto quelle che incontrano le persone prima del professionista sanitario pubblico affinché possiamo aiutarci tutti ad aiutare la persona, noi tutti, enti di aiuto nella gestione delle persone sul conflitto, pensando insieme in merito al coinvolgimento del minore. Tutti ovviamente in collaborazione assoluta con le autorità giudiziarie cercando di fare, per esempio, un'analisi di quelle che sono le nuove patologie delle famiglie, dei minori nonché delle necessità attuali in tema di prevenzione sulla violenza.

È un interesse fondante la missione sanitaria pubblica, con particolare riferimento

assetto di collaborazione con la famiglia in area tutela.

Bisogna tenere conto, e qui si torna sulla questione del tempo, che molti buoni propositi, disponibilità psichiche e molte verbalizzazioni apparentemente consapevoli in udienza o nelle CTU da parte dei pazienti, poi, all'interno del percorso a lungo termine nel Consultorio pubblico svaniscono miseramente perché le persone verbalizzano e propongono una collaborazione che potrebbe essere esito di un Falso Sé reattivo alla procedura legale o giudiziaria.

Falso Sé difensivo alle disposizioni emesse cui consegue la scomparsa della con-

flittualità o dei problemi di tutela per poi ricomparire nel segreto dell'ambiente familiare.

Accade questo pur nella stenicità di tali impianti di tutela o legali di fatto perfetti, il Consultorio Familiare pubblico vorrebbe essere lì dove è la verità tentando di sanare il disagio.

Ripensando alla nostra esperienza professionale, emerge chiaramente come ci siano frangenti in cui vi è notevole difficoltà ad integrare il sanitario con il diritto, siamo riusciti a ripartire da questi esiti disfunzionali ove si insinuano dinamiche tipiche di rischio clinico elevato per proporre una nuova più consapevole realtà di appoggio al diritto.

Gli operatori sono convinti che in questa fase occorra una riorganizzazione del percorso sanitario dopo il Covid, di fronte alle nuove patologie, a nuove necessità di assetto familiare e tentare di dare assistenza e cura alla sofferenza sempre più in libero accesso. Vorremmo riavviare modelli di Consultorio pubblico senza rispondere con valutazioni a tempo dato, si vuole tornare ad essere luogo di vero supporto delle famiglie e del minore esposto ad una complessità di incontri dalla qualità psicopatologia importante: accade "un fatto perturbante nella vita di un soggetto", che rimanda alla responsabilità di tutti di saper gestire il perturbante istituzionale (Bruno L., 2024) in maniera consona.

La qualità della valutazione disposta si fa dunque ben prima di arrivare alla valutazione stessa secondo le indicazioni della Cartabia, ben prima di arrivare ai test somministrati secondo criteri scientifici, ben prima di arrivare all'incontro-colloquio solerte. La qualità è attenzione estrema al contesto d'incontro.

C'è bisogno di vera attenzione, di vero lavoro di rete, di tempi che ci sostengono e

soprattutto non ci incalzano in nome del giusto processo.

Il decreto genera ansia e dolore nelle persone, l'aderenza al decreto genera una collaborazione autentica? I test che somministriamo sono utili a leggere questo clima di ansia da prestazione in aula? Lo scontro tra familiari è contesto realmente leggibile in udienza?

Uno scontro, per divenire incontro, ha bisogno di tempo.

Capita spesso che i soggetti si ritrovino a subire la conflittualità tra istituzioni, tra Consultori, tra ctp, tra legali, tra parenti ed il quadro si complessizza esponenzialmente: conflittualità tra ctu e consultori, tra ctp e ctu, tra giudici di due tribunali, tra giudici e Consultorio.

È possibile per noi sanitari curare questo magma intossicante rimanendo fuori dalle aule.

Tornerei infine alla testimonianza di Mario, evidenziando come il ricordo nelle persone che hanno vissuto questo tipo di percorso, anche se gli incontri sono stati dialoganti, collaborativi, abbia portato alla luce il residuo incandescente e tossico del timore verso il futuro. Questo è per gli operatori del Consultorio pubblico il principale patimento. L'istituzione sanitaria afferisce al suo Ministero, la missione di salute pubblica non può e non dovrebbe mai essere piegata a questo esito.

Bibliografia

Sen Amartya Kumart, "La libertà individuale come impegno sociale" Laterza Ed., 2019.

Luciana Nissi Momigliano, "L'Ascolto rispettoso" Ed. Raffaello Cortina, 2001.

Bruno Lucca et alt., "Figure del perturbante" Pendragon, 2024.



CONCLUSIONI

A cura del Gruppo di Lavoro "Psicologia Giuridica" e dei componenti del "Tavolo inter-ordinistico in Tutela Minori"

Il Convegno ha raccolto la voce di Giudici del Tribunale Ordinario e di quello per i Minori, di associazioni di Avvocati familiari, di docenti dell'Università di Macerata e di Urbino, dell'ordine degli Assistenti Sociali e di quello degli Psicologi. Tutti gli interventi hanno riconosciuto la peculiarità dell'intervento di tutela, che vedendo coinvolti soggetti fragili, ha nella velocità e nell'attenzione procedurale un requisito indispensabile. Il problema della violenza di genere, e di tutte le violenze in ambito familiare, dove i minori possono essere vittime dirette o soggetti a violenza assistita, è uno tra i vari temi che impongono

l'urgenza nell'intervento. Nell'attuazione concreta dei provvedimenti si deve trovare il giusto equilibrio tra i tempi delle istituzioni in relazione alla tempestività nell'intervento di tutela di un minore. L'impianto normativo della nuova legge ha introdotto una accelerazione sui tempi di intervento, che con l'articolo 473 bis.²⁷ rende più stringente il ruolo degli operatori socio-sanitari, indicando i termini per redigere la relazione, che descrivano oggettivamente la situazione, definiscano quali sono le dichiarazioni delle parti, prevedano una valutazione fondata su metodologie e protocolli condivisi (dott. Corinaldesi).

Accelerare sui tempi, pur necessario, non deve far deviare rispetto all'attenzione necessaria nell'affrontare questi argomenti. Il prof. Donzelli, nel suo intervento, ricorda che "la velocità nella decisione non può prescindere dalla qualità della decisione".

Il convegno ha messo in evidenza la necessità di riflettere su vari aspetti che non sono facilmente riconducibili a norme rigidamente codificate. Uno di questi riguarda l'obbligo di ascolto da parte del Giudice, direttamente o con l'ausilio di un consulente. Purtroppo la norma non sempre è stata applicata cum grano salis, esponendo inutilmente i bambini a pressioni emotive dannose, sia per lo stato del soggetto che per la formazione della prova. Si è inoltre creata in alcune situazioni una distorsione nel giudizio, accettando senza intermediazione le richieste

del minore. Come sottolinea la prof.ssa Pajardi "ascoltare il minore non equivale a fare ciò che chiede il minore".

Collegato a questo tema è stato fatto un veloce riferimento ad un argomento lungamente dibattuto, il fenomeno del rifiuto del genitore. Si tratta di comportamenti problematici, di difficile valutazione, per i quali è complesso stabilire connessioni lineari tra azioni del genitore e comportamenti anomali del bambino. Per definire la valenza del rifiuto sarebbe necessario avvalersi del contributo di colleghi psicologi esperti in psicopatologia dello sviluppo, piuttosto che utilizzare costrutti vuoti, come Alienazione Parentale, che da semplice dato osservativo viene erroneamente utilizzato alla stregua di diagnosi clinica.

Il Minore al centro non sta a significare che tutti fanno tutto, ascolto, tutela,



sostegno. Ancora meno può significare un ascolto in aula senza intermediazione, senza protezioni, senza l'attenzione alle sue esigenze emotive, che essendo in evoluzione impongono un ascolto in ragione del suo Tempo di maturazione. Auspicarsi di regolare gli interventi, calibrandoli sul Tempo, per la delicatezza delle conseguenze e la complessità della valutazione, rende indispensabile il confronto e la collaborazione interdisciplinare, come questo convegno ha

dimostrato essere necessario.

Il convegno ha messo in evidenza il valore e il grande potenziale dell'interdisciplinarietà.

“Contaminare i saperi” nella pratica della tutela minorile diventa parola chiave.

Il lavoro del tavolo inter-ordinistico proseguirà verso la creazione e definizione di buone prassi, necessarie a rendere effettiva e proficua la collaborazione tra gli operatori al fine di una giustizia sempre più a misura di minore.



psicoIN

Rivista dell'Ordine Psicologi
della Regione Marche

Diretrice Responsabile

Katia Marilungo

Comitato Editoriale

Federica Guercio

Coordinatrice Comitato Editoriale

Katia Marilungo

Aquilino Calce

Ketti Chiappa

Ilenia Marinelli

Valentina Strippoli

Impaginazione:

Tipolitografia Emmepiesse snc - Ancona

Registrazione

Registrato il 19.06.2000

Presso il Tribunale di Ancona

con il n. 8/2000

Periodicità

Semestrale

Recapiti

Redazione

Ordine Psicologi della Regione Marche

Via Calatafimi, 1 - 60121 Ancona

info@ordinepsicologimarche.it

Per conoscere le norme redazionali

consultare il sito internet

www.ordinepsicologimarche.it

ISSN 2039-4101